NUOVO PROMOTORE
DELLA REAL PROTEZIONE
DISSERTAZIONE
TEOLOGICA- LEGALE - POLITICA- REGOLARE E CRITICA

CONTRA IL SALGADO, E ALTRI

In favore dell' Autorità, che per le leggi Canoniche, e Regie hanno i Supremi Tribunali di proteggere i Regolari oppressi; e del dritto, che questi hanno a implorarne la protezione contro le violenze de' loro Superiori, se non abbiano altro mezzo per iscansarle.

DEL DOTTOR

D. GIUSEPPE BERNARDO CHIROS
CONTE DI PRADO

Stampata in Salamanca nell' anno 1758.

E dallo Spagnuolo tradotta

DA D. GAETANO PACCE S.

IN NAPOLI. MDCCLXX.
PRESSO VINCENZO FLAUTO,
Con Licenza de' Superiori.

AL DOTTISSIMO E CHIARISSIMO

SIG. D. FRANC. VARGAS MACCIUCCA

CAVALIERE

DELL'ORDINE GEROSOLIMITANO.

MARCHESE

DI

VATOLLA

CONSIGLIERE

DELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA,

E

CAPORUOTA DEL S. R. C.

DELEGATO

DELLA REAL GIURIDIZIONE.

Resento a Voi rispettosamente, ONORANDISSIMO SIGNOR MARCHESE, questa dissertazione di un dotto Autore Spagnuolo, che ho pensato di render comune tra noi, divolgandola nella nostra propria lingua. Egl

commoſſo nell'animo per gli ſconcerti, che non di rado ne' chioſtri avvengono, ha voluto con ragioni, e con copioſe autorità dimoſtrare quanto agl' impulſi della Pietà, e al debito della Giuſtizia ſia propia coſa e convenevole, che i religioſi oppreſſi abbiano il rifugio aperto all' autorità de' Magiſtrati del propio loro Sovrano. Veggo, che ciò ſembrerà a ognuno inutil coſa tra noi; ove la pratica coſtante del Regno, nata ne' più remoti tempi per le noſtre lodevoli coſtumanze, allevata e creſciuta colle noſtre Patrie Leggi, rende nel cottidiano uſo del foro chiara teſtimonianza a quelle maſſime, che l'Autore cerca di vieppiù ſtabilire; e che voi con ampiſſima eſtenſione di lumi, e per più nobili vie conoſcete, ed uſate: tanto è lungi, che v' abbia alcuno, il quale, egli ſolo ſtraniero nel Mondo, voglia peravventura altramente accagionarmi. Io ſpero non per tanto, che del tutto inutile non ſarà e infruttuoſo il mio penſiero; e che, per quanto conte ſieno e riſapute le coſe, che vi ſi trattano; certe e ſtabili e le verità, che vi ſi eſpongono; ſarà

pur

pur cosa di piacere, e assai conducevole a raffermare il piede, se bene saldo e sicuro, nello intrapreso cammino, lo andare, come di convoglio e di scorta, con altre ragguardevoli nazioni. Voi, che, fra le tante speciose cariche, che degnamente sostenete, a questa sorta di affari con particolar cura presedendo, nell' autorità del vostro grado fate sì bellamente spiccare la benignità del vostro cuore, spero, che non siate voi per negare di proteggere col vostro autorevole e riverito nome il mio pensiero formato a bene della umanità; tanto di quella, che sovente rimane miseramente oppressa, e chiede, e merita ajuto; che di quella, che superbamente la opprime, e ha bisogno di freno dalla potente, e caritevole mano del nostro comun Padre e Signore. Nel chiederv' io nudo di alcun merito questa grazia, avrei tutti i titoli nella rispettabile vostra persona di tanti e sì gran pregi ornata, rappresentando voi a voi medesimo, per conseguirla; ma, poichè in mezzo al chiarore della vostra dottrina, e savviezza riluce

in

in voi un animo formato al modello delle più belle virtù; e quanto siete alieno, non che da biasimar chi che sia, ma da voler sentire parola contro di altrui; altrettanto nimico voi siete di ascoltare le proprie vostre lodi; sarà merito per me presso di voi il tacerle: ed è altresì somma fortuna, che io salvi la mia rozzezza da un impegno, che sarebbe pur cimentoso per chi avesse soda, e fiorita eloquenza. Compiacetevi intanto, che io passi a confessare pubblicamente, che io sono

Napoli 25. Giugno 1770.

Vostro Umiliss. e Ossequiosiss. Servitore
Gaetano Pacces.

Adm. Rev. Dominus D. Julius Laurentius Selvaggi S. Th. P., & Curiæ Archiep. Exam. revideat, & in scriptis referat. Dat. die 17. Februarii 1770.

F. X. Episcopus Venafrus Vic. Gen.

Joseph Sparanus Can. Dep.

Attenta Relatione Domini Revisoris imprimatur. Datum die 1. Junii 1770.

F. X. Episcopus Venafrus Vic. Gen.

Joseph Sparanus Can. Dep.

Die 24. Mensis Aprilis 1770. Neapoli.

Viso rescripto suæ Regalis Majestatis sub die 24. mensis Martii currentis anni, ac relatione Reverendi U. J. D. D. Josephi Canonici Simeoli, de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Realis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma presentis supplicis libelli, ac approbatione dicti Reverendi Revisoris; Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum &c.

VARGAS MACCIUCCA. SALOMONE.

Vidit Fiscus R. C.

Illustris Marchio Citus Præf. S.R.C. tempore subscriptionis impeditus, & Cæteri Ill. Aulae Præfecti non interf.

Registr.

Athanasius.

Carulli.

CENSURA

DEL

REVERENDISS. P. M.

FR. EMANUELE BERNARDO

DI RIVERA

Trinitario Calzato del grembo, e chioſtro della Univerſità di Salamanca, e Cattedratico di S. Anſelmo.

EL rapporto, che io feci al giudice eccleſiaſtico per l'approvazione di queſto libro riferj ſchettamente, e brevemente, che non mi era avvenuto in alcun ſentimento, nè in alcuna parola, che diſſoni co' dommi certi, e venerabili della Chieſa Cattolica: e mi parve, che di più non facea uopo al fine dello autore; imperocchè, ſebbene egli è vero, che non baſti, che gli ſcrittori, e i loro ſcritti ſieno Cattolici, perchè ſien ſavj; è pur vero altresì, che tutti gli elogj, che comunalmente ſi fanno nelle approvazioni, a guiſa delle clauſole correnti di ſtilo ne' riſcritti, e negl'iſtromenti, fanno ormai preſſo a poco lo ſteſſo peſo.

Ma io non bene mi apposi; poichè l'Autore desidera, nè mai per ambizione di lode, che io dia un giudicio più pieno della sua opera. Mi chiede pertanto, che io spieghi il mio parere circa i fondamenti della sua dottrina: circa la sua utilità; intorno al metodo, e alla dicitura, ch'egli ha usato: e m' impegna ancora, che, entrando io nello argomento, riflettendo allo idioma, e alle circostanze, in cui l'opera si pubblica, e al genio della nostra nazione, avventuri il pronostico della fortuna dell'opera medesima. Per verità egli mi chiede quanto mai può. Io ben veggo gli stretti confini, che la ragione, e il comun dettame de' dotti segna a' censori de' libri; ma l'Autore mi assolve, dirò così, da certe formalità. Egli mi richiede, che io, facendo da critico imparziale, e anche alquanto rigoroso, imiti fedelmente, per quanto io sappia, que', non men savj, che sfortunati dissingannatori, dico, i nostri giornalisti, cui per compiagnevole dissavventura delle lettere, non saprei, se il mal gusto, la invidia, o che altro mai ha estirpati. La dimanda dello Autore è troppo sincera, cortese, e rimessa, perchè io non vi debba deferire: eccomi pertanto a compiacerlo.

I principj, su de' quali fonda la sua sentenza il Signor D. Giuseppe Bernardo sono al certo sodissimi. Un regolare, il quale nel professar la sua regola, non vi è chi può dire, che perda l'essere di Vassallo, può ben ricoverarsi alla pietà del suo Re, Signor suo naturale, Padre e Protettore, perchè il protegga e difenda da una op-

oppressione, donde non trovi altro scampo. Egli nel condursi così, non appella, ma ricorre: non declina la giuridizione del suo superiore, ma schiva i suoi eccessi: non passa da un foro all'altro di giustizia, ma da quello del rigore, a quello della benignità: nè il sovrano, che attenda i clamori di un afflitto, che alla sua Real Clemenza ricorre, si porta da Giudice; ma si bene da Padre di famiglia, che usi della sua potestà economica, o di quel dritto, che appellasi di mera difesa e salvaguardia.

Questa dottrina, che si raccoglie, fra molti altri, dal capo. *Si incompetenter* 2. *q.* 7. e da varj passi di S. Tommaso, segnatamente dalla 2. 2. *q.* 69. *art.* 3. *a* 1. è la fonte, di cui deriva la tersa erudizione del Signor Chiros. Fonte pura, e doviziosa, donde può sboccare un torrente di altre conclusioni; le quali facciano scorta a quella del Signor D. Bernardo, e ne dimostrino andante, e chiara la verità. Ciò non ostante, per acchetare gli scrupoli di certi censori, i quali per accreditarsi di spiritosi non hanno avuto il ribrezzo d' incorrere nello errore di voler giudicare non intesi di tutta la legge, nè ben conosciuta la causa; potea l' Autore, e dovea ancora ripeter la cosa più dall'alto; nella guisa per lo appunto, che, facendo ora io le sue parti, senza voler mancar di rispetto alla sua dottrina, anderei a dire,

Egli è certo, che Nostro Signor Gesù-Cristo colle sue Santissime leggi non intese d' indurre alcun cambiamento sulla polizia de' governi, e

 do-

dominj , che il dritto delle genti avea ſtabiliti: nè mai volle punto diminuire , non che togliere la dependenza e ſuggezione dovuta a' Sovrani della terra, il cui potere da Dio , che n' è l' autore, provviene , e da chi vien protetto e difeſo : ma nello adorabile Vangelo , e nelle lettere di S. Paolo, e di S. Pietro c' intima il comando di rendere a Ceſare ciò , ch' è di Ceſare . E' vero , che i due Principati , lo Eccleſiaſtico, e il Civile, ſono fra loro indipendenti , ciaſcuno colle ſue riſpettive poteſtà , e preminenze , e da confini certi circoſcritto ; e debbono eſſi fra loro decoroſamente riſpettarſi, nè l' uno ſopra l' altro attentare (1) : ma egli è vero, altrettanto , che della immunità ed eſenzione , che dalle poteſtà , e da' tribunali del ſecolo godono gli Eccleſiaſtici, o ſecolari , o regolari eſſi ſieno , non ſi deve trattare in confuſo, ma ſi bene ſecondo la diverſa materia , diverſamente . Per le coſe ſacre e ſpirituali , e per ciò che riguarda la diſciplina , che chiamaſi l'anima dello ſtato, la immunità è di dritto Evangelico: per le coſe mere temporali naſce ella dal dritto umano canonico, il quale , per concorde ſentimento de' ſavj , è di tutt' altra natura, e diverſamente s' intende, e ſi riceve. E' certo del pari , che non oſtante ciò che ſcriſſe Lonigo a Gregorio XV. S. P. e ciò che ſi previene nel Capo *Si imperator diſt. 96. Non lo*

(1) *Cap. duo ſunt 10. cap. 96.*

lo Impero ſta nella Chieſa , *ma la Chieſa nello Impero:* ſaggia e rinomata ſentenza di S. Ottato Milevitano. Finalmente è maſſima ricevuta da' canoniſti nel Capo *cum ſecundum de haeret. in 6.* e ne'Capi *Principes, & de Liguribus* 23. *q.* 5. che i Sovrani, ne' quali la Suprema Poteſtà ſecolare, e politica riſiede, ſebbene non poſſano conoſcer le leggi, e cauſe appartenenti a coſe Sacre e eccleſiaſtiche; abbiano bensì il dritto d' invigilare alla oſſervanza delle medeſime leggi; e nel caſo di traſgreſſione, di occorrere coll'opportuno riparo. A queſto fine è, che mirano le leggi Reali ovvie nella nuova compilazione; con cui ſi vieta agli Eccleſiaſtici l' uſo delle armi, di alcune veſti, e il poſſedere e eſercitare cariche mere ſecolari: leggi, le quali alcuna difficoltà, o inconveniente non incontrano, come quelle, che contengono ciò, ch' è ſtato preventivamente provveduto da' Sacri Canoni. Quindi è ancora, che ſi è legittimamente introdotta in Iſpagna la pratica, che ne' Capitoli de' regolari vi aſſiſta un Regio Miniſtro, qualora ragionevolmente ſi prevegga, che vi poſſa qualche grave diſcordia, e diſſenſione ſcandaloſa intervenire (1).

I Principi Criſtiani, dice legiadramente il P. Cauſino (2), ſon paſtori, non di bruti, ma di uomini; e tali ſembrerebbero, ſe intenti ſo-

(1) Si legga Salſedo *de leg. pol. cap.* 12.
(2) *De Regno Dei diſſ.* 7.

lo a promuovere i caduchi, e passaggeri beni di qua giù, ponessero in non cale i nobili, ed eterni dello spirito. Essi, non come capi della Chiesa, ma come amministratori, che sono di pietà, e di giustizia curar debbono, perchè nella repubblica confidata loro dalla Divina Provvidenza fiorisca il culto di Dio, si conservi il decoro delle cose sacre, e gli Ecclesiastici, di qualunque grembo, stato, e condizione essi sieno, cooperino colla sana dottrina, e co' loro buoni esempj in sì nobil disegno. Nella storia di Davidde, Salomone, Asa, Giosafatte, Ezzecchia, Giosia, Jehu, e altri, si rinviene la radice di una tale obbligazione, e la sua pratica; di cui bene spesso, e con somma energia ne parla il gran Padre della Chiesa S. Agostino: ne trascriverò alcune parole col dovuto rispetto: *in questa guisa i Re*, dice contro Crisconio, *servono Dio per quel, ch' Egli comanda loro come a Re, se nel Regno loro ordinino il bene, e vietino il male, non solo in rapporto alla Civile Società, ma ancora alla Divina Religione* [a].

Questo dovere fu, che impegnò gloriosamente lo Imperador Costantino a inseguire i Donatisti; ordi-

(a) *Lib. 3. cap. 51. In hoc enim Reges, sicut eis divinitus praecipitur Deo serviunt, in quantum Reges sunt, si in suo Regno bona jubeant, mala prohibeant, non solum quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam, quae ad Divinam religionem.*

ordinando con severa legge, che rendessero a' Cattolici le Chiese loro tolte, e abbandonassero quelle, ch' essi medesimi aveano costrutte (1). Promulgò egli similmente editti, e leggi in particolare contro la Eresia Arriana, e generalmente contra di ogni altra; e con sì felice successo, che molti, i quali dal grembo della Chiesa si eran di già separati, corsero a riunirvisi (2). I medesimi Donatisti furono parimente l' oggetto dell'autorità, e del zelo di Valentiniano, Graziano, e Teodosio il grande, secondo che scrive S. Agostino nella lettera *166.* Teodosio medesimo esiliò da Costantinopoli Demofilo Vescovo Arriano, e in tal guisa facilitò a' Cattolici il ricuperare le chiese dagli Arriani occupate. Promulgò ancora mosso da sì bel fine altre leggi, e spedì altri ordini, che leggonsi nel codice del suo nome: Imperadore incomparabile, di cui, per formare giusto concetto, bastano alcune dolci, ed eleganti parole di S. Ambrogio, delle quali, nel rammentarmi, anche il mio duro cuore s' intenerisce (a). *Ho amato un*

 uo-

(a) *Orat.* su la morte di *Teodos. Dilexi virum, qui magis arguentem, quam adulantem probaret .... Dilexi virum, qui cùm jam corpore solveretur, magis de statu Ecclesiarum, quam de suis periculis angebatur.*

(1) *Socrat. lib.* 1. *cap.* 6. *Euseb. de vit. Costant. lib.* 3. *cap.*62. 63. *S. August. adverf. Parmen. lib.* 1. *cap. ult. contra Litt. Petil. lib.* 2. *cap.* 92. *& alibi.*

(2) *Sozomen. lib.* 2. *cap.* 30. *Nicefor. lib.* 8. *cap.* 52.

uomo, cui era in grazia più chi lo riprendeva, che chi lo adulava . . . Ho amato un uomo. il quale già vicino a morte si affannava più, pensando allo stato delle Chiese, che per lo suo proprio pericolo. Di Gioviniano narra, e loda simili imprese il Nazianzeno (1); nè minori son quelle che si rapportano di Arcadio, e di Onorio. Di Onorio si legge ben anche un fatto molto a proposito per lo mio assunto; cioè, che dopo aver egli cacciati di Roma Bonifazio I. ed Eulalio, per la cui elezione nacque famoso scisma, ch'è il quarto nella storia de' Pontefici, conobbe pienamente la causa, e detronnizzato Eulalio, collocò Bonifazio nella sedia Apostolica (2). Per queste tracce medesime s'incamminarono al Cristiano Eroismo alcuni Monarchi Spagnuoli, e fragli altri singolarmente S. Ferdinando III.; e chi, a mio giudicio, non ebbe il pari, Ferdinando V. il Cattolico; le cui pie, e sublimi idee coltivando il supremo Real Conseglio di Castiglia emanò nel passato anno 1753. un editto risolutivo pieno di saviezza, di circospezione, e di pietà, perchè si dismettesse, e si dismise in fatti, la superstiziosa cirimonia del toro di S. Marco, che praticavasi per alcuni popoli della Stremadura, e per qualch' altro della giuridizione di Salamanca. Prescindendo ora da' punti di religione, per gli quali, a giudicio de' dotti

(1) *Orat.* 21.

(2) *Vide Turrecremat. al lib. 4. summ. part. 1. cap. 9.*

dotti, milita un singolar motivo, che impegni il potere, e la protezione de' Principi; godono essi altri dritti ben sodi, de' quali usando, non può mai dirsi, che stendano la mano sul Santuario, e che offendano la immunità della Chiesa. A fine di mantenere il buon governo, la pace, e il decoro nella propria casa, voglio dire nel proprio Regno, possono essi di potestà economica, diversa in genere e in grado della giuridizionale, cacciare de' lor dominj cherici, e frati di qualunque merito, e grado essi sieno: richiamarli quando lor piaccia: chiamarli alle lor corti, e ditenerveli per quanto tempo occorra, e prendere qualunque altra disposizione, che credasi convenire per la salute, per lo decoro, e aumento dello Stato: disposizioni, cui, e cherici, e frati, senza disputarne, di buon animo debbonsi sottomettere. S. Gio: Crisostomo su quelle parole dello Apostolo a' Romani al capo 13. (a) *Ogni uomo sia sottoposto alle Potestà superiori*, così dice: *Ci ordina strettamente di ubbidire alle Potestà, insegnandoci, che queste co-*

(a) *Si vobis* 23. *q.* 8. *Cap. si Episcopus dis.* 18. *cap. Pastoralis* 28. *par. ult. extrav. de Offic. Jud.* Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: *Potestatibus ex debito obedire jubet; ostendens, quod istae imperentur omnibus, & Sacerdotibus, & monachis, non solum saecularibus. Id quod statim in ipso exordio declarat, cum dicit omnis anima potestatibus supereminentibus subjecta sit. Etiamsi Apostolus sis, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fueris, neque enim pietatem subvertit ista subjectio.*

comandano, non solo a' Secolari; ma a tutti, e sacerdoti, e monaci. E ciò il dichiara nel bel principio, dicendo, ogni uomo sia soggetto alle Potestà superiori: o sei Apostolo, o Evangelista, o Profeta, o chiunque finalmente tu sei; imperocchè una tal dependenza in nulla sovverte la pietà. Assoggettiamoci, dice colla sua gentilezza il Nazianzeno, assoggettiamoci a Dio, l'uno all'altro fra noi, e a' Principi e Sovrani del Mondo: a Dio per tutti i titoli, fra noi per lo vincolo della carità, e a' Principi (a) *per lo grado, che hanno, e per ragione della pubblica disciplina.*

Con questi principii si deve regolare la intelligenza di varie leggi promulgate da' Principi contro Ecclesiastici di ogni grado: come quelle di Valentiniano I., di Valente, e Graziano, colle quali vietossi a chierici, e monaci di ricevere alcuna cosa ne' testamenti delle vedove, e di tutte quelle altre donne, che in que' tempi si divisavano col nome di *Donne religiose*: proibizione, che fu indi dagl' Imperatori Valentiniano II., Teodosio, e Arcadio estesa generalmente a tutte le Chiese, e per una gran parte de' legati pii (1). In Francia, Alemagna, Milano, Portogallo, e per altri paesi è in piedi il dritto dell'amortizazione, per cui è vietata l'aliena-

(a) *Orat.* 17. *Propter ordinem, publicaeque disciplinae rationem.*

(1) *L. Ecclesiast.* 20. *e L. nulla* 27. *del cod. Teodos. de Episc. & Cler.*

nazione di beni stabili in beneficio delle Chiese senza lo espresso assenso del Principe. Vero è, che taluni reputano un tal dritto, come empio, e tirannico, diametralmente opposto agli Ecclesiastici, a' loro privilegii, e preminenze; a altri non pertanto sembra, che in nulla offenda la immunità della Chiesa: come per lo appunto furono in altri tempi, e sono oggi giorno dottissimi uomini, i quali non hanno per ingiusta quella legge, che vietava a cherici, e Vescovi d' intervenire ne' testamenti, e in ogni sorta di tutela (1).

In Ispagna ad imitazione di altri Regni i religiosi non possono essere esecutori de' testamenti senza il permesso de' Superiori; e in niun conto ciò è permesso agl'illustri figli di S. Francesco; se bene in compenso di questa totale incapacità, che pure si dovrebbe chiamare per essi una felice e onorevole esenzione, limosinano essi senza licenza del Real consiglio, la quale richiedesi per tutti altri regolari (2). Le nostre leggi annullano tutte le donazioni fatte agli ecclesiastici in frode de' regj tributi (3): e dispongono similmente, che le Chiese debbano pagare il dazio corrispondente a' beni, che comperano da persone laiche, se queste non possano soddisfarvi. Sullo spirito di queste, e simili

(1) *L. si Provincia* 13. *Cod. de ann. & trib. L. sacros.* 8. *cod. de sacros. Eccles.*

(2) *Ved. leg.* 1. *e* 2. *tit.* 9. *novae recopil e l.* I. *e* II. *par.* 7. *tit.* 10. *ibid.*

(3) *L.* 212. *stil.* 59 *tit.* 5. *part.* 5. *e L.* II. *tit.* 10. *lib.* 5. *novae recopil.*

mili leggi furono formate le Reali carte, di cui fa menzione il Signor Solorzano nella sua politica Indiana, e l'altra con cui s'ingiunse al Marchese di Montesclalos, che delle provincie del Perù, ov'egli era Vicerè, cacciasse tutti que' religiosi discoli, e sciolti, i quali mal confaccendosi colla vita ritirata, e sdegnando l'umil nome di *Frati*, abbracciavan la libertina con lo infame soprannome di *Vagabondi*. Un somiglievole impulso mosse nel passato secolo il nostro Monarca a inviare al capitolo generale de' Padri Francescani radunato in Toledo il Conte di Castriglio Presidente del Conseglio delle Indie, il cui intervento valse, fra le altre cose, a distornare un aggravio, che si cercava di fare a' religiosi venuti dalle Indie per custodi, Commessarj, e proccuratori di quelle Provincie a tenore delle loro costituzioni; a' quali si pensava di togliere il voto, che loro per Dritto compete (1). Finalmente è legge nel nostro Regno fondata in immemorabile costumanza, che non si fabbrichino nuove case religiose senza il Regio permesso, che si domanda, e si ottiene nel Real Conseglio di Castiglia: a qual proposito vi sono dottrine di Navarretta, Escobar, e altri; come varj esempj in Mariana, Carriglio, e Ciocon, che tralascio; poichè sono ovvj anche a coloro, che leggono per diporto.

Ecco ora per dove io mi farei la strada a confermare la sentenza dell'Autore.

(1) *Solorz. ubi proxime.*

Un povero regolare, il quale per gli arcani giudicj, e adorabili della Provvidenza scorga fallito ogni mezzo di urbanità, e di giustizia per la propria difesa: che vegga invasato da tutte le furie il suo superiore: che ne' suoi occhj miri due lampi, che lo atterriscono, e in ciascun suo decreto un fulmine, che se pure non lo trapassa, gli segna già vicina la strage: che vegga contra di se congiurata la terribile truppa degli adulatori; in somma, che, girando l' occhio d' intorno,

.....rimiri al petto suo poste le spade (a):

che farà mai in una si grande infelicità?

Se un nume lo scacciò, l' altro lo accoglia (b).

Egli pertanto si apprende a un dolce, e prudente consiglio, ch' è di ricorrere al suo Signore, al suo Protettore, al suo Padre, al suo Re: voce, che sola in se racchiude molti titoli di benignità, e di misericordia. Pure quello afflitto non chiede al Monarca, che conosca giudiciariamente la sua causa, che dichiari incompetente la giuridizione del suo superiore, che avochi a se il processo, e riceva istanze formali, e deposizioni, e che pratichi le altre vie solite de' giudici in simili casi. Lo sventurato è alieno da tutto ciò, come del pari n' è la mente, e la penna del nostro Autore. La supplica di quello sconsolato al suo Re si è, che, poi-

(a) .... intentos capiti circumspicit enses.

(b) Flectere si nequeat superos, Acheronta movebit.

poichè la violenza si oppone a tutte le leggi, alla pace, all'armonia, al vantaggio, e al decoro dello stato, imitando S. M. i suoi predecessori, e altri Principi Cristiani, tronchi il filo alle trappole, e protegga colle sue Reali leggi le communi ecclesiastiche, che per soverchieria, e temerità del suo superiore si veggono oltraggiate. Ricorre egli al Reale ajuto: implora la potente clemenza del Sovrano: sospira confuso: adolorato grida, perchè lo senta la pietà del suo Principe, finchè rimesso il furore del suo giudice ordinario, la controversia amichevolmente si componga, o si prosiegua pure, e si termini per le vie regolari colla convenevole moderazione, urbanità, e pace.

Sembrami, che l'Autore avrebbe potuto condurre il suo discorso per quella via, che io ho finora additata. Conosco, rispetto, e ho spesse volte ammirati i di lui singolari talenti, nè mi avanzerei a ciò dire, se non lo riputassi abile ad eseguirlo; mentre è cosa certa e risaputa, che altrimente oltre le propie forze niuno è tenuto (1). Del resto la mia censura non lo arguisce, o d'ignorante, o di poco ingegnoso; ma al più può dirsi, che sia alquanto frettoloso, e men ponderato; se ne sospenda non pertanto il giudicio, fintanto che si vegga se il Signor D. Giuseppe Bernardo adempia il mio pensiere. Io per me credo, ch'egli abbia voluto con questo libro

(1) *Impossibilium nulla obbligatio est. leg. 285 dig. de reg. jur.*

libro porre solamente, come in mostra la sua dottrina: che se i lettori corrisponderanno colla giusta stima al merito dell' opera, egli, mettendo in campo tutto il suo sapere, darà in luce una seconda parte dell' opera istessa, in cui esaminerà l' argomento *ab ovo*, come dicono i Latini, o sia *ex asse*, espressione non meno elegante de' giureconsulti.

In questo caso, io prego fin da ora l' Autore, che s' impegni a spiegare diffusamente, e colla maggior lucidezza la origine, il progresso, e lo stato attuale delle giuridizioni: il grado, la necessità, e la eccellenza di ciascheduna: come vada, che le umane leggi sono variabili fin anche nelle materie di giustizia, e nelle spirituali, e sacre (1): a qual proposito gli sarà utile di leggere, e ben ponderare i Canoni del Concilio terzo di Cartagine; gl' interpetri al capo *non debet extr. de consangu.* & sul canone *incommuta s.22.q.4.* e i primi capi della storia dello uman genere del savissimo insieme, e amenissimo Montano.

Sarà parimente utilissimo, ch' egli ci rilevi la energia, e il valore di quegl' indulti Pontifizj, che ottennero alcuni Sovràni, per non impegnare la loro gran potenza a conto della esenzione degli Ecclesiastici per rapporto alle cose temporali; imperocchè sono essi in alcune parti con-

(1) *Vide D. Thom. l. 2. quaest.* 104 *art.* 3. *quaest.* 105. *art.* 1. *quaest.* 108. *art.* 4. 2. 2. *quaest.* 86. *art.* 4. *e quaest.* 87. *art.* 1. *e* 3. *p. quaest.* 64. *art.* 2.

conceputi con una certa ambiguità, che sembrano annullare, ciò che propriamente limitano. Tali sono, fra gli altri, que', che concedettero Adriano a Carlo il Grande: Leone I. (1) allo Imperadore Teodosio : Leone VIII. (2) a Ottone I. (3) S. Gregorio Magno (4) a Maurizio, e alla famosa Brunehaulda, o sia Brunechilda, e a Teodorico, e a Teodoberto Re di Francia.

Bramo altresì, che l' Autore in questa seconda parte, se gli piacerà di darla alla luce, esponga con somma diligenza il soggetto, il valore, e l' autorità della rinomata arringa del Re Reccaredo nel terzo Concilio di Toledo; e che passi indi a dimostrare, come nelle critiche, e spinose circostanze di varj litigj fra Ecclesiastici, non men secolari, che regolari, i nostri Re Cattolici s' intromisero; ne mai restò punto intaccata la immunità della Chiesa. Il Re D. Alonso VI. di Castiglia s'ingerì nelle strepitose controversie fra il Vescovo di Astorga, e il suo Capitolo: D. Alonso VIII., intesa la lite, che con impegnata animosità vertiva sopra la sedia vescovile fra D. Rodrigo Vescovo di Calaorra e fra Lope Abate del monistero di S. Maria Reale di Nachera, prese di essa formale cognizione, ed essendo risultato reo di alcuni delitti lo Aba-

(1) *Cap. Hadrianus dist. 63. eximius doct. advers. Reg. Angl. lib. 4. cap. 25.*

(2) *S. Leon. epist. 33. a Theod. Aug.*

(3) *Cap. in Synodo dist. 63.*

(4) *Epist. ad Mauric. epist. Brunich.* 113. 114.

Abate, lo privò delle temporalità, e de'suoi impieghi, e gl'impose pene di altra sorta: vi fu lite fra lo Arcivescovo di Toledo D. Alonso Carriglio, e D. Alonso Cartaghena Arcivescovo di Burgos per alcune preminenze, che quegli arrogavasi, e la decise il Re D. Giovanni II. I Re Cattolici smorzarono le contese, e il veleno, che già si dilatava fra il Cardinal Sisneros Arcivescovo di Toledo, e i suoi prebendati a conto di una certa inquisizione di costumi. Il Re D. Filippo II. decise parimente la controversia, che agitavasi fra la cattedra di Vagliadolid, e il monistero de' Benedettini per motivo di precedenza in una generale processione. Il Re D. Filippo IV. troncò parimente le differenze, senza dar luogo, che altri entrasse a conoscerle, corse fra' Regj Cappellani, e i Religiosi di S. Geronimo. Tali esempj, che io ho letti, e può ognuno leggere in Sandoval, Garibai, Mariana, Alvaro Gomes, pareggiano con quelli de' Re Gundemaro, Reccesvinto, e Wamba; e in tutti si osserva, che i Monarchi in tali congiunture soffogarono disturbi, e sedizioni scandalose, donde irreparabili danni poteano sopravvenire. Ma poichè non tutti sono a portata di scandagliare di tali avvenimenti il fondo, ne di gustare il midollo della ragione; converrà pertanto, che l' Autore sviluppi, e spieghi i principii, su de' quali si accertò ne' riferiti incontri la condotta de' Rè. A qual proposito, e in compruova della sua dottrina, gli servirà di rilevare giudiciosamente una rivelazione, che suol rapportarsi

 da'

da' seguaci del di lui sentimento (accadde a S. Teresa dl Gesù, sebene ella la dissimuli, narrandola in persona di altra religiosa) con accingersi per le difficultà, che vi si possono fare. Dice quella Eroina, discretissima e saggia dottora (1) = *Stando una religiosa di questa casa in orazione nella vigilia di S. Giuseppe, le comparve la Vergine, e il suo Figliuolo, e vedendo, che orava riguardo alla riforma dell' Ordine, le disse il Signore, che lo inferno, e molti della terra esultavano a vedere, che, secondo il proprio loro dettame, l' ordine si dismetteva; ma allora che il Nunzio già ne decretava la dismissione, Iddio l'assicurò, e le disse, che ricorressero al Re, che lo avrebbero sperimentato in tutto da Padre; e il medesimo replicarono la Vergine e S. Giuseppe &c.* si avverta intanto a quelle parole = *lo avrebbero sperimentato in tutto, come Padre*, colle quali consonano quelle del Padre S. Agostino, *sono comandi i consigli, come del marito alla moglie, del padre a' figli, de' padroni a' servi* (a), e la dottrina medesima del nostro Autore; il quale non consiglia a' regolari gravemente oppressi, che nelle loro vessazioni, e angustie si rivolgano alla potestà giudiciaria del Sovrano, producendo appellazione pres-

(a) *Lib. 19. de Civ. Dei. D. cap. 14. Imperant qui consulunt, sicut vir uxori, parentes filiis, domini servis.*

(1) *Tom. 1. di Bartolo* nella 27. *pag.* 207. della *ediz. di Madrid dell' anno* 1752.

presso di lui, come a Giudice; ma che, sotto la sua autorevole e potente protezione si ricoverino, a lui ricorrendo, come a Padre. E ciò basti intorno a' fondamenti sopra de' quali l'opera presente posa, e si assicura.

La sua utilità, a mio giudicio, è grande, non meno per gli sudditi afflitti, che per gli superiori men abili per se medesimi a governare. Quegli s'incoraggiscono, e questi si avveggono. In oltre, spianata che sia questa strada di ricorrere alla Real Clemenza, non più occorrerà, che si batta quell' altra lunga e disastrosa della Nunziatura Apostolica, ch' è la prima, che si offre a' religiosi, tosto che escono a litigare fuori del chiostro: si risparmia parimente l' altro più lungo, spesoso, e difficil viaggio di Roma, ove l' appellazione a lenti, e misurati passi gradatamente conduce: viaggio, nel cui lungo corso, mutando faccia le cose, corre rischio la riputazione del suddito, del superiore, e talvolta di tutto il Regno. Per l' opposto un religioso oppresso, appena che gli si fa avanti gli occhi questo spedito, ed efficace rimedio del ricorso, già respira meno ansante, gli dà qualche pausa il suo turbamento, e vedrete procedere ragionatamente e con giudicio quegli, che al suo andare sembrava una macchina da'venti agitata.

Pochi per altro, a riserva di chi le porta, comprendono la materia, la grandezza, e il peso di certe croci, che premono gli omeri de' regolari. Nelle sacre religioni, le quali sono state, sono, e saranno capo del Real Sacerdozio,

 rico-

ricovero de' buoni, e officina di santità, vi sono per lo più superiori virtuosissimi, discretissimi, zelantissimi; ma pure, così convenendo per gl'inescrutabili fini della Divina Provvidenza, alcuni se ne veggono insensati, violenti, indomiti, che sembrano veramente la stolidezza animata, la rabbia con occhi, e la stessa temerità in abito di modestia. Sono certi maravigliosi *misocali*, *e misantropi*, che, masticando scrupoli, e leggi, e, movendo guerra alla pazienza, e alla onoratezza degl' inferiori, hanno procedure di fraticidi; e, come altri disse legiadramente insieme, e con arguzia, pare, che non istudiino su di altro libro, che sul Martirologio, nel quale vanno ogni giorno aggiugnendo novelli martiri. I Filosofi morali dicono, che fra le varie sorte di governi uno de' più perniziosi sia la *Dulocrazia*; io per me credo, che il più dissordinato, e insoffribile sia quello, sotto cui i sudditi sono tanti sventurati *Onoduli*: è questa una voce di greca composizione, e ben facile, ch'è stata, son pochi anni, prodotta per esprimere il disordine di alcuni paesi, ove non passava per ubbidiente a' Superiori, chi non si accostumasse a far da giumento.

Ora un religioso, il quale abbia ricevuto da Dio qualche talento, e ben conosca le leggi della ragionevolezza, e sta sotto un tal governo di tali Superiori, quali amarezze, e angosce non soffrirà egli continuamente? Che dolore, e pena non proverà nel dover litigare avanti giudici di questa fatta, i quali, non dando luogo a' regolari rimedj, che la legge concede a ogni

reo,

reo, lo disprezzino con crudeltà, e violentemente lo discaccino? Grande sarà la sua costernazione, in vedendo così malvagiamente abbandonata la giustizia, e quale mai, se alla violenta ripulsa il Superiore non pago aggiunga mortificazioni, oltraggi, e straordinarj castighi? Ecco là Roma, che, vedendosi sovrastare la sua maggior disgrazia (*a*).

E affannosa per le mancate biade
Ver la soglia sen gia dell' erto Olimpo,

si abbandonò ella al più amaro cordoglio. Prostrata ansante, indebolita, e omai disperata si doleva della sua tristissima sorte; fintantochè giunta alla presenza di Giove potette esporgli la sua sventura, querelandosi piagnente, sommessa, e rispettosa in questi sensi:

(*b*) *Se le mie mura con augurj eterni*
Meritai di segnar, della Sibilla
Se regge il sacro carme, e se ancor curi
La tua rocca Tarpea, o Giove, io vengo
Supplichevole a te; non perchè abbatta
Trionfante 'il mio Console l' Oasse;

B 3 O che

(a) *Claud. de bello Gildon.* & fessa negatis. Frugibus, ad rapidi limen tendebat Olimpi.

(b) *Claudian. loc. cit.*
Si mea mansuris meruerunt moenia nasci
Jupiter auguriis, si stant immota sibyllae
Carmina, Tarpejas si nondum despicis arces;
Advenio supplex, non ut proculcet Oaxem
Consul ovans, nostraeque premant pharetrata secures;

Su-

O che scorran per Sustra di faretra
Armata le mie scuri ; o alle maremme
Rosse l' Aquila io pianti : eran favori
Questi , questi , che prima a me facevi :
Ora io del vitto sol vengo a pregarti ,
Pietà , buon Padre , al popol tuo comparti .

Sembrami di vedere nella stessa positura ciascun religioso , che sia tirannizato dal suo Superiore. Chiuse le porte della giustizia , e della pietà, egli non più regge al dolore ; si dissanima , si soffoga, si macera ; finchè posto, o di persona , o per mezzo di un memoriale al cospetto del suo Signor naturale, del suo Re, ne implora il soccorso , e la pietà con umiltà religiosa , e con quelle parole di Ezecchia (*a*) : *Signore soffro violenza*, *rispondi per me* ; come se dir volesse [*b*) : *poichè non reggo al dolore*, *e soffro violenza* , *tu prendi il mio patrocinio* , *e da protettore difendimi* : esclama al Re , acciocchè, usando del suo dritto di difesa protegga un meschino . Non domanda , che si porti da Giudice, ma da Protettore ; e nello implorare il suo Real patrocinio non chiede il casti-

go

Susa , nec ut rubris Aquilas figamus arenis .
Haec nobis,haec ante dabas: nunc pabula tantum
Roma precor , miserere tuae , Pater optime , gentis .

(a) *Domine vim patior , responde pro me .*

(b) *Cum dolori sim impar , & vim patiar tu suscipe patrocinium meum , & quasi patronus tuere me . Cornel. a Lap. loc. cit. Ezech. cap. 38. comm. in Isai. v. 14.*

go del suo Superiore, ne che si deroghi alla sua autorità, ma solo, che si temperi la sua condotta, secondoche la prudenza richiede, e conviene alle leggi. Ciò per rapporto a' religiosi afflitti, a' quali ognun vede la utilità soda, e pregevole, che reca questa opera. Pari utilità recherà certamente a que' Superiori, i quali, confondendo la religiosa subordinazione colla barbara servitù, usano su gl' inferiori, non di quella potestà, qual' è la loro, livellata dalle leggi, ma di un irragionevole, e tirannico dispotismo. Superiori di tal fatta impareranno colla lettura di questo libro il modo di trattare co' loro inferiori. Apprenderanno, che i sudditi debbono esser ciechi in obbedire, qualora ciechi non sieno i superiori in comandare; poichè altrimente, essendo chi comanda la guida di chi obbedisce, ben si sa, che se un cieco guida un altro cieco, ambidue si dirupano. Siecciteranno essi con questa occasione a voler capire, o almeno a farsi da altri spiegare, quale, e quanta sia la forza del precetto della ubbidienza: quando, e in quali materie si possa ingiugnere: come, e in che si distingua ciò, che viene per necessità di precetto, da ciò, che riguarda la sua maggior perfezione; e tutto il di più, che a questo argomento appartienesi, e che insegnano i Teologi (1), e i Canonisti (2).

 scan-

(1) *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 104. *art.* 5. *quodlib.* 10. *art.* 10. *&* *alibi*.

(2) Al 1. *lib.* delle *decretal. tit.* 33. e al *P. tit.* 17.

Scanseranno in tal guisa, fra gli altri molti inconvenienti, le querele de' sudditi; nè gli obbligheranno, che in privato, e in pubblico loro ripetano quelle parole di S. Bernardo: *Quegli, che professa, promette sì la ubbidienza, non già onnimoda, ma determinata a tenor della regola . . . . dimodochè il superiore non debba sciogliere la briglia alla propria volontà; ma intendere che la regola è quella, che gli prefigge la norma . . . . Il comando adunque, o il divieto del superiore non trapassi i termini della regola: non può allargarla non può ristrignerla. Egli non mi vieti alcuna cosa di quelle, che io ho promesse, ne a me chiegga più di quel che ho promesso. Non accresca i miei voti senza mia volontà, ne gli scemi senza positiva necessità . . . . I superiori pertanto fissino la meta della ubbidienza de' sudditi, secondo i voti delle loro medesime labbra, non a proprio talento; esortandoli a maggior perfezione, non obbligandoli; condescendendo, se la necessità il richiegga, a più rimessa osservanza; ma non mai seco loro rilasciandosi* (*a*).

Vi

(a) *De praecept. & dispens. cap.* 7. e 8. ediz. di Parigi del 1586.

Is qui profitetur, spondet quidem obedientiam, non tamen omnimodam, sed determinate secundum regulam . . . . Ut oporteat eum qui praeest, non fraena suae laxare voluntati super subditos; sed praefixam ex regula sibi scire mensuram. . . Ergo Praelati jussio, vel prohibitio non praetereat terminos professionis. Nec ultra extendi potest, nec contrahi citra. Nihil mihi

Vi sono altri superiori bene intenzionati, e a tal segno in tutte le cose amanti della moderazione, che la vogliono osservare fin nello studio, e nelle lettere. Costoro potranno parimente profittare con questo libro; la cui lettura li condurrà a ben distinguere quelche si richiegga da un visitatore per dissimpegno della sua carica, da tutto ciò, ch'egli, presedendo in visita, possa fare. E' questo un punto in cui spesse volte corre gran confusione, la quale reca seco, e involve mille altri disordini, che divengono maligna peste della osservanza, della concordia, e del decoro.

I superiori medesimi mossi da ciò, che dice l' Autore nel terzo paragrafo della dissertazione, si porranno nella utile, e onorevole carriera dello studio del dritto Canonico. E' vero, che io mai non approverò, ciò, che sull' altrui sentimento l' Autore dice, che i Superiori regolari dovrebbero essere migliori canonisti, che teologi. Se i superiori delle religioni debbono essere, e sono per ordinario teologi, va bene il consiglio, che studiino di più il dritto de' Pontefici; imperocchè un Teologo, che

hi Praelatus prohibeat horum, quae promisi; nec plus exigat, quam promisi: vota mea nec augeat sine mea voluntate, nec minuat sine certa necessitate . . . Ponant ergo Praepositi metam obedientiae subjectorum ex votis labiorum ipsorum, non suorum desideriorum: monentes eos, non cogentes ad celsiora: condescendentes eis, cum necesse fuerit, ad remissiora, non cadentes cum eis.

che non sappia i canoni, non è teologo, o, per lo meno, non lo è consummato, e degno, con cui altri si consigli con venerazione, e fiducia. Chiunque si fa presente l' oggetto della sacra teologia, e tutte le parti, che in se quella scienza comprende, e rifletta indi qual' è la materia del dritto Canonico approverà il mio sentimento; nel quale convengono gravissimi autori tanto antichi, che moderni, colle cui ragioni, e autorità l' ho qualche volta appoggiato. Basti ora per molti, il savissimo, ed eloquentissimo P. M. Cano nel *lib.* 2. de' luoghi teologici, e particolarmente al *Cap.* 6. che dovremmo tenere a memoria tutt' i teologi: me ne ricordo il contenuto; e dell' ultimo pezzo le parole precise, che voglio quì trascrivere in riconoscenza di quanto debbo alla sua dottrina, e in grazia ancora di coloro, che abbian bisogno di saperle, per istudiare con frutto: *La disciplina del dritto canonico è una certa teologia pratica*, *come insegna Alvaro Pelagio de plan. Eccles. 2. art.* 20. *così*, *perchè il fine di quella facoltà è d' incamminare le anime per mezzo delle leggi canoniche alla eterna salute*; *così ancora*, *perchè nel solo volume delle decretali molti casi*, *e articoli si racchiudono utili*, *e necessarj*, *tanto per la direzione delle anime nel foro penitenziale*, *che per governare*, *e regolare le chiese*, *e le cose ecclesiastiche*. *Imperocchè trattasi in quel libro del Battesimo*, *della Sacra Unzione*, *della celebrazione delle messe*, *del matrimonio*, *degli ordini*, *e degli altri sacramenti*, *dello stato monastico*, *della*

one-

onestà clericale, del voto, del giuramento, e altre simili cose, della simonia; dello spergiuro. delle usure; de' furti, e di altri delitti di tal fatta; della irregolarità, sospensione, scomunica; dello interdetto, e di simili pene. Quali cose tutte, se sono da un teologo ignorate, egli, non solo sarà idiota, come lo chiama Innocenzo nel capo ex multa; *ma in molte cose, specialmente intorno alle azioni, e costumi de' Cristiani, egli abbaglierà, e Dio pur volesse, che i teologi, i quali sono nudi del dritto canonico si astenessero di decidere i casi di coscienza, per non esporre in tal guisa a beffa la loro imperizia, quando talvolta rispondono maestralmente di ciò, che mai non appresero da scolari: o avessero almeno la moderazione di consigliarsi co' giureconsulti, per non rispondere, a lor talento indovinando. Che se volessi contestare in quanti errori alcuni teologi per ignoranza del dritto Pontifizio sieno incorsi, mi sarebbe facilissimo; ma è lunga cosa; e il mio discorso altrove si affretta. Teniamo adunque ciò, che si è detto, che la dottrina del dritto canonico è molto necessaria al teologo; tanto più, perchè l'autorità del sommo Pontefice, e de' concilii somministra argomenti propii della teologica facoltà, come ne' due precedenti libri l'ho pienamente dimostrato* (a). Dall' aurea fonte,

---

(a) *Juris canonici disciplina theologia quaedam practica est: ut Alvarus Pelagius docet libro de planct. Eccl. secundo art. 20. tum quia ejus facultatis finis*

te, e puriſſima di queſto autore traſſe la ſua dottrina il gran Pignatelli, il quale nel *tomo* 1. delle ſue conſultazioni canoniche, e nella 147. parla di queſto punto ne' termini medeſimi, ſoggiungendo in oltre con una feliciſſima eſpreſſione, che *il teologa, il quale non ſia canoniſta* fa la ſteſſa figura fra' profeſſori di quella ſacra facoltà, che *lo empirico fra' medici*.

Ma ſi avverta, che per divenir canoniſta non baſta legger gli autori che abbiano ſcritto ſul decreto, e ſu le decretali, o che abbiano dato fuori alcun corpo di conſulte, e deciſioni, ove va-

finis eſt dirigere animas per canonicas leges in ſalutem aeternam: tum etiam, quia in ſolo volumine decretalium multi caſus, & articuli continentur utiles, & neceſſarii tam in conſiliis animarum, & poenitentiae foro, quam in regendis, & diſponendis eccleſiis, & rebus eccleſiaſticis. Agit enim liber ille de baptiſmo, de ſacra unctione, de celebratione miſſarum, & matrimonio, de ordinibus, & caeteris ſacramentis: de ſtatu monachorum; & clericorum honeſtate, de voto, de jurejurando, atque aliis ejuſmodi: de ſimonia, de perjurio, de uſuris, de furtis, & reliquis id genus criminibus: de irregularitate, ſuſpenſione, excomunicatione, interdicto, poeniſque ſimilibus. Quae omnia ſi theologus ignoret, non ſolum idiota erit ut cap. ex multa *de voto Innocentius vocat; ſed in multis, praeſertim quae ad actiones pertinent, et ad mores chriſtianos, allucinabitur. Atque utinam theologi, qui juris canonici ſunt penitus ignari, vel a decernendis conſcientiae caſibus abſtinerent, ne imperiti riſui haberentur, cumde his nonnunquam reſpondent ut magiſtri, quae cum quam, ut diſcipuli didicerunt; vel certe ea eſſent modeſtia*

vadano ammassate tutte, o le più massime canoniche. Uopo è, che si proceda con metodo. Conviene sulle prime studiare le istituzioni canoniche: di poi prendere in mano il Vallense, al quale alcuni non senza ragione antepongono il Gasparro: indi il Doujat, o Biner; e se vi sia agio, e capacità, l'uno, e l'altro. Questi libri, che io chiamo i Prodromi ecclesiastici presentano in compendio una giusta idea del dritto canonico, della sua origine, e autorità, de' fonti ove nasce, de' commentatori, e delle diverse raccolte de' canoni, colla distinzione dell' antichità, e del merito di ciascheduna, insegnano a interpretare le sentenze de' Padri, danno una notizia cronologica de' Pontefici, de' Concilj, delle sacre religioni, e degli scrittori canonici più rinomati. In somma spiegano gli elementi, stabiliscono le regole, ed espongono con brevità e maestria, con giudicio, e con metodo quanto necessiti, e convenga, perchè chi che sia s'introduca nello studio de' canoni con isperanza di profittare.

Per

stia praediti, ut jurisperitos consulerent, ne divinando de sensu proprio responderent. Quod si docere vellemus in quot errores theologi nonnulli ob juris Pontificii ignorationem incurrerint, facillimum quidem esset, nisi esset longum, & alio nostra oratio properaret. Sentiamus igitur id quod positum est, juris canonici doctrinam theologo esse valde necessariam, eo vel maxime, quod summi Pontificis, & Conciliornm auctoritas, quae hujus doctrinae voluminibus continetur theologis argumenta subministrat propria theologicae facultatis: ut abunde duobus ante libris domonstratum est.

Per verità il metodo è, a mio parere, la pietra di paragone di tutti gl' ingegni. Chi ſcrive con metodo fa egli moſtra di una mente capace, e quadra, nella quale, dirò così, ſi chilifichi bene la materia, per eſſere indi ne' riſpettivi e convenevoli luoghi diſtribuita: egli è quello ſcrittore giudicioſo, e deſtro, che, formando chiara idea delle coſe, ſa porgerla altrui diſtintamente e con quell' arte, che il Dottore Angelico (1) dice: ch'è la miglior coſa, che vi è in tutto l'eſſere.

Vengo con ciò a parlare del metodo del noſtro autore. E' molto propio. Nello eſordio galeato, e nel primo paragrafo ſi prepara la ſtrada, ſe mi è permeſſo di così eſprimermi, per paſſare ſenza intoppo al paragrafo ſecondo;ed eſporre il ſoggetto dell'opera, ch'egli chiama il punto critico della ſua diſſertazione. In eſſo nulla vi è a ritroſo, nulla in confuſo, tutto è lontano dall'aria di que' diſcorſi ſconneſſi, che i Franceſi appellano *galimatias*. Egli inſegna tutto quanto conviene, e ove conviene, ch'è la prima dote di ogni ſcrittura. Dirò in breve, che l'opera del noſtro promotore è un corpo bene organizzato; poichè certe piccole diſſunioni, che ſi veggono nelle ſue commeſſure ſono coſe facili a eſſere aggiuſtate un'altra volta, che ſi abbia a formare, ed imprimere.

Lo ſtile da lui uſato, non dirò già, che abbia parentela o ſomiglianza con quello di D. An-

(1) 2. *Contr. gent. cap.* 42.

Antonio Solis. Ma di un sì fatto ſtile egli non aveva biſogno, e neppur convenivagli. Solis ſcriſſe iſtoria, poeſie, e lettere, e appropriò a ciaſcheduno di quegli argomenti il propio ſtile, con quella diſcretiſſima dilicatezza, dovizia, proprietà, e vaghezza, che formano il carattere della di lui dicitura sì ſorprendente nelle ſue opere: che ſe egli aveſſe per avventura ſcritta qualche diſſertazione dottrinale in quel medeſimo tuono, ſarebbe per noi un ſoggetto di riſo quello ſteſſo, che eſigge oggi meritamente la noſtra ammirazione. Lo ingegno del noſtro autore moſtra molta perſpicacia, e s'egli vorrà alquanto applicarſi a ſtudiare ſulle leggi del periodo, e ne' migliori maeſtri della lingua, preſto ſi formerà uno ſtile propio; del reſto egli ſi ſpiega con baſtevole felicità, ed energia: potrebbe ancora leggere attentamente il V. P. M. Fra Luigi di Granata per ritrarre quella maeſtà, e dolcezza con cui ſempre quel ſingolariſſimo maeſtro ſi eſprime. Qualche eſpreſſione avrebbe egli potuto raffinar di più; ma ciò ſarebbe volerlo colpare di un difetto, che i primi uomini hanno giudicato inſanabile. Dir tutto con vaghezza, con vigore, e con grazia ne ſi può, ne pur conviene. Per ciò, che mi dicono alcuni autori, e io in altri oſſervo, non vi è ſtata ancora una fantaſia, che abbia influito ſempre egualmente feconda, ne vi è penna, per valente, che ſia, che non ſi ſtanchi talvolta, e vacilli. E' aſſai più facile il criticare, che lo ſcrivere, ed ella è una infermità letteraria, endemica del noſtro emisfero,

che molti riputati savj, e diligentissimi si vogliano pure dedicare allo uffizio più facile.
Se quello dello scrivere avesse più seguaci, quest' opera poco avrebbe a temere. Eccomi già al pronostico della medesima, ove finalmente mi ha voluto trarre l'Autore. Dico, che al suo libro avverrà ciò che a tutti gli altri avviene. Soffrirà nemici, e troverà protettori: udirà lodi, che lo innalzino, e biasimi, che lo deprimano. E' vero, che quì concorrono quelle circostanze degne di molto riguardo, che io nel principio della mia censura ho rilevate; alle quali tutte, se si farà attenzione, sembrami, che l'autore si debba ripromettere più appassionati, che disaffetti. Certamente sarà sua ausiliare, la numerosa truppa degli oppressi, e malcontenti, a' quali si aggregheranno pure alcuni altri ben distinti soggetti, che hanno praticato lo stesso ricorso. Pochi anni sono conobbi un superiore di particolar merito, che, non potendo sottomettere un suddito indomito, e capriccioso, ricorse alla pietà del nostro Monarca D. Ferdinando VI. che D. G. il quale, avendo tolto quel riottoso dal paese, che col suo ostinato irregolar procedere inquietava, ottenne di farlo ravvedere; e oggi egli è forse un religioso di esemplare osservanza; poichè è piccolo il tratto dal ravvedersi, allo emendarsi. Ora un tal superiore, che si condusse in quella guisa ad imitazione di molti, e che è stato da molti imitato, certo è, che non riproverà il sentimento dello autore; se pur egli non voglia mi-
sura-

ſurare , che non è da credere , la ragione del ſuddito, e quella del ſuperiore col regolo lesbio; onde in pari cauſa non ſia lecito a quegli ciò , che a queſti è permeſſo , e conviene.

Per l'oppoſto ſi dichiareranno contro l'autore, e il ſuo libro congiurati in iſtretta e ferma alleanza tutti que' ſuperiori , i quali vorrebbero impedire ciò che per cauſa loro medeſima interviene. Ma non importa. Conviene per lo appunto mortificargli; fintantoche la veſſazione gli ſcuota , e gli deſti a riconoſcere i loro errori; e ciaſcun di eſſi ſi ponga a ponderare a propia confuſione, e ad altrui eſempio quelle gravi parole del Nazianzeno (*a*) : *Noi fratelli , che , non compiendo a' noſtri doveri , ſoffriamo di mala voglia la poteſtà del Magiſtrato , facciamo per lo appunto , come chi cenſuri il prefetto della paleſtra , mentr'egli ne traſgrediſce le leggi ; o altri che incolpi il medico d' imperito , e azzardoſo , perchè uſi tagli e cauterj ; quando che egli di grave morbo infermo ha biſogno di più aſpri rime-*

(*a*) *Orat.* 17. *Nos fratres , dum officium ipſi deſerentes , Magiſtratus poteſtatem iniquo animo ferimus , perinde utique facimus , ac ſi quis certaminis praeſidem , ut improbum accuſet , quum ipſe in palaeſtrae leges peccet ; aut medicum ut indoctum , & audacem ; quod ſectionibus , & cauteriis utatur , quum ipſe gravi morbo laboret , aſperioribuſque remediis indigeat . Atque haec mihi ad ſubditos, partim monendi, partim conſolandi gratia dicta ſint : mihi inquam pauperi paſtori parvum hunc gregem componenti , & inſtruenti , cum quo gaudente gaudere , & moerente ingemiſcere , paſtoritiae meae legis praeſcripto jubeor ,*

rimedj. E *ciò ſia da me detto a' ſudditi*, *parte per ammonirli*, *e parte per conſolarli*: *da me povero paſtore*, *che queſto piccolo gregge formo*, *e iſtruiſco*, *col quale*, *ch' io inſieme goda*, *s' egli gode*, *ſe piagne*, *ch' io pianga*, *la paſtorale mia legge mi comanda*. Ad alcun dilicato potrà diſpiacere, che ſi ſcriva in lingua Caſtigliana, la quale divulghi, oltre il convenevole, le colpe de' religioſi; la difficoltà è propia; ma riſpondo, che non saprei quali colpe in queſta ſcrittura ſi pubblichino, che non ſieno pur troppo note a' ſecolari, la maggior parte de' quali ben inteſi del procedere, e de' ſuperiori, e de' ſudditi ſogliono nelle affizioni di queſti caritatevolmente ajutarli. Oltrechè il motivo di render la coſa a portata di certi lettori imperiti giuſtifica la condotta dell' autore; del pari, come ſi tollerano certe ſomme morali ſcritte in lingua Spagnuola. Con tutto ciò, io lo prego a ſcrivere in latino la ſeconda parte, ſe vorrà darla alla luce, e allora potrebbe tradurre anche la prima nella lingua medeſima.

Per lo di più, viva pure l'autore ſenza ſcrupolo alcuno. La pace, nella quale io lo aſſicuro di eſſere, che nel ſuo libro, ne anche una ſillaba diſcorde ſia da' Dommi Cattolici, nè contraria alla venerabile immunità della Chieſa, o a' buoni coſtumi, deve renderlo ſuperiore a' timori, che cercano alcuni mal coperti invidioſi, d'incutergli. Vi è gente, e gente ragguardevole, che o ſi figurano i giudici tali, quali eſſi ſarebbero, o non ſanno con quanta indifferenza,

cir-

circoſpezione, ponderazione, e miſura certi tribunali procedano. Proſiegua pure l' Autore a coltivare i ſuoi ſtudj, a ſcrivere, e dare opere a luce, le quali accreditando il ſuo ingegno, e la ſua dottrina, ſervano di cruccio alla invidia, di ſoggezione, e di eſercizio alla mia critica.

Dal mio ſtudio il dì 1. di Maggio dell'anno 1758.

M. Fra Emanuele Bernardo de Rivera.

LICENZA DELL'ORDINARIO

Noi il Dottore D. Gio: Antonio di Santelises Venero Collegiale Ospite nel vecchio di S. Bartolomeo, Maggiore della Università di questa Città, Giudice, e Vicario Generale in essa e nel suo Vescovato &c.

AVendo di nostra commessione il Reverend. Padre Fr. Emanuele Bernardo de Rivera dell'Ordine della Santissima Trinità de' calzati, Ministro che fu nel suo Collegio di questa Università, del suo grembo, e Chiostro, e al presente Cattedratico di S. Anselmo, veduto e riconosciuto il libro intitolato: *Nuovo promotore della Real protezione, dissertazione Teologica-Giuridica-Politica-Regolare-e Critica contra il Salgado e altri in favore dell' autorità, che per le leggi Canoniche, e Regie godono i supremi Tribunali di proteggere i regolari oppressi, e dell' azione, che questi hanno a implorarne la protezione contra le violenze de' loro superiori*, di D. Giuseppe Bernardo Chiros Conte di Prato, e non contenendovisi cosa, che si opponga alla nostra S. Fede, o a' buoni costumi; per quanto a noi spetta concediamo licenza a qualunque stampatore di questa Città di poterlo stampare, senza incorrere in pena. Data in Salamanca a' 22. di Dicembre del 1758.

Dottor Santelises.

Di ordine del Signor Giudice
Bernardo Gaetano Lopez de Hoyo.

PRO-

PROLOGO

A' miei preventivi Antigonisti.

DUe molto rari accidenti sono stati la cagione, perchè, dopo ottenuta la licenza dal Supremo Real Conseglio, sia scorso gran tempo dal principio della stampa di questa opericciuola fino alla sua terminazione. Ne tacerò uno, per corrispondere con carità a chi pure mi ha mancato nella giustizia; e l'altro è stato, poichè un distinto soggetto amico del Reverendiss. Padre Maestro Emanuele Bernardo de Rivera, chiestagli in confidenza la censura, che già ne avea composta, andò di poi con varj raggiri, e pretesti schermendosi di restituirla. Questi avvenimenti nel lungo corso del tempo hanno occasionato, che si sia sparsa una certa idea, o sia una confusa notizia del suo argomento. Quindi contro di essa, e del suo Autore sono nati anticipatamente giudicj i più rigidi, le più aspre censure, presagj i più funesti, e i più avversi affetti, che mai concepir si possano contro uno Scrittore, e le sue produzioni.

Mi spiego con maggior chiarezza. Di que', che già hanno notizia, astratta peraltro, e confusa della mia dissertazione, alcuni dicono, ch' ella miri a rimproverare i superiori regolari, e a rendere libertini i sudditi; altri, che perniciosa è alla disciplina, e al decoro claustrale; altri le pronosticano un terribile fulmine del Santo tribunale; e altri finalmente si dispongono a coo-

perare per parte loro, perchè un tal pronostico si avveri. Io non mi fingo nemici, e di quanto ho detto, ne ho per varie vie sicuri i rapporti. Decida ora chi è indifferente, se coteste censure, e macchinazioni sieno esse conformi alla prudenza, alla carità, alla giustizia. Si potrebbero per avventura prendere più ostili risoluzioni contra le opere di Spinosa, di Molineo, di Puffendorfio, di Volfio, e altre di tal carato, se si vedessero stampare in Ispagna? Mi sembra, che no. Ora io perdono a' miei preventivi Aristarchi la ingiuria, che mi fanno, così sinistramente giudicando della mia intenzione; ma chieggo loro, che non si scordino di quelle parole (a): *Non vogliate avanti tempo giudicare; sintantocchè venga il Signore, che manifesterà gl' interni sensi de' cuori*. Però io li prego, che sgombrino il loro animo, e leggano con riflessione la rassegna, che ora vado a fare della mia opericciuola.

Nello esordio Galeato espongo in generale l' autorità Ecclesiastica, e Regia; le virtù, che debbono osservare gli scrittori, e i censori de' libri; e in ultimo dimostro, che nelle religioni accadono alcune volte, non così sovente, ma nè anche così di rado, come taluni s' immaginano, oppressioni, e violenze gravi, e ancor molto gravi. Questo medesimo tocco qualche volta anche nel proseguimento della scrittura

Tut-

(a) *Nolite ante tempus judicare, quoadusque veniat dominus, qui manifestabit consilia cordium.*

Tutto il compruovo colle autorità de' S. Padri, e degli Autori più classici nelle materie de' regolari, che cito in un numero competente, che pure avrei potuto citare in copiosissimo numero. Si chiama ciò rimproverare i superiori? Se ciò è, si rivolgano contra S. Pier Damiano, S. Bernardo, e gli altri Dottori, ch' io cito. Non sono questi rimproveri; ma è un dire con cristiana ingenuità, che nelle religioni non mancano alcune volte superiori, che commettano violenze, e oppressioni: per la qual cosa la *legge 32. tit. 7. parte* 1. parlando delle ordinarie correzioni dispone: *che, ravvisando gli Abati, o Priori, che i loro sudditi abbiano commessi alcuni errori, comechè leggeri, possono castigarli dando loro discipline a tenor delle regole, o con corree, o con bacchette . . o sieno in ordini sacri, o che nò. Badino bensì, che quando si abbia a disciplinare taluno, il quale abbia commessa cosa per cui lo meriti, ciò non si faccia con animosità, ma solo per castigarlo; e debbano farlo per se medesimi, o darne la commessione ad altri dello stesso ordine, che lo eseguiscano. Che se lo facessero per malvoglienza più, che per ragion di castigo, come esser deve, incorreranno nella scomunica così que', che l' ordinano, come que', che lo eseguiscono*. Vegga chi ha genio la *glossa* di Lopez, e riscontri tutto questo con ciò, che dico nella conchiusione pratica. Dire per l' opposto, che tutti i superiori di tutte le religioni sempre procedano uniformemente alle regole della giustizia, e ca-

rità, sarebbe volere, o sagrilegamente mentire, o da matto vaneggiare..

Ne alle autorità de'Santi Padri rapportate nello esordio si può dare la interpretazione, o l'aria di oratorie invettive, o di aspre riprensioni. Prevengo ciò in grazia di coloro, cui non sien noti, neppure i titoli delle opere, onde quelle son tratte; poichè i soli titoli bastano a sincerare chi gli abbia letti, che esse non sono declamazioni oratorie, ma opere didascaliche, o sieno dottrinali. Quella di S. Bernardo è una lettera a Errico Arcivescovo Senonense: l'altra di S. Pier Damiano è una operetta in cui loda un Abate, perchè ha rinunciato alla badia. Basterebbe peraltro, che si riflettesse a quelle parole di S. Bernardo (*a*) *: mi maraviglio, che alcuni Abati de' monasterj del nostro ordine &c.* citato al *num.* 8. dello esordio; per riconoscere, che la di lui maraviglia potea cadere, sopra ciò che egli realmente ravvisava, non già sopra le sue stesse rettoriche amplificazioni. S. Pier Damiano si serve di pari espressioni; e acciochè non rimanga alcun dubbio al Lettore, senta, com'egli da principio al capo 2. che cito al *num.* 7. dello esordio medesimo (*b*) : *Una cosa osservo in questi novelli Abati, che mi reca*

(a) *Miror quosdam in nostro ordine Monasteriorum Abbates &c.*

(b) *Unum autem video in istis novellis Abbatibus, quod vehementer admiror: qui enim per decem annos, vel eo amplius sub alterius reginine constitutus, ad hanc non potuit pervenire scientiam . . .*

ca somma maraviglia ; imperochè chi per dieci anni, e piu ancora sotto l'altrui governo vivendo, non ha potuto giugnere a sapere, con ciò che siegue nel luogo citato. Gli altri Dottori, ch' io cito parlano in opere somiglianti, e nel medesimo tuono, che i S. Padri.

Il motivo di premettere tutto ciò nello esordio, fu per introdurmi, piantando un supposto, sul quale cader dovesse la dissertazione. Non fu mai, come imprudentemente o malignamente piace altrui di supporre per satirizzare, o rimproverare i superiori: se dapprima non si stabiliva, che nelle religioni accadevano violenze, sarebbe stata inutile briga volerne cercare il rimedio: e ora, se ne accadono, comechè non tanto frequenti, che fra cherici, perchè mai non ha da esser lecito, e utile lo apportarvelo? I medici ne' loro scritti lasciano forse in dimenticanza le malattie meno communi? Anzi che trascurarle, ne sogliono trattare con maggior precisione, e diligenza; imperochè le malattie gravi, e meno ovvie, son per lo appunto le più pericolose, e di difficile curagione. Io protesto avanti Dio, e il Mondo, che il mio pensiero di componere, e pubblicare questa dissertazione non è stato per volere rimproverare a' superiori, e render libertini i sudditi; ma sì bene, per illustrar qualche poco la regia autorità, aprire a questi lo scampo nelle loro necessità, e a quelli porre in vista motivi, che li contengano a dovere, e le giuste regole della loro condotta: ne anche questa dissertazione

può

può essere riputata troppo indulgente per gli sudditi, e ne rendo la ragione, co' Salmaticesi, Peirinis, e Navarro.

Ma la mia dissertazione contiene ella a sorte dottrina, che sparsa non sia per varj libri di moltissimi, e gravissimi dottori? Or come una dottrina medesima sparsa in moltissimi libri non è perniciosa alla disciplina, e al claustrale decoro, e sarà tale posta nella mia dissertazione? Forse, perchè quì è ristretta come in compendio, e il libro sarà più manuale, che gli altri? Non veggo, perchè si abbia a creder così, quandochè sono assai ovvj ancora, e specialmente fra' regolari gli altri libri, ne' quali la stessa dottrina contienesi, come Portel, Fra Antonio dello Spirito Santo, Dubal, Pelizario, i Salmaticesi &c. Non comprendo neppure, come abbia ad esser perniziosa, perchè posta in compendio e ridotta in una certa forma, e chiarezza; nella qual guisa acquista anzi il vantaggio d' insegnare chiaramente e distintamente in quali casi abbia, o no luogo il Real soccorso, e come se ne abbia ad usare. Gli altri autori insegnano soltanto in generale, che lecito sia il ricorso della forza, quando il regolare non trovi dentro la religione altro mezzo per esimersi dalla grave ingiusta oppressione; ma non individuando, quali sieno i casi di cotesta grave ingiusta oppressione &c. possono occasionare, che intesi allo ingrosso da' meno capaci e intelligenti, questi ricorrano indiscretamente senza metodo, nè colla convenevole preparazione, e forse quando

do non sia realmente il caso di ricorrere. Questa dissertazione per l'opposto, specificando le violenze, che accader sogliono fra' regolari, quali, e quando sieno esse, o non sieno degne del Regio soccorso, chiude ogni adito, anche a'meno intelligenti, perchè della dottrina generale possano abusare: che se taluno pure ne abusi, sarà forza di malizia, e di supina ignoranza, per cui questa dissertazione medesima anche è rimedio. Consiste ella tutta in insinuare sobriamente nel 1. paragrafo l'uso della Regia protezione negli antichi tempi verso gli Ecclesiastici, compresi fra essi i monaci; e i varj atti a'quali procedeva. Nel secondo si espone, e si promuove l'autorità, che ha il Principe per proteggere il religioso, e il dritto, che questi ha per difendersi, specialmente col mezzo dell' appellazione, e questa non valendo, con l'altro del Regio ricorso. Circa quest' ultimo punto non dico cosa che da un secolo, e mezzo non sia comunalmente corsa fra gli autori, soprattutto regolari; e riguardo all' appellazione dico ciò, ch' è sentimento quasi universale de' Dottori. Finalmente nel paragrafo 3. e 4. rispondo agli argomenti contrarj; e dò alcune regole per lo buon governo giudiciario monastico, e per l'uso del Regio soccorso.

Mi è giunto in oltre all'orecchio, che taluni de' miei preventivi Antigonisti, anteponendo l'autorità dello esimio Suarez, tenacemente contendano, che a' religiosi di rado l'appellazione competa, e conseguentemente meno il ricorso di

di forza; mi veggo pertanto nell' obbligo di dimostrare, quanto sia conforme la mia dottrina circa l' appellazione de' regolari con quella di questo insigne Dottore. Nel *tomo* 4. della religione al *capo* 11. tratta dell'appellazione de' regolari, a al *num.* 6. assenta per prima conclusione (*a*): *Credo di dover dire, che l' appellazione di se medesima non ingiusta, sia regolarmente vietata a' religiosi, massime a conto di speciali privilegj.* Di poi al *num.* 9. spiega ciò, soggiugnendo (*b*): *Ma poichè col semplice ricorso,*

(a) *Dicendum censeo adpellationem ex natura rei non injustam esse regulariter interdictam religiosis, maxime per specialia privilegia.*

(b) *Quia vero per simplicem recursum sine vera adpellatione non semper satis subvenitur injuriis, quas interim religiosi pati possunt, ideo diximus adpellationem esse regulariter, non vero semper eis interdictam, quia interdum est necessarium medium ad repellendam gravem, & manifestam injuriam: Ut ergo explicemus, quomodo regulariter non liceat talis adpellatio, est secundo dicendum; non satis esse, quod sententia contineat rigorem; nam si totus ille locum habeat sine propria injustitia non habet locum in religioso vox* adpellationis. *Tertio addendum, non satis esse, quod sit dubium, an sententia justa sit, nec ne. Quarto dicendum est, in gravioribus caussis aliquando esse admittendam adpellationem religiosi, servato debito ordine: in communibus autem defectibus, aut correctionibus, quae nec infamiam inducunt, nec acerbam aliquam poenam, vel dolorem, penitus non esse audiendam. Quia tunc talis defensio est necessaria, quia nisi suspendatur sententia, & exequutio, imminet peri-*

so, *senza formale appellazione non sempre si ripara bene per le ingiurie*, *che frattanto possono i religiosi soffrire*; *perciò abbiam detto*, *che per lo più*, *e non già sempre sia loro l'appellazione vietata*, *la quale alle volte è mezzo necessario a rimuovere una grave*, *e manifesta ingiuria*. *Per ispiegare adunque come sia*, *che regolarmente non è permessa questa appellazione*, *diciamo in secondo luogo*, (ed è la sua seconda conclusione) *che non basta*, *che la sentenza sia rigorosa*;

riculum gravis nocumenti, *& fortasse inreparabilis*: *nec jus commune tunc prohibet adpellationem*, *quia jura citata non loquuntur in eo casu*, *in quo aliquod absurdum sequitur contra rationem naturalem*: *& idem dicendum est de quibuscumque privilegiis*, *vel religiosorum regulis*, *quae non prohibent adpellationem*, *nisi a correctione regulari*: *quando autem punitio est gravis*, *& cum manifesta injuria non potest dici correctio regularis*. *Hic casus extraordinarius est*; *vixque potest accidere in religione*, *quod fiant tam graves*, *& manifestae injuriae titulo justitiae*, *& potestatis publicae &c*. *Post sententiam sequi solet adpellatio in saeculari foro*, *in regulari vero audiri non debet*, *nisi Praelatus manifeste*, *& notabiliter excedat modum in regula praescriptum*, *& praesertim in societate est speciale privilegium Pauli III. ut in ea adpellari non liceat a regulari correctione*: *est autem usus*, *ut observetur*, *quando correctio fit secundum ordinationes societatis*, *ut constat ex compendio privilegiorum verbo* adpellatio §. 1. *& ita non admittitur adpellatio ab ordinaria correctione*, *reformatione*, *mandatis*, *& similibus*, *de quibus dicto verbo* adpellatio §. 2. *a sententia autem condemnatoria non negatur*, *nisi sit manifestè frivola*, *vel injusta*.

sa ; imperochè se non contiene in oltre una vera ingiustizia non compete al religioso l'appellazione; e al num. 10. ella è la terza conclusione, soggiunge: *si aggiunge in terzo luogo, che non basta, che sia dubbioso, se la sentenza sia, o no ingiusta*: e al num. 11. per quarta ed ultima conclusi ne: *in quarto luogo si deve dire, che nelle piu gravi cause competa talvolta a'religiosi l'appellazione col dovuto ordine ; ma che per le piu ordinarie, e per le correzioni, che non rechino infamia, ne altra sorte pena, o dolore apportino, affatto non deve essere ammessa*. Dimostra, e spiega ciò con varie ragioni delle quali ne esporrò due sole, per non esser molesto. La prima: *poichè in tal caso una tale difesa è necessaria ; mentre, se non si sospenda la sentenza, e la sua esecuzione, sovrasta il pericolo di grave, e forse irreparabile danno* : La seconda: *Ne il dritto comune in quel caso proibisce l'appellazione, non parlando le citate leggi* (si riferisce a varj testi, che ha citati antecedentemente) *del caso, che porti seco qualche assurdo contra la ragion naturale : e lo stesso deve valere per qualsisieno privilegj, e regole religiose, le quali non proibiscano l'appellazione, se non che dalle correzioni regolari, e, quando è grave il castigo, e con manifesta ingiuria, non puo chiamarsi correzione regolare* : Vero è, ch'egli a fine di conciliare questa sua quarta sentenza, colla prima soggiugne : *Questo è un caso straordinario, e appena sembra, che avvenir possa in una religione, che sì gravi, e ma-*

ni-

nifeste ingiurie s' inferiscano sotto il manto della giustizia, a della legittima potestà &c.

Ma a ciò si risponde da me nello esordio. Oltrechè sembra ancora, che ciò non combini bene coll' uso, ch' egli nel *libro* 10. del governo della società al *capo* 12. rapporta della sua religione, non ostante, ch' ella si regga con monarchico governo, così scrivendo al *num.* 34. *Dopo la sentenza suol seguire l'appellazione nel foro secolare: ma nel regolare non deve essere ammessa, se non che il superiore abbia manifestamente e notabilmente ecceduti i termini della regola; e specialmente nella società vi è particolar privilegio di Paolo III., per cui in essa non è lecito di appellare dalla correzione regolare. L'uso è, che ciò si osservi* (si notino le seguenti parole) *quando la correzione corra secondo le regole della società, come rilevasi dal compendio de' privilegj alla parola* appellazione *paragrafo* 1. *e così non si riceve appellazione dalla ordinaria correzione, riforma, mandati, e cose simili, di cui si parla nella citata parola al paragrafo* 2. *Ma per l' opposto non si nega da sentenza condannatoria, se non che l' appellazione sia notoriamente frivola, o ingiusta.* Questo ultimo sembra, che non bene si accordi colla terza conclusione sopra rapportata. Del rimanente, tutto ciò, che si è allegato di questo insigne Dottore concorda bene colla dottrina circa le appellazioni de' regolari da me esposta.

Da questo dritto, che i regolari hanno all' ap-

appellazione sorge necessariamente, come per gli cherici, il dritto al ricorso di forza, quando, il superiore, non ammettendo la legittima appellazione, non rimanga loro altra via per sottrarsi alla violenza; col solo divario fra i cherici, e i religiosi, che a quelli compete l' appellazione in casi, e cause per cui a questi non è permessa; imperochè il cherico puo bene appellare, anche se la sentenza sia di dubia giustizia, e quando neppur sia ingiusta, ma rigorosa: il religioso da queste tali sentenze non puo appellare, come anche dalle correzioni, e mortificazioni ordinarie non troppo giuste, e ingiuste ancora, se non apportino grave molestia, macchia, o infamia, secondo le regole, e costumanze della propria religione; per esempio, digiunare un giorno, o un altro a pane, e acqua, fare esercizj &c. come tutto l'ho esposto nella dissertazione: e sebene lo insigne Suarez non sostenga espressamente, ma inclini solo qualche poco a favorire la licitezza del ricorso di forza per gli regolari; non perciò senza la di lui autorità è men salda la sentenza, ch'io promuovo. A di più degli autori, che già cito nella dissertazione, i quali, o la sostengono apertamente o assai chiaramente la favoriscono, vengo ora per dissinganno de' miei Lettori preoccupati ad appoggiarla con nuovi sodi sostegni di autorità, di ragioni, e di esempj.

Oltre i moltissimi autori citati nella dissertazione, porta la mia oppinione Donato ben conosciuto per la sua opera *Canonico-Regolare*

in-

intitolata *Prattica regolare tom.* 1. *tratt.* 10. *quest.* 43. Michele Tanardo *part.* 3. *cap.* 31. *del direttorio Teologico*. Passerino *capo* 2. della *elezione*: tutti e tre religiosi Domenicani. Silveira Carmelitano calzato ne' suoi opuscoli morali. Vanespen *part.* 1. del dritto *tit.* 28. *capo* 4. *ultim. num.* Torresiglia Cappuccino *tomo* 2. *delle consulte*, e nel *primo memoriale diretto a Innoconzo IX. trattato* 1. *punto* 7. *num.* 105. ove trascrive le parole di Portel. Pitonio Giureconsulto Romano discettazione 155., il quale cita molti autori, e decisioni. Gl' Illustrissimi Villaroel Agostiniano in due, o tre luoghi del suo *governo pacifico*, e Araujo Domenicano nelle sue *decisioni parte* 2. *dello stato civile disputazione* 4. *difficoltà* 5. *num.* 8. ove leggesi, ch' egli consigliò una Badessa Cisterciense, e le sue monache, che si valessero del mezzo del ricorso alla Cancelleria per opporsi alle procedure del lor generale (a): *o pure per mezzo del ricorso di forza; cioè, ricorrendo al Regio tribunale, o sia alla Cancelleria, formando querelam* (il latino dice *querelam* dovea dir *querimoniam*) *per sì fatte violenze, perchè le emendi, rimettendo le cose nel loro stato primiero, sino a che si ricorra alla Sacra Rota*. D. Antonio di Castro nella sua seconda allegazione a' numeri 111., e

D 112.

(a) *Aut etiam medio recursus per viam violentiae; hoc est, recurrendo ad Regium tribunal, sive Cancellariam, formando querelam de hujusmodi violentiis, ut eas auferat, & reponi faciat, dum recurrunt ad sacram Rotam.*

112., e il Signor Solorzano nel libro 3. del *governo delle Indie* al *capo 26. num.* 34. dice, parlando delle stesse cause di visita, e correzione, che li visitatori generali, che di Spagna vanno in quelle provincie presentano a' Vicerè, e alle Corti le patenti, e istruzioni, che seco portano approvate dal Supremo Real Conseglio delle Indie, e che ciò fatto, essi non s' ingeriscono negli affari della visita e correzione de' regolari; soggiugnendo bensì (*a*): ma *Sevaglio insegna* (e ne cita alcuni luoghi) *come ciò si abbia a praticare, cioè, che non proceda quando alcun grave eccesso nella suddetta correzione e visita intervenga; imperocchè, siccome in tal caso è lecito a' regolari di appellare dalle sentenze de' loro visitatori, e superiori, così del pari sarà lecito d' implorare il Regio soccorso nelle Reali Cancellerie, e proseguire, secondo quel che più diffusamente nello detto di sopra in questo libro degli altri visitatori ecclesiastici nel fine del capo* 8. Ne' sensi medesimi si spiega nel *libro* 2. della Politica Indiana al *capo 26. num.* 21. sebene egli nel primo passo soggiunga, che

rare

(a) *Quod tamen, qualiter practicandum sit, ostendit Zevallus, nimirum ut non proeedat, quand gravis excessus in tali correctione, & visitatione intercedit; quia tunc, cum licitum sit regularibus a sententiis suorum Visitatorum, vel Praelatorum adpellare, ita & licebit Regium auxilium in Regalibus Cancellariis implorare, & prosequi, juxta ea, quae de aliis visitatoribus ecclesiasticis latius dixi supra hoc libro cap. 8. in fine.*

rare volte abbia ammessi tali ricorsi, e poco dopo, ch' egli in simili rincontri procedeva con molto riguardo. Il Signor Salsedo, sebene incarichi a' ministri di procedere con circospezione, sta anch' egli a mio favore nel *libro* 1. della legge Politica al *capo* 12. in diversi *num.* e massime nel 90.

Sembrami, che non sarà male a proposito di aggiugnere a questi autori il parere di dieciotto Padri Maestri della Città di Vagliadolid, i quali nell' anno 1720., consultando sopra un ricorso dato nella Cancellaria da un superiore regolare della nominata Città per violenza, ch' egli supponeva di aver sofferta dal suo generale, concordemente risposero, che lecitamente avea usato del ricorso: la quale consulta nello anno stesso fu in Vagliadolid impressa; ne io ho avuta la sorte di vederla, se non quasi stampata già la mia dissertazione. Tacerò il caso della consulta, perchè altri non se ne possa dar per inteso, e ne trarrò soltanto quelche confà per appoggio della mia dottrina.

Il primo, che rispose fu il Rev. P. D. Diego Vitus Gesuita, il quale dimostrò, e adornò il suo sentimento con molto valore, ed eruditamente: intanto, tralasciando ciò, che sebene faccia al mio assunto, pure non è necessario, ne trascriverò solamente quel, ch' è preciso. Dic' egli adunque: *Non è permesso ad alcun religioso di appellare nelle cause di correzione, e di regolare osservanza dalle sentenze, de' precetti, e mandati, ne dalle censure degli ordinarj su-*

periori, *semprechè essi procedano conformemente alle leggi*, *regole*, *e costituzioni del loro ordine*; *ma*, *se il superiore ecceda nel modo di correggere*, *o ne' suoi precetti si distacca dalle leggi e costituzioni*, *è lecito al religioso e permesso di appellare della gravezza*, *e del precetto del suo superiore*; *e questi ammetter deve l'appellazione per ambidue i suoi effetti*, lo dimostra colli medesimi testi canonici, che io nella mia dissertazione ho allegati; e indi prosiegue al *num.* 6.: *Se la causa non è di visita*, *correzion di delitto*, *trasgressione di regola*, *o osservanza regolare*, *ma circa altri affari quistionabili e litigiosi si può lecitamente appellare da' precetti*, *dalle censure*, *e sentenze del superiore*, *ed egli deve accettare l'appellazione per ambi gli effetti*.

Tutto ciò supposto, *e quel*, *che oggi non può recarsi in dubbio*, *generalmente parlando*, *che sia lecito il ricorso per causa di forza e gravezza al Re*, *o al suo Tribunale nelle cause ecclesiastiche*: *di che sarebbe temerità*, *e manifesta inconsideratezza dubitare per tutte le cause ecclesiastiche*: corrobora i suoi supposti con nerbo, ed erudizione, proseguendo a dire: *E' vietato a tutti i Tribunali inferiori al Real Consiglio per la legge* 40. *nel libro* 2. *al tit.* 5. *della compilazione il conoscere per causa di forza o gravezza in cause di visita*, *e correzione de' religiosi*; *poichè* (si noti la causale) *esse regolarmente non sono appellabili*, *ne anche a' medesimi superiori di dentro*, *ne di fuori della religione*. Continua al *num.* 69. *ma per le altre cause*

me-

meramente civili *delle comunanze religiose &c. non vi è nel dritto canonico, o civile, testo, nè legge, che vieti a' religiosi con più specialità, che non agli altri ecclesiastici, il ricorrere per causa di forza, che soffrano da' loro Provinciali, o Generali; e però anderanno essi cogli altri ecclesiastici, nel potere lecitamente, o nò, tutti del pari ne' medesimi easi, e cause, ricorrere: di che ne daremo varj esempj; sebene*, soggiunge, *corre pratica in virtù di particolari istruzioni, e ordinanze, che nelle mentovate cause de' regolari, per esser cause entro il chiostro, non si accordi il ricorso per causa di forza, se non che a' Signori del Real Conseglio: Quindi è, che gl'inferiori Tribunali non ispedíscono, senonche provvisioni, o sieno carte di prego rimissive a' Signori del Real Conseglio, come nel caso della consulta si praticò: ne ignora il Reverend. P. Emanuele, che il medesimo si praticò ancora in tempo di un suo antecessore, essendo superiore di questo monistero il Reverend. P. Carrera, che oggi dimora in questa Città; ed in altro caso, che di nuovo occorse, ottenne egli provvisioni di questa Real Cancelleria, e gliela inviò a notificare per mezzo di un altro religioso suo suddito, che oggigiorno abita in Zamora; senza, che di ciò si fosse dato per offeso quel Reverend., come molto dotto, ch' egli era (era uno de' primi maestri, che allora avea la Università di Salamanca) e tanto meno pensato avesse di processare il nominato P. Carrera a conto di un tal ricorso, il quale certamente fu dato in circostanze*

meno urgenti di quelle che son corse nel caso della consulta. Riferisce indi altri esempj, che per brevità io tralascio; non posso tralasciar bensì, che avendo usata la maggior diligenza per risapere, se vi erano le istruzioni e ordinanze, ch' egli accenna senza individuare, mi hanno assicurato gli odierni Signori Uditori di Vagliadolid, che nella Cancelleria di questa Città non vi sono, ne vi è di esse contezza alcuna, e però io non comprendo, come sia nata da una tale notizia, di cui non trovo neppure un rastro in altro autore.

Conchiude il Rev. P. Vitus la sua risposta, soddisfacendo agli argomenti, e facendosi carico delle Bolle, ch' io pure mi ho posposto in contrario. Si uniformarono al di lui parere, e lo sottoscrissero i Reverendi PP. Maestri della Compagnia, Francesco Valenza Rettore del Collegio di S. Ambrogio; Michele de Sagerdoy Cattedratico della prima di quel Collegio, il quale dimora oggi in Salamanca, e Ferdinando Portocarrero Cattedratico di Visperas.

Separatamente e indipendentemente dal Rev. P. Vitus rispose più brevemente, ma, a mio giudicio con più forza, ed erudizione, il Rev. P. Fra Emanuele Perez de Chiroga Minore osservante ben noto per gli suoi sensati scritti contro lo Illustrissimo Godoi. Egli, supposta la distinzione fra il ricorso per causa di forza, e l'appellazione dice al *num. 6.* del suo parere: *che questa era cosa per se certa, e stabilita, ne mai da porsi in consulta, massime fra uomini*

dot-

dotti, i quali comprendono la vera natura di una mera difesa naturale, e tutta stragiudiciale: quella, ch'è attaccata alla sovranità del Principe, qual Padre, e tutore della Repubblica; raccomandata per Dritto Divino, naturale, e positivo, civile, Canonico, e Regio; inseparabile dalla Corona, e innegabile a qualsisia vassallo; praticata quasi per tutti i Regni di Europa; difesa da tutti i teologi, moralisti, canonisti, e giureconsulti, che ne han compresa la vera, e pura naturalezza, e per ultimo usata da tutti i timorati Ecclesiastici, non men regolari, che secolari. Compruova il suo sentimento con molti di questi Autori, ch' io ho citati, e con Feliciano di Vega Arcivescovo di Lima nel capo 3. de' giudicj, con un passo della vita di S Ignazio di Loyola scritta dal P. Gio. Maffeo, e con altri documenti. Allega l'esempio, che Pitonio rapporta avvenuto in Vagliadolid nell'anno 1713. di cui io fo menzione: quello avvenuto in Granata, di cui parla D. Antonio di Castro nella sua seconda allegazione da me citata: un altro, che dice rapportato dal Cardinal de Luca al *tomo* 4. *disc.* 12. e finalmente rammenta un altro ricorso dato nella Cancelleria di Vagliadolid nell' anno 1705. e termina, dicendo: *questi esempj ho prodotti: ve ne sono stati pure infiniti altri, anche circa elezioni*.

Stabilita in tal guisa generalmente la licitezza del ricorso, dic' egli, che i nostri Monarchi Cattolici avocarono dalle Cancellerie e Corti al loro Consiglio la cognizione delle violenze

per le cause di visite, e di correzione de' regolari; rimanendo loro anche per queste lecito il ricorrere al Supremo Real Conseglio, quando un superiore ecceda: aggiugne di più al *num.* 35. *che se qualche costituzione regolare vi fosse, che proibisse un tal ricorso, sarebbe irrita e nulla, come al dritto naturale contraria*; e al *num.* 45. *che al sudetto ricorso non si può nè tacitamente nè espressamente rinunciare*. Cita Salgado ne' luoghi, ove io lo cito nella dissertazione; cita Antunez della donazione al *tom.* 1. *tit.* 2. *cap.* 31. *num.* 19. 20., e 21. e finalmente conchiude in questa guisa: *devo pur dire, che sì gran temerità sarebbe di chi contrastasse la licitezza del ricorso, che, offendendo egli la maggior regalia del Sovrano, commetterebbe delitto di lesa Maestà, secondo che con altri molti dice Caponio al tomo* 1. *delle discet.* 31. *num.* 10. colle seguenti parole: *gl' inferiori, i grandi, e i Superiori, che impediscano a' sudditi, e vietino di ricorrere a' Principi, incorrono nel delitto di lesa Maestà* (a): *converrebbe pertanto, che il Supremo Real Conseglio di Castiglia castigasse coloro, che contrariano questa regalia, e grande sovranità, a tenore di quanto si è disposto nelle leggi, e ne' reali decreti leg.* 80. *lib.* 2. *tit.* 5. *della compilazione*.

Approvarono, e sottoscrissero questo parere i Rev. PP. Maestri del Convento di S. Agostino Fra

---

(a) *Inferiores, Principes, vel Praelati impedientes, & prohibentes subditos, ne recurrant ad Principes superiores incidunt in crimen lesae Majestatis.*

Fra Pietro Terau Exvisitatore e Priore: Fra Giuseppe del Rio: Fra Gio: Alvarez Calderon, e Fra Bernardo Barcina, del Collegio degli osservanti della Santissima Trinità; i PP. Dottori Teologi Fra Atilano Perez Artojo Ministro; e Fra Alfonso Martinez, quegli Cattedratico di Filosofia, e questi di Sacra scrittura, nella Università di Vagliadolid. Sottoscrisse in seguito il parere il Rev. P. Dottore in Teologia e Cattedratico di Filosofia nella medesima Università Fra Giuseppe Andrea Garsia Carmelitano calzato, e nel sottoscriverlo si espresse nella guisa seguente: *Io credeva di sicuro, che più non fosse quistionabile, se i regolari ricorrer potessero al Re, o al Principe in caso di notoria violenza, o gravezza, soprattutto di quella, che mira a vulnerar la legge, o attenta di togliere altrui il beneficio, e l'officio, che posside, o a cui si trovi legittimamente eletto; poichè per dileguare un simil dubio, nel passato anno* 1715. *il Dottore D. Michele Garzia Salon* (era riputato il migliore Avvocato, che fosse a suoi tempi nella Cancelleria di Vagliadolid) *allora Cattedratico di testo in questa Regia Università dette alle stampe una scrittura* (non l'ho potuta avere, per quanto l'abbia ricercata) *in sedici carte in foglio in data de'26. Aprile, nella quale diffusamante ed eruditissimamente, come sempre suole, dimostra la licitezza di questo ricorso.* Cita di poi per appoggio del suo sentimento Silveira, e Lezana ne' luoghi da me citati.

Con pari energia esposero il lor parere i PP.

PP. Cherici minori Francesco Montero Dottor Teologo, Cattedratico di Filosofia nella sudetta Università, e Domenico Pietro oppositore alle sue cattedre, e Lettore di Teologia nel suo Collegio; poichè essi in conferma della precedente risoluzione soggiunsero: *che sebene le altre rinuncie a mangiar carne &c. sieno lecite, quella a questo ricorso non si può giustificare; imperochè i Certosini rinunciano senza pregiudicare alcun terzo, e questa racchiude il pregiudicio della regalia, che non se le può riferire*. Li PP. Mercenarj Calzati Fra Emanuele Erriquez Dottore in Teologia, e Cattedratico di prima nella mentovata Università, e Fra Francesco Ovagno, e Muniz Maestro qualificatore del S. Officio, Cattedratico di Teologia, e Commendatore attuale approvarono parimente e sottoscrissero i soprascritti pareri.

Il P. Maestro Fra Antonio di S. Pietro Exabate, e Proccurator generale di S. Bernardo, conformandosi con tutti gli altri, giudiciosamente aggiunse: *se il Reverendissimo P. Generale si fa egli lecito di dinegare l'appellazione nello effetto suspensivo, impedendo che il Rev. P. N. N. prosiegua la causa ne' Tribunali della religione, nella forma, che le costituzioni Apostoliche, e le leggi della religione medesima prescrivono; sarà del pari lecito al Rev. P. N. N. di prendere tutti i possibili mezzi per proseguirla nella forma dalle sudette costituzioni prescritta, e liberarsi dalla vessazione*. Per verità il volere, che all'oppresso religioso non sia lecito di ricorrere

alla

alla Real protezione, quando non gli rimane altra via per iscampar la violenza, egli è in buon senso volere abilitare il superiore allo illecito, e negare al suddito il giusto.

Coronarono la consulta i RR. PP. Domenicani Fra Domenico Bustamante Maestro, ed Exprovinciale, e Fra Luigi Alvarez de Santa Rosa Dottor Teologo, e Cattedratico di S.Tomaso nella sopranominata Università; ed essi in conferma del parere del sensato Padre Chiroga citarono Farinaccio al *tomo* 1. *cons.* 68. *num.* 14. Pegna, e il suo Passerino, e allegarono di più il decreto della Congregazione de' regolari dell' anno 1715. approvato da Clemente XI., con cui fu dichiarato, che i vocali del suo Convento di S. Paolo per esser ricorsi a causa di forza alla Cancelleria, e indi al Conseglio non erano incorsi in censura, ne alcuna pena, non ostanti in contrario le Bolle di Bonifacio IX., Leone X., e Giulio II., le costituzioni, e gli atti de' loro capitoli generali, e provinciali; e poichè in compruova di ciò rapportano alcune parole di Pitonio nell' allegazione, che questi fece per que' vocali, del tutto a proposito per disinganno de' miei antigonisti, voglio io quì trascriverle: *Sappia chi scrive per la parte opposta* (io rivolgo le stesse parole a' miei contrarii) *che il Re non istende la mano nell'altrui messe, e ne' ricorsi non usa alcuna giuridizione; ma colla sua potente, e veneranda mano sta avanti alla giustizia; favorisce l'oppresso; difende dalle ingiustizie, come a lui si conviene, i vassalli, i quali*

quali tutti, o esenti, o non esenti, sono sotto la sua Real protezione: protegge i canoni, i qual dispongono, che alle giuste appellazioni si debba deferire, e che sia punito chi non vi deferisca, e al *num.* 40. *chi scrive in contrario a questo ricorso nella forma espressata, e come in pratica corre, nega egli i Concilj, i SS. Padri, i sacri canoni* (ne cita alcuni) *il dritto, e naturale, e civile, la numerosità, non meno, che l'autorità de'Dottori, e finalmente la pratica istessa* (*a*).

Quì termina il consulto de' riferiti PP. Maestri, le cui sole ragioni accoppiate alle loro autorità bastavano a dare una rispettabile probabilità alla dottrina della mia scrittura, la quale, come vedrà chi ne faccia lo esatto confronto, più oltre di quello non si estende. Mi dicano ora i miei Zoili, o Aristarchi: una dottrina cotanto autorizata, fondata, e tante fiate praticata può esser ella perniziosa alla disciplina, e al regolare decoro, e meritare, che sia rivelata al San-

---

(a) *Sciat ex adverso scribens, quod Rex non mittit manum in messem alienam, nec in recursibus exercet aliquam jurisdictionem, sed potentem, & venerandam manum mittens, justitiae consulit, gravato favet, vassallos, quos tam exemptos, quam non exemptos, sub Regia protectione habet, tuetur ab injustitiis, quod Regi incumbit... Canones protegit, quibus disponitur justis adpellationibus deferendum esse, & non deferentes puniendos* e al n. 40 *ex adverso scribens circa recursum sic explicatum, & ut in praxi, negat Concilia, SS. PP. sacros canones, jus naturale, & civile, numerum, & auctoritatem DD. & adhuc ipsam practicam.*

Santo Tribunale, perchè ne sperimenti i suoi giusti rigori? Mi sembra di sentire taluni rispondere (come per sicure vie mi è pervenuto all'orecchio) che per quanto la dottrina per se medesima sia tale, il promuoverla pure, come io so, esponga i regolari a maggior suggezione di quella che si conviene all'autorità secolare: altri sento, che dicono, che per gli ricorsi de' religiosi, si renderanno pubbliche per mezzo a' secolari le brighe de' religiosi medesimi con discapito della loro riputazione. Alla prima difficoltà rispondo con S. Bernardo nella lettera 42. nella fine: *Dispregiate i secolari? Non vi è alcuno più secolare, che Pilato, avanti cui si presentò pure il Signore per essere giudicato . . . quando, che Cristo confessa, che la potestà del Preside Romano, per la disposizione del Cielo, anche sopra di se si estendeva* (a). Molto appetisce la indipendenza chi sdegna la dovuta subordinazione alla Reale autorità, o che cerchi diminuirla, o da quella esentarsi: sentimenti poco, o nulla convenevoli alla umiltà religiosa. Lo eccesso di dipendenza potrebbe esser nocivo: ma io credo, che ne sia più pernizioso il difetto. Facile sarebbe di riferire molti funesti esempj, che questo negli andati tempi produsse, che per altro è superfluo rammentare, mentre che i ri-

fles-

(a) *Saecularitatem contemnitis? Saecularior nemo Pilato, cui Dominus adstitit judicandum . . . . Cum Romani Praesidis potestatem Christus super se quoque fateatur fuisse coelitus ordinatam.*

flessivi possono bene avvertirne degli altri, che, come dicesi volgarmente ancora grondano sangue; e più se avranno la profittevole curiosità di leggere i capi del Signor Solorzano citati di sopra. Più subordinati e soggetti alla Reale autorità si mantennero gli Ecclesiastici ne' tempi antichi come si può vedere eruditamente rapportato dall' Illustrissimo Pier di Marca nella storia della giuridizione Pontifizia; pure giustamente possiamo invidiare la loro virtù, e la stima, che tanto per esse, che a conto del loro stato ne fecero gl' Imperadori medesimi.

Rispondo alla seconda difficoltà, così ragionando: nel Regno di Aragona, come scrisse il P. Dottore Errichez, il quale morì nel principio del passato secolo, i regolari usavano del ricorso per causa di forza, o di un'altra tale diversa forma per ottenere da' Regj Tribunali la provisione, che pendente l'appellazione nulla s' innovi, e ciò, anche nelle cause di visita, e di correzione. Mi dicano ora i miei Antigonisti, se la disciplina regolare, e i religiosi abbiano perciò sofferti in quel Regno i dagni, che obbiettano; e se per l' opposto in quello di Castiglia, ove, a dire del medesimo Errichez, non era in uso il ricorso, come nell' Aragona, godono essi qualche notabile miglioria: credo, che confesseranno, che nò: che se vogliano pure asserire, che sì, si accingano a dimostrarlo; mentre io stringo vi è più in questa guisa il mio ragionare. Erano senza dubbio meno frequenti prima, che oggi non sono, i ricorsi de' regolari al Conse-

glio

glio da' loro superiori, e dal Nunzio, allora che i Nunzj, e il Fiscale di quel Tribunale eseguivano ciò, che dice la *legge* 80. al *lib.* 2. *tit.* 5. si vede forse perciò oggi qualche notabile decadenza nella disciplina, e nel decoro dello stato regolare? Non certamente, e s'ella vi è, i miei contrarj l'additino. Più, gli esempj reiterati de' ricorsi alle Canecllerie, che nella dissertazione, e maggiormente in questo prologo ho mentovati, hanno essi cagionato rilasciamento nella disciplina religiosa, disdoro, o discredito delle religioni, o de' conventi, ove sono accaduti? Di due de'più insigni di Vagliadolid io posso, anche con giuramento, assicurare il contrario, uno è abbastanza già noto; e l'altro è quello della consulta rapportata, e in cui fra non lungo tratto di tempo vi furono tre, o quattro ricorsi come dice il P. Vitus. Ambidue non pertanto son tenuti in quella Città per la loro religiosità, e dottrina in sommo rispetto, e venerazione.

Lasciamo pure i pregiudicj, e certe soverchie dilicatezze, e confessiamo sinceramente, che la potente, e temevole mano del Re è il più valido mezzo del Mondo per contenere nel lor dovere superiori, e sudditi. Quelli, sapendo, che i sudditi, se loro ingiuria si faccia, hanno alla mano il pronto espediente, ed efficace del ricorso, senza che s'involgano nella somma difficoltà di ricorrere al lor Generale tanto discosto, o s'impegnino nella somma spesa, e forse non minore difficoltà di ricorrere a Monsignor

Nun-

Nunzio, si conterranno: e il suddito, non ignorando dall' altro canto, che, se ricorre senza giusta causa gli avverrà di peggio, poichè sarà rigettato da' giudici,. e condannato alle spese, che, se non può soddisfare, saranno da' superiori commutate in pene spirituali, e corporali, si rimarrà egli di ricorrere a capriccio. Ben sò, che quando si fanno ricorsi, e cose simili ne' chiostri avvengano, per dentro di essi, e per fuora sene mormora, e si discorre in privato, e anche in pubblico, e nasce un certo scandalo; ma di costoro, che fanno tante meraviglie, e si vogliono scandalizzare si verifica ciò che dice Peirinis con San Bonaventura de' *sudd. quest.* 4. *cap.* 10. nell' appendice (*a*): *si debbono reputare mentecatti, e ignoranti coloro, i quali credono, che nelle religioni non vi sieno cattivi, e se ne veggono alcuno si fanno il segno di Croce* . . . . . dice S. Bonaventura: *lo errore, o la imprudenza di taluno non deve essere estesa a altri, ne alla communità intera, e chi diversamente tiene, palesa egli stesso la sua sciocchezza, che non sa affatto nulla.*

Io dimando, non accade forse la stessa cosa per gli ricorsi, che si fanno al Conseglio, o al Nun-

(a) *Ignorantes & Margites sint, qui putant in religionibus nullum improbum reperiri, quem si videant, se signo Crucis signant* . . . . Onius itaque delictum, seu indiscretio non debet ad omnes, nec ad singulos retorqueri; & qui aliter sapit, ipse suam insipientiam manifestat, quod nihil omnino sapit.

Nunzio, e fin anche a' Generali, e a' Provinciali medesimi? Certo, che sì! ne però la disciplina regolare si rilascia, o si discreditano presso la gente prudente le comunità; la disciplina rinvigorisce piuttosto, e si rimette; poicchè così si contengono ne' lor doveri, e son castigati superiori, o sudditi, attori, o rei, ch' essi sieno; e tutti gli altri al loro esempio si avveggono.

Durano per qualche tempo i discorsi di tali brighe; ma non prima queste finiscono, che quelli son già cessati; e finalmente si manda tutto in dimenticanza: restano non pertanto i frutti della giustizia non solo fra le parti medesime, che fra gli spettatori, i quali, secondo a chi sia toccata la peggio, o superiori, o sudditi rimangono imparati, e avvertiti. Di tanti incontri, e intrighi più indecorosi a questa, e quell'altra religione, o comunità, che accaduti sono, non dico ne' secoli andati, ma negli anni, che corrono del presente, niuno già se ne ricorda, fuorche gli uomini savii, e letterati. De' riferiti ricorsi fatti in Vagliadolid appena ora ne ha memoria tal uno, o tal altro, ne della gente volgare; del resto sono andati in dimenticanza; ed è rimasto il frutto della giustizia. Ma non sono i ricorsi che propalano una violenza, oppressione, discordia, o contesa grave, che avvenga talvolta fra regolari; essa da se medesima esce fuori del chiostro, e il peggio è, che, corre più facilmente fra le persone volgari, che fra le savie, e ragguardevoli, e perchè quelle sono per se più

cu-

curiose, e così ancora, perchè con esse i regolari medesimi con meno suggezione si sogliono confidare. Io ogni dì mi raffermo viepiù nel mio sentimento, che s' impedirebbe, che non uscissero alla luce del Mondo tutti i maggiori difetti de' regolari, se nel nascere le contese, e le violenze, la Reale autorità s' intramettesse col convenevol riguardo a smorzarle. Certamente, che in una certa religione, se i sudditi non fossero stati cotanto oppressi da' superiori, non avrebbe gettate sì profonde radici un pernizioso male, che ridondò principalmente in danno di questi, e che seco portò lagrimevoli conseguenze: la cui decadenza fu accagionata all'ambizione de'Superiori, e alla oppressione de' sudditi dal Generale della Religione medesima in una lettera a Benedetto XIV. Se nel fatto di cui parla D. Antonio di Castro nella seconda allegazione, e Barbosa, se non erro al voto 471., e intorno al quale fu scritto un libro in lingua Castigliana, si fosse intromessa la Cancelleria di Granata, a richiesta del Padre Provinciale, che usciva di uffizio, la quale se ne trattenne per lo motivo, che assegna lo stesso di Castro, si sarebbero prevenute le funeste, e scandalosissime conseguenze, che ne seguirono. Lo stesso dico per altri fatti, che potrei riferire; ma questo prologo va ormai troppo in lungo.

Disinganniamoci: la connivenza, la dissimulazione, che non cura di dar riparo a' difetti delle comunità, perchè non tralucano, ella è una len-

lenta cancrena, e una peste. Vorrei, che i miei antigonisti rifletteſſero a ciò, che con S. Bonaventura *al capo 3. delle ſei ali Serafiche* dice Peirinis nel luogo già citato (a). *Il divario fra le Religioni Oſſervanti, e le decadute, non è, che in quelle non vi ſieno difetti; ma che i difettoſi non vadano impuni, che ſi chiuda diligentemente ogni adito a' falli; che gl' incorrigibili, e gli ſcandaloſi ſieno banditi; e i buoni ajutati, ed amati, perchè divengano migliori*: e ciò ſi ha da intendere promiſcuamente per gli ſuperiori, e per gli ſudditi. Mi dilungherei anche più a queſto propoſito, ſe non ne aveſſi parlato abbaſtanza: baſti adunque quanto ho già detto; che ſe, neppur baſtaſſe a temperare la nera bile de' miei Avverſarj, io mi dichiaro, che punto non temo i loro sdegni, ſperando, che le loro rivele non faranno preſſo la ſuperiore ſapienza, e giuſtizia del Santo Tribunale maggior colpo, che quel che fecero le rivele di altre ſcritture, come per ricorrere al più freſco eſempio, ch'io ſappia, quelle di Noris; imperochè ſebbene io ſia un pigmeo a fronte di queſto gran magnate letterario,

 ſon

(a) *In hoc differunt laudabiles religiones, & jam dilapſae, non quod nullus peccans in laudabilibus reperiatur, ſed quod nullus impune peccare ſinatur; & peccandi aditus ſtudiosè plaecludantur, & incorregibiles, & alios inficientes eliminentur, & boni adjuventur, & diligantur, ut perſeverent, & in melius proficiant,*

son pure assai giganteschi gli Autori, che sostengono la mia dottrina. Oltrechè io ben so, che vi è gente, che rivela scritture solo perchè son per loro dispiacevoli le verità, che contengono, per quanto sieno nel tempo stesso innegabili.

Di più, ho io il contento, che procedo a tenore della legge 80. al lib. 2. tit. 5. della compilazione; e i miei Aristarchi contro la medesima. Ella dispone così = *Le Cancellerie, e le Corti abbiano molta cura di amministrar giustizia a chi vi ricorra per causa di forza a tenore del Dritto, della immemorabile costumanza, delle leggi e prammatiche di questi Regni, e a tenore di esse puniscano i contravventori*. Questa legge parla generalmente di tutti gli Ecclesiastici, senza eccettuarne i Regolari; e sotto nome di *contravventori* comprende chiunque si opponga, o attenti di diminuire la Reale autorità in sollievo degli oppressi, come chi la legga tutta intera chiaramente il ravvisa.

Sappiano finalmente i miei Avversarj, che quando pure riuscisse vero il loro pronostico, io avrei nella funesta sorte un gran conforto: primieramente perchè da niun altro Maestro in Ispagna sarei sì contento di ricevere la correzione de' miei errori, come dal Santo Tribunale: e in secondo luogo per vedermi precedere in somiglievole disgrazia e per la causa medesima soggetti, tanto benemeriti, che rinomati nella Repubblica letteraria. Il P. Dottore Errico Errichez Maestro dello insigne Suarez, uno de' maggiori Teologi, che abbia avuto la compagnia,

tan-

tanto ingenuo uomo, che scrisse contro Molina (1), compose, e pubblicò con pari ingenuità il pregevole trattato *delle chiavi del Romano Pontefice*, ma, come scrive D. Nicolò Antonio al tomo 1. della Bibliot. nuov. Spagn. alla parola = *Errico Errichez* (a) *quest' opera, perchè sosteneva tanto quanto, la regia cognizione* (dovea dire, brevemente, ma fortemente) *per causa di violenza negli affari Ecclesiastici, andò a male per opera del Nunzio Apostolico di quel tempo presso il Re Cattolico, e la sua intera edizione fu data alle fiamme. Tre, o quattro copie furtivamente campatono il fuoco, delle quali corre fa-*

 ma

(a) *Hoc opus, quod contineret aliqualem defensionem Regiae cognitionis ex causa violentiae in ecclesiasticis negotiis, Nuntii Apostolici ejus temporis apud Regem Catholicum agentis industria pessumdatum tunc fuit, integraque editionis moles flammis tradita: furti tamen Vulcano subrepta tria, aut quatuor exempla, quorum unum in Bibliotheca Escolariensi Regia, duo altera apud PP. Societatis religiose adservari famae credimus.*

(1) *Michael a. l. Joseph. Episcopus Guadicensis tom. 2. bibliograph. pag.* 388. *Henricus Enrichez, cujus Suarez auditor fuit Salmanticae Theologiam professus est, scripsitque in Molinam, licet professione Socium . . . D. Nicolaus Antonius in fin. biblioth. nov.... e societate ipsa non unus, aut alter ex antiquis, atque inter eos Enricus Enrichez, Robertus Card. Bellarminus, & Gabriel Vazchez, magna theologiae, atque ipsius ordinis nomina, Molinae scientiam haud approbasse videantur.*

ma, *che una ne sia nella Regia Biblioteca dello Scoliar*, *e due altre da' PP. della compagnia religiosamente si conservino*. Così ancora di Salgado, e di altri dice lo Illustrissimo Fra Michele di S. Giuseppe al tomo 2. della Bibliograf. alla parola *Francesco Salgado* (a) = *leggo presso il P. Urtado nel doppio Aut. contro il dop. ven. che*, *essendo stato pubblicato per mezzo del Nunzio col consenso della suprema inquisizione della S. Fede di Spagna l'indice de' libri proibiti dalla S. Congregazione*, *nel quale erano compresi i libri di Salgado circa il ricorso per via di forza*, *e della ritenzione delle bolle*; *e segnatamente le allegazioni di Larrea*, *Solorzano del dritto delle Indie*

(a) *Lego apud P. Urtado de dup. aut. contra dupl. ven. quod publicato per Nuntium Hispaniarum*, *accedente consensu supramae inquisitionis S. Fidei Hispanicae*, *indice librorum prohibitorum Sacrae indicis Congregationis*, *in quo continebatur proscriptio librorum de recursu per viam gravaminis*, *&* *de retentione bullarum D. Salgado*, *& signanter allegationes Larreae*, *Solaz. de Jur. Jud. tom.* 2. *Salsedo de leg. polit. lib.* 3. *& aliorum Hispanorum Jurisconsf. pro parte Regii promotoris Fiscalis Senatus Castellae supplicatum fuit*, *ut ea proscriptio tolleretur*; *& Sanctitas sua supplicationi benique annuit*, *& quamvis de veritate hujus suspensionis non videatur prudenter posse dubitari*; *loquendo tamen de facto*, *res est notoria*, *quod in indice Romano longe post annum* 1656., *quo praedicta publicatio Matriti facta fuit*, *adhuc continentur uti proscripta relata superius opera*.

die tomo 2. Salſedo della leg. polit. lib. 3. e altre opere di Giureconſulti Spagnuoli, il promotor Fiſcale del Senato di Caſtiglia fece iſtanza, perchè ne foſſe tolta la proibizione, e il Pontefice alla dimanda benignamente deferì. E ſebene della verità di queſta ſoſpenſione, ſembra, che non ſe ne poſſa prudentemente dubitare, del reſto è coſa notoria nel fatto, che nell'indice Romano molto poſteriore all'anno 1656., epoca della pubblicazione di Madrid, le opere ſopra rapportate vi ſi leggono tuttavia proibite.

LETTERA

All'Amico, che mi ha consultato, la quale serve di Prologo al Lettore.

Signor mio: sebbene per varj accidenti, de' quali V. P. è stata già da me informata, abbia io finora differito, è pur giunto il punto di compiacerla, disponendo alla fine per lo torchio la dissertazione, che ho scritta a di lei richiesta, e in occasione del consulto, che per mezzo suo mi fu dimandato, e del sentimento da me datovi. Contiene ella più di quel, che V. P. da me richiedeva; cioè una piena compruova della sentenza, che afferma esser lecito a' regolari oppressi di ricorrere alle regie cancellerie, e udienze, qualora altro mezzo non abbiano per iscampare la oppressione: imperochè, dopo aver risoluto di scriverla per gli consigli, e le premure di V. P. e di altri amici, che mi confermarono nel pensiero, che la sua pubblicazione sarebbe stata utile; mi parve cosa non pur convenevole, ma necessaria il premunirla collo Esordio Galeato, e terminarla colla conclusione pratica, che vi ho aggiunta. Mi mossi a premunirla in tal guisa per gli motivi, che nello esordio medesimo ho esposti; e a così terminarla, per non dare a' regolari oppressi un soccorso tutto teorico, e di poco utile conseguenza. Quasi

a nul-

a nulla sarebbe a essi profittevole il sapere speculativamente che possano ricorrere al Real ajuto di forza, quando non abbiano qualche pratica istruzione per regolare la lor condotta. Nella conclusione mi sembra di avere formato un compendio della giurisprudenza pratica-canonica-regolare intorno alle appellazioni, e alle violenze; rimettendomi per altre violenze, che tralascio d'individuare, a Salgado, e a Sevaglios. Intanto voglio ora avvertire, che alcune volte i regolari le commettono, comandando con lettere ordinative la esecuzione delle sentenze profferite in giudicio formale; quando che per la esecuzione di tali sentenze uopo è, che si spediscano lettere esecutoriali, nelle quali letteralmente la sentenza sia contenuta; con tutto che ella incontrovertibilmente passata sia in cosa giudicata, colla commessione in forma per la sua esecuzione.

Per lo rimanente della mia scrittura, avvalendomi delle parole di S. Agostino, prego V.P. e tutti i lettori, che (a) *ove ravvisino qualche mio errore, mi correggano*: poichè s'egli è vero ciò, che dice il P. Bartolo, che (b) *non vi è alcuno di si terso, e chiaro ingegno, sicchè in mezzo alla luce della sua scienza qualche ombra d'igno-*

(a) S. Agostino *lib.* 1. *de Trin. Ubi errorem meum cognoscit, revocet me.*

(b) *Daniel. Bart. tratt. de caratt. hom. literat. part.* 2. *art. qui errat scribendo. Nemo est tam tersi, limpidique ingenii, quin excipienda scientiae luce aliquas mittat ignorationis umbras.*

d' ignoranza non sorga , quante mai ne avrò io gettate in questa scrittura, essendo così corti, quali essi sono i miei talenti? Finalmente chieggo a V. P. e a' Lettori, che si compiacciano di prendere nel miglior senso qualunque mia espressione, che troppo forte sembrasse. Io venero tutti i Superiori; perchè, sebbene ve n' abbia alcuni men giusti (essendo ciò presso che moralmente inevitabile a conto della nostra corrotta natura) sono molto più i giusti, e caritatevoli; e non meno gli uni, che gli altri, per l' autorità di cui van forniti meritano di essere rispettati. La vemenza pertanto si accagioni alla vivezza della fantasia; e a un certo foco, che naturalmente la rappresentanza di alcuni oggetti vi accende. E con ciò, Amico, conservatevi.

Hai

Hai bisogno di Protettore, va a colui, che nella Repubblica presiede alla giustizia.

S. Sinesio Vesc. e Mart. nella Lett. 57.

PATRONO OPUS HABES, VADE AD EUM QUI REIPUBLICAE LEGIBUS PRAEEST.

Lib. 2. tit. 5. leg. 36.

PEr quanto non men per legge, che per immemorabile costumanza ci appartiene di rilevar le violenze, che i Giudici Ecclesiastici, e altre persone commettono nelle cause di loro cognizione, non ammettendo le legittime appellazioni, che in esse si producono; ordiniamo a' nostri Presidenti, e Uditori delle nostre udienze di Vagliadolid, e di Granata, che se alcuno ricorra da loro, querelandosi, che non gli sia stata ammessa l'appellazione, ch'egli giustamente produce da qualche Giudice Ecclesiastico, spediscano gli ordini nella forma, che si pratica nel nostro Conseglio; perchè l'appellazione sia ammessa: che se il Giudice Ecclesiastico ne pure l'ammetta, comandino, che si trasmetta nelle nostre Regie Udienze il processo ecclesiastico originale, il quale trasmesso, che sia, senza dimora lo veggano, e se da esso costi loro, che l'appellazione sia

sia stata legittimamente interposta, rilevando eglino la violenza, proveggano, che un tal Giudice l'ammetta; onde le parti possano come, e avanti di chi debbono, sperimentare le loro ragioni, e che si riduca nel primiero stato ciò che dopo della medesima si fosse attentato. E se dal detto processo comparisse, che l'appellazione non sia giusta, o legittimamente prodotta, rimettano tosto al Giudice Ecclesiastico il processo colla condanna nelle spese, se così loro paresse, acciò questi prosiegua a procedere, e a far giustizia.

L E G G E XL.

Essendo noi informati degl'inconvenienti, che provvengono dal trarre a conto di forza alle udienze gli affari ecclesiastici, che si appartengono a visita, e a correzione de' Religiosi, e Religiose, tanto per lo secreto, che conviene, che si osservi nelle cose, che vi si trattano, che per lo loro sollecito disbrigo, e per altre cause; ordiniamo pertanto a' Presidenti, e Uditori delle Udienze, che non s'intrammettano a conoscere tali affari, ne ad ordinare, che tali processi avanti di loro si trasmettano in verun conto per causa di forza; imperochè, se per essi sarà uopo di qualche provvidenza, la darà il nostro conseglio.

CA-

CAPITOLO XXXV.

Dell' Atto quarto tit. 1. *lib.* 4. *dell' ultima Compilazione.*

IN quanto a' ricorsi, che usano i religiosi di dare al Nunzio di Sua Santità, affine di sospendere i precetti de'loro superiori, che risguardano il solo interior governo regolare, e a' quali essi procedono a causa del voto della ubbidienza, e della clausura, la qual cosa è una di quelle, che più di ogni altra cagiona il rilasciamento della disciplina ecclesiastica, si avvisi il Nunzio, perchè mai non s' intrometta a conoscere affari de' regolari, ne riceva ricorsi per rapporto a ciò, che meramente concerne al governo interiore delle religioni, come a consulta del Conseglio risolvei a 29. Ottobbre del 1636.: poichè egli non ha perciò giurisdizione alcuna, ne per dritto, ne per bolle presentate, ne ammesse dal Conseglio per lo esercizio di questa tale autorità; la quale di più gli viene espressamente limitata nella concordia dell'anno 1639.

ESOR.

ESORDIO GALEATO.

UN Autore, che voglia scrivere in materia giuridizionale, si mette egli a una impresa critica, e cimentosa; poichè, come giudiciosamente osserva il chiarissimo Ludovico Antonio Muratori sotto nome di Lamindo Pritanio = (a) *è ben noto e risaputo, che la giuridizione è la più dilicata cosa del Mondo*; (1) Quindi è, prosiegue lo stesso Autore, che, chi tratta di tali affari, va quasi sempre incontro alla censura di coloro, che contrarj sentimenti nudriscono, non meno, che a' sospetti, e all'avversione de' superiori, della cui autorità imprende a parlare: ciò avviene, da che la passione di dominare è in noi innata, dalla quale ci facciamo tanto più adulare, quanto più ci diamo sempre ad intendere, che l'ampiezza della nostra autorità al ben del-

(a) *Lib.* 1. della memoria degl'ingegni. *Auctoritatem rem esse omnium delicatissimam, satis compectum est.*

(1) *Hinc illud fere semper accidit incomodi, ut qui ipsam pertractare volunt non solum obtrectationibus contraria sentientium, sed etiam suspicionibus, & odiis eorum sunt obnoxii de quorum auctoritate est sermo. Innatum quippe est cunctis prope hominibus praecellentiae, & dominationis desiderium, eoque concitatius in illud mens nostra fertur, quo manifestius sentimus aut credimus ipsius auctoritatis tutelam, & amplificationem pertinere ad reipublicae bonum.*

dello stato confaccia, e conduca. Io adunque, che mi ho proposto a trattare della Regia potestà in confronto della Ecclesiastica per rapporto a quelle persone, che a conto del loro stato si reputano comunalmente a questa più strettamente soggetti; veggo già, che la mia scrittura molto più di quel, che diceva col Muratori sarà per soffrire. Ho creduto pertanto di doverla armare con questo Esordio contra gl'insulti, che possa farle la ignoranza, la superbia, la malizia, e la sciocchezza ancora.

La Potestà ecclesiastica è ella certamente la maggiore, che Dio abbia stabilita nel mondo. Le civili sono ordinate al buon governo delle cose mondane, il loro principal fine essendo, la felicità, e la pace fra gli uomini in questa terra: oggetto nobile, ma caduco (1). La Eccle-sia-

(1) *Idem ibid. Nulla autem auctoritas hominibus a Deo data Ecclesiasticae aequanda est: reliquae humanarum rerum perfecto regimini conducunt, finemque sibi statutum habent nobilem, sed brevem, qualis est terrena mortalium foelicitas. At Ecclesiae auctoritas nobilissimam ac aeternam rem curat, non enim solum ad beatam in terris vitam homines perducit, sed ad aeternam quoque in Coelis beatitatem. Quo circa jure tollerari non solet quicumque vel tantillum videatur imminuere de tam necessaria utilique auctoritate, quam tollere, aut non satis venerari idem certe est ac haeresibus, & erroribus innumeris claustra reserrare. Idem ibid. num. 2. Verum nimia religione hujusmodi auctoritas nonnumquam respicitur, quae caussa est, & immoderate a quibusdam extollatur, & quod gravius est, immoderate iis succenseatur qui cum moderatione de ipsa loquuntur.*

siastica mira principalissimamente al fine della felicità eterna degli uomini; quindi è giusto, che non si soffra, se altri cerchi qualche poco diminuire cotanto necessaria, e utile potestà, cui il dovuto rispetto perdendosi, si apre la porta all' eresie, e agli errori. Ma egli è certo altresì, che alcuni per troppo volerla venerare, la innalzano, e immoderatamente la ingrandiscono, e quel ch' è peggio, che con pari immoderanza censurano chi si contenga ne' giusti termini nel rispettarla. Ho detto, che immoderatamente la ingrandiscono con indiscreto zelo promovendola senza giudicio, nè cognizione, come dice l'Apostolo; poichè altro nome non può darsi al fervoroso spirito di costoro, che la vogliono pure illimitata. Sia degna di lode la loro buona volontà, ed io la lodo; ma non posso dissimulare in essi il difetto di scienza, e di prudenza (1). Dicea ingenuamente a tal proposito il critico Cano, che S. Pietro non ha mica bisogno della nostra adulazione; nè la Chiesa su quella soda pietra fondata, e che si regge per se medesima, ha bisogno di altri fievoli appoggi, nè, che certi autori, per far mostra di pii, e zelanti, e ren-

(1) *Nimiam religionem adpello zelum sine ratione exuberantem. Zelum, ut Apostolus ait, non secundum scientiam: zelum superstitioni affinem. Enimvero non alio nomine designandus est eorum inconsultus ardor qui nullis pene finibus teneri Ecclesiae auctoritatem opinantur. Fateor laudanda est eorum proba voluntas; sed non est dissimulanda aliqua in eis interdum scientiae, & prudentiae inopia.*

Digitized by Google

rendersi di lei benemeriti, si affaccendino a puntellarla. Non saprei dire, se costoro la indeboliscano, anzi che la rinforzino; so bene per l'opposto, che que', che trattano della sua potestà colla giusta misura, dando a Dio ciò, ch' è di Dio, e a Cesare ciò, ch'è di Cesare, essi sono, che, quasi salde colonne, ne' suoi veri e sodi fondamenti la sostengono.

Il dottissimo Tommasino trattò con aurea moderazione dell' autorità Pontifizia in rapporto a quella de'Patriarchi, Metropolitani, &c. con tutto ciò la di lui opera incontrò diversamente presso gl' Italiani, che presso i Franzesi; questi querelandosi, che la innalzava allo eccesso; quelli, che troppo la deprimeva (1). Il Salgado sul nostro argomento medesimo sparse copiosissima luce di scienza, e i più brillanti splendori di Cristiana Pietà, illustrando il punto della Real protezione degli oppressi con altrettanta venerazione verso la Potestà Ecclesiastica, quanta copia di dottrina spiegò in favor della Regia. La sua opera riuscì non pertanto a molti spiacevole, tuttochè più moderata, e circospetta di quella di Sevaglios sul soggetto medesimo. Chi è curioso di altri simili esempj li riscontri in Caramuel *tom.* 2. *part.* 9. della *Teolog. Regol. lett.* 10. *par.* 19. *art:* della *proib. de' lib. polit.* Ora io che accoglienza mai potrò sperare dal pubblico alla mia opera, oggi, che ne' Regii, e negli stessi Supre-

F mi

(1) *Thomas. in resp. ad annot. Anonym quae habentur ante init. tom.* 1. *discipl. edit. Patav.* 6.

Digitized by Google

mi Tribunali è sì stabilita l' autorità del Salgado, che molti di que' ministri, per quanto illuminatissimi sieno, sembra, che abbian giurato nella di lui parola, non ammettendo, in concorso della sua, altra contraria dottrina, e verificando per lo appunto (a) = *Non riscontrano, ne consultano altri Autori, se non se quelli, a' quali hanno una volta cattivata la loro fede, e in qualunque cosa gli antepongono a tutti gli altri*. Per questa aderenza a Salgado nacque, che in uno de' Supremi Tribunali della Corona di Castiglia non fu ricevuto un ricorso per via di forza dato da alcuni regolari. A essi adunque è cosa facile, che potrà alquanto dispiacere la mia dissertazione; confido non pertanto nella loro somma rettitudine, e scienza, che dopo averla letta, sieno pure per aggraziarla, e renderle la giustizia.

A altri sì, che dispiacerà molto più. Agl' ignoranti usi di qualificare per istrano tutto ciò, che non sanno, tale sembrerà, e temerario ancora lo affermare, che sia lecito a' regolari di ricorrere per via di forza alle Regie Udienze contra le violenze de' Superiori (1). Ma il loro giudicio

(a) *Michael a S. Joseph. Episc. Guad. in praefat. ad Crit. de art. crit. Quibus semel credulitatem suam manciparunt, Auctores unicè suscipiunt, ac consulunt; & in rebus quibuslibet caeteris omnibus praeponunt.*

(1) *Murat. lib. 2. de ing. mod. indoctis nova videntur omnia quae illi antea ignorarunt. Quid si velint haec ideo repellere, aut erroris suspicione onerare? Herclè id ridicule fiat, & in justitiam peccetur.*

dicio sarà ridicolo, e ingiusto. Dispiacerà anche più a' Superiori alteri, e dispotici, se pur ve n' abbia; a' quali questa scrittura parrà, come un freno, che loro vogliasi imporre: vedranno in essa posti in luce i loro eccessi, e dovranno senza meno dolersene. Ma siccome i vizj non mancheranno, fintantochè gli uomini vi sieno; conduce assaissimo il raffrenarli il più che si possa, e perchè non si prendano impuni licenze, il riprenderli ne' termini della giustizia, e carità, e ispirar loro l' orrore al male; quando ciò si faccia in maniera, che danno alcuno non ne provvenga; ne scandalo si rechi, se non per avventura a' deboli e pusillanimi; ne altri possa con ragione chiamarsene offeso (1). Leggiamo ne' S. Padri arringhe, e declamazioni si aspre contro gli scorretti costumi di Cherici, di Monaci, e ancora di Superiori, che noi non ardiremmo di immitarle; ne però seguirono quegli scandali, e mali, che preveggo, che alcuni Superiori faran per profetizzare alla pubblicazione di questa scrittu-

 ra:

(1) *Idem ibid. sed ne vitia impunita debachentur, arguenda sunt, atque improbanda, eorumque horror incutiendus hominibus. Acerrimè apud illos (scilicet SS. PP.) leguntur orationes, quales nec imitari quidem prorsus nos vellemus in corruptos Clericorum, & Monachorum mores, & vitia Praesulum, Nulla tamen inde scandala consequuta sunt, & illis succenset nemo. Nos adeo delicati evasimus, ut nec leves punturas ferre possimus, atque extrema inde mala timeamus. Erunt (ita me Deus amet) qui & tunc librum censeant ad temeritatem accedere; at aliter sentient, quantum quidem spero, doctissimi, atque prudentissimi.*

Digitized by Google

ra: ne vi è stato, ne vi è chi n' abbia ripresi, o riprenda perciò i S. Padri. Son divenuti per altro oggigiorno taluni sì dilicati, che le leggeri punture di caritatevoli correzioni sono per essi mortali ferite. Eglino giudicheranno certamente azzardosa cosa il pubblicare questa scrittura, e s' impegneranno contro a tutto potere; ma spero, che nel loro sentimento non converranno i dotti, e i prudenti.

Tre virtù deve diligentemente praticare uno Scrittore, e un Censore di libri, per compiere il suo dovere. La Prudenza, la Giustizia, e la Carità (1). Io me le ho proposte per osservarle esattamente nella mia dissertazione, e mi lusingo, che non sarà riprovata da chi sia uso di camminare per queste tracce. Manca lo Scrittore alle ridette. virtù, s' egli corrompa la dottrina della nostra Madre Chiesa, se proponga verità per errori, o all'opposto; o che, in difendendo la verità usi la maldicenza; o che la sua scrittura sia tale, onde più male, che bene, al pubblico ne possa provvenire: la mia dissertazione non sarà ella erudita, non sarà elegante, ma chi la legga con indifferenza, e senza pregiudicj, sembrami, che la troverà libera da mentovati difetti. Non si adultera in essa la sana dottrina della nostra Cattolica religione: si promuove sol-

(1) *Idem lib. 2. cap. 5. Ipsis (scilicet censoribus) aeque atque librorum Auctoribus necessario circumspiciendae sunt tres illae virtutes, Justitia videlicet, caritas, atque Prudentia.*

soltanto la vera, e autorevolissima sentenza, che sia lecito a' regolari di ricorrere nelle gravi loro oppressioni, quando altro scampo non abbiano, alle Regie Corti: nè per sostenere una tal verità s'impegna la maldicenza: si rappresentano, è vero, le trappole, che forse alcuni superiori sanno ordire a' loro sudditi, ma non si nomina persona alcuna, nè s'individua alcun particolare ordine religioso; e però in nulla la carità resta offesa (1).

Non veggo poi, come il pubblico da questa scrittura abbia più male, che bene a ritrarne. Tutto il suo effetto sarà, che alcuni religiosi si animeranno a cercare alle loro oppressioni il sollievo nelle Regie Corti; e ciò, lungi d'esser nocivo, sarà pure utilissimo, come lo dimostrerò di quì a poco. Lo sarà, e per gli oppressi, e per gli oppressori; poichè nel sollevare un oppresso la carità non si ferma in lui solo, passa altresì a beneficare l'oppressore medesimo togliendolo dalla occasione di persistere nella sua colpa. Preveggo bene, che qualche discolo, e disubbidiente a' superiori abuserà per avventura

F 3 di

(1) *Idem ibid. in princ. cap. perniciosi autem minime ferendi sunt libri in quibus, aut corrumpitur doctrina verae religionis, aut justitia desideratur, aut caritas, aut prudentia. Scilicet illic, aut falsa pro veris produntur, aut vera pro falsis, quo laeditur religio, atque justitia; aut maledicentia veritatis caussae sese immiscet, quo caritas vulneratur, aut majora Ecclesiae, sive Reipublicae incomoda afferuntur, quod prudentiae adversatur.*

di questa dottrina, ma la fallenza di un particolar caso non basta a discreditarla, e molto meno a riprovarla. I cherici ricorrono molte volte anch' essi senza ragione alle Regie Corti, e succumbono nelle loro replicate istanze, e talvolta son condannati alle spese; ne ciò ha impedito il corso alla dottrina, che stabilisce la licitezza di un tal ricorso. Il bene non si deve giammai trascurare, ne sopprimere, per quanto i cattivi ne abusino. Diceva Giustiniano, che lodevole cosa era perseguire le ingiurie fatte a' sacerdoti (1): questa dissertazione per lo appunto n' è una letteraria persecuzione, nè perchè uno, o altri possa abusarne si deve deporre sì lodevole impresa.

Taluni vi saranno, che non attacchino la mia scrittura d' imprudente, d' ingiusta, o di poco caritatevole; ma diranno essi, ch'è inutile la briga, ch' io prendo; poichè ne' chiostri mai non si fanno queste tali oppressioni, che richieggano il Real patrocinio, autorizando forse forse questa credenza colla testimonianza dello insigne Suarez (2). Io invito costoro a sentire un poco S. Pier Damiano, che così parla nell'opusco-

(2) *D. Salg. de Reg. protect. p.* 1. *c.* 1. *prael.* 2. *num.* 70. *Justin. in leg. si quis* §. *sitque* C. *de Sacros. Eccl. ibi: sitque cunctis laudabile factas sacerdotibus injurias, velut crimen publicum, persequi. Math. de jurisd. part.* 1. *cap.* 49.

(2) *Suar. tom.* 4. *de relig. tract.* 8. *lib.* 2. *cap.* 11. *apud Peliz. tom.* 1. *man. reg. tract.* 6. *num.* 40. *cap.* 7.

ſcolo 21. *cap.* 12. (*a*): *Quegli ſteſſo, che per molto tempo non ha potuto arrivare à ſaper fare il monaco, appena diventa ſuperiore, che nello ſteſſo giorno ſi veſte così bene dell'aria di preſidenza, e ſpiega la maeſtà del comando, che non parrà mai, che ſia ſtato or ora eletto, ma dirai, ch'egli ci è nato Abate. In un punto diviene egli ſevero nel volto, alto di voce, aſpro nel riprendere, pronto a giudicare; e ſe egli offenda altrui, lontano dal ſoddisfare. A' ſuo talento una coſa comanda, un' altra caparbiamente ne vieta, lega, ſcioglie, rimuove; e pago di ſe medeſimo diſpone le leggi, come di un proprio impero. A' divoti a ſe e ſoggetti promette la ſua grazia, a chi gli ſi opponga minaccia con maniera* Falarica *vendetta; dimodochè non pare, ch'egli ſia in una carica di umile eccleſiaſtico, ma piuttoſto in una pretorìa armata di faſci.*

 Ecco

(a) *Qui numquam ad hanc potuit pervenire ſcientiam, ut monachus videretur; nunc ipſo die, quo in praelatione conſtituitur, ita Praeſidentis induit ſpeciem, ita Majeſtatem exprimit dominantis, ut non nuper electum, ſed natum dicas Abatem. Fit repente ſeverus in vultu, imperioſus in voce, ad corripiendum acer, ad judicandum promptus; ipſe ſi offenderit, jam omnino ſatisfactionis ignarus. Pro ſuae voluntatis arbitrio hoc praecipit fieri: illa contextatoriè interdicit, ligat, ſolvit, admovet, ſibi ipſi ſufficiens, velut propriae poteſtatis jura diſponit. Devotis, & ſibi ſubditis gratiam pollicetur, repugnantibus Phalatica animadverſione vindictam, ut potius videatur in Praetoris faſcibus agere, quam Eccleſiaſticae humilitatis officio deſervire.*

Ecco una descrizione, se bene generale pure la più adequata ed elegante, che mai far si possa de' portamenti, che co' sudditi usano talora i superiori regolari; e specialmente sopra quelle parole circa la maniera Falarica, lascio al discreto lettore, che, facendo mente a ciò, che si scrive di Falare, ponderi il senso di quella espressione.

Con veemenza eguale a quella di S. Pier Damiano si scagliò lo ardente zelo di S. Bernardo, sempre per altro mellifluo, contra tali superiori: dice egli nella lettera 42; (a): *resto ammirato di alcuni Abati de' monasterj del nostro ordine, i quali infrangono con un odioso contegno questa regola della umiltà, e quel ch'è peggio, che sotto il manto della umiltà clericale pensano così superbamente, che mentre non soffrono, che i sudditi ne pure una parola trasgrediscano de' loro ordini, essi poi ripugnano di ubbidire a' Vescovi* (erano allora a' Vescovi soggetti) e conchiude: *dicono essi, che non lo fanno per se, ma per sostenere la libertà della Chiesa.*

(a) *Miror quosdam in nostro ordine monasteriorum Abates hanc humilitatis regulam odiosa contentione infringere, & sub humili, quod pejus est, habitu, & tonsura tam superbè sapere, ut cum nec ullum quidem verbulum de suis imperiis subditos praetergredi patiantur, ipsi propriis contemnunt obedire Episcopis . . . Non propter me, inquiunt, facio, sed quaero Ecclesiae libertatem, o libertas omni, ut ita dicam servitute servilior. Plus timeo dentes lupi, quam virgam Pastoris.*

sa. O libertà, dirò così, più servile di qualunque servitù. Temo più i denti del lupo (parla dell' Abate) *che la verga del Pastore*; cioè del Vescovo. Questo medesimo orpello della libertà, e disciplina regolare è quello, che usano oggigiorno alcuni superiori, per non permettere a' sudditi i ricorsi necessarj alla loro difesa, non pure al Nunzio Pontifizio, che agli altri superiori della medesima religione. Or posto ciò, chi più recherà in dubbio, che fra' regolari avvengano casi gravissimi di violenza? Se qualcuno lo dubiti ancora ascolti ciò, che ne dice per rapporto a' nostri tempi il gran minimo Peyrinis, uno de' più bravi teologi, e canonisti regolari, che v'abbia, e uomo per molti anni sperimentato nel governo, e negli affari de' chiostri. Dice questo gravissimo Dottore al *tom.* 1. *de' sudd. quist.* 1. della *ubbid. cap.* 13. (*a*) *Vi sono talora alcuni superiori religiosi così indiscreti, ed esorbitanti, che meritano piuttosto di esser chiamati carnefici, e tanti piccoli tiranni, che pastori, e padri*. Riscontri in oltre i dottissimi PP. Portel., e Fra Antonio dello Sp. Santo; quegli nelle addizioni, e risposte a' dubbj de' regolari, e questi nel direttorio, e specialmente nella settima consulta regolare.

Oda

(a) *Sunt quandoqne aliqui Praelati religiosorum tam indiscreti, & exorbitantes, ut potius carnificis, & tyrannuli vindicant sibi nomen, quam pastoris, & patris.*

Oda finalmente come ſcrive in queſto propoſito al Duca di Albulcherche il Dottor Navarro, inſigne religioſo, e nelle cauſe de' regolari verſatiſſimo, qual ſi moſtra ne' ſuoi quattro commentarj, e in alcuni de' ſuoi conſigli: dice egli nel *comm.* 3. *de' regol. art.* dell' *appell. conced. o viet.* a' regolari *num.* 51. (*a*) *Procedono molto iniquamente e irreligioſamente i ſuperiori, che non ammettono le giuſte appellazioni degli oppreſſi da loro, e proibiſcono ch' eſſi vadano dal ſuperiore a proſeguirle. E quelli, che non paghi di ciò fare, ſi avvanzano a riſtringere i ſudditi in duro carcere, ove gli affliggano colla fame, finchè rinuncino all' appellazione, eſſi giungono all' eccesſo della malizia.* Si può richiedere teſtimonianza più chiara? E violenze di queſta fatta non ſaran quelle, che chieggano il ſovrano Reale ſoccorſo? Dovendo adunque prevalere l' amor del Re, della legge, e della innocenza oppreſſa alla contemplazione per la tirannia oppreſſatrice, e a qualunque altro mondano riguardo, ho riſoluto di ſcrivere, e pubblicare queſta diſſertazione, per quanto ella ſia pure diſaggradevole a coloro, che dalle ſole lor paſſioni ſi fan dominare. *L' amore della Repubblica, del Re, e della Patria deve prevalere a quel*

(a) *Valdè inique, & irreligioſe facere praelatos, qui juſtas adpellationes a ſe oppreſſorum non admittunt, nec dant licentiam proſequendi, & adeundi ſuperiorem, & peſſima malis adcumulant, qui non ſolum negent praedicta, ſed etiam conjiciunt in carceres, inedia torquendos, donec adpellationi renuncient.*

quel de' privati; e però se occorre che con tradire, o occultare la verità, per piacere all' uno, si abbia a dispiacere all'altro; non v' ha alcun dubbio, che si debbano tener le parti di chi del nostro amore è più degno (*a*).

PARAGRAFO I.

La Reale protezione praticata fin dagli antichi tempi verso gli Ecclesiastici, compresivi i monaci.

LA difesa contro la ingiusta violenza è sì contestata nelle regole di ogni dritto, che agli stessi irragionevoli animali Iddio ha dato lo istinto d'imprenderla, e la forma per eseguirla; i quali per la maggiore, o minor società, che passa fra loro, anche reciprocamente si ajutano. Gli uomini hanno lo stesso istinto; ma col soprappiù della ragione, la quale per tutte le leggi divine, e umane li porta a questo dovere. Le leggi positive di Dio, e degli uomini a tutti generalmente comandano, che si soccorra l'oppresso, nè si permetta per quanto sia possibile la ingiuria del prossimo; e manca tanto chi aggravia, quanto chi, potendo, non soc-

(a) *Murat. lib.* 2. della *mod.* degl'ingegni *cap.* 2. *Valere plus debet, Reipublicae, Regis, Patriae, quam privatorum amor: proinde, oblatis duobus, quorum alterutri, prodendo, sive occultando verum, placere, aut displicere oporteat; nullum est dubium, quin illi sit inserviendum, quod apud nos amore sit dignius.*

soccorra, quasi che partecipi della colpa. Crede però S. Agostino (1) appoggiandosi alle parole di Davide (a) *sollevate il bisognoso, ed il povero*, che nella persecuzione di Gesù Cristo non solo peccarono que', che la praticavano, ma ben anche tutti coloro, che, potendosi far temere per la loro moltitudine e impedirla, nol fecero, per la ragion, che ne reca, che *chi potendo, non impedisce il male, vi consente*. Questo dovere di legge divina, naturale, e positiva obbliga tutti, e più strettamente i Sovrani.

Essi furono da Dio costituiti a governare i popoli in pace, e giustizia, ovviando, e vendicando le ingiurie de' loro sudditi; fra quali tutti, gli ecclesiastici son que', che per la dignità e perfezione del loro stato meritano particolar riguardo, e protezione. Questa verità è stata già con copiosa luce, ed erudizione illustrata da insigni Dottori, come sono il *Sevaglios*, il *Salgado*, il *Sessè* e altri; sopra de' quali, non osando la mia insufficienza di altro aggiugnere, per non ridire il già detto, mi contento di mentovare su questo proposito il canone del Concilio Parigino *6.* dell' anno 889., che così di-

ce

(a) *Eripite egenum, & pauperem.*

(1) *D. August. relatus in cap. ostendit 23. q. 3. ostendit Propheta nec illos immunes a scelere esse, qui permiserunt Christum principibus interficere cum prae multitudine timerentur, & possent illos a facto, & se a consensu liberare, quia qui desinit obviare, cum potest, consentit.*

ce (*a*) : *Il Re deve prima di tutto essere il difensore delle Chiese, e de' servi di Dio, delle vedove, degli orfani, e degli altri poveri*. Quindi, supposta la licitezza del ricorso degli ecclesiastici oppressi alla Real protezione; mi conterrò in esporre la pratica, che, e per cherici, e per frati negli antichi tempi ne corse. Questa istoria illustrerà, a mio credere, e maggiormente confermerà un tal dritto, col disingannо di certi ignoranti, i quali credono essere il ricorso degli ecclesiastici alla Real protezione cosa di moderna invenzione.

Varj documenti abbiamo presso gli antichi, che contestano questa pratica. Fra gli altri è molto propio, a mio giudicio, quello, che ce ne offre il secondo Concilio di Antiochia (1). Fu in esso deposto del suo Vescovado Paolo Samosateno colpevole di eresia, per cui negava a Ge-

(a) *Rex debet primo defensor esse Ecclesiarum, & servorum Dei, viduarum, & orphanorum, caeterorumque pauperum*.

(1) *Casabut. not. Eccl. hist. & conc. synop. saec. 3. & in art. conc. Antioch. contra Paul.. Euseb. Caesar. lib.7. hist. eccl.* (*secund. Bar. ad an.* 272. *n.*18.) *cap.* 24. *secund. coll. conc. sub auspiciis Sixti V. cap.* 22. *Imperator Aurelianus de ea re rogatus sententiam, cum Paulus ex Episcopi domo ejus Ecclesiae propria exire nollet, sanctissime, quid esset agendum, decrevit. Praecepit enim, ut domus ecclesiae illius traderetur quibus christiani Italiae, & Urbis Romae Episcopi per literas tribuendam praescriberent, sic demum Paulus saecularis Imperii, ac potestatis auctoritate extruditur.*

a Gesù Cristo la Divinità. Il perfido eresiarca cercò con inganno, e con forza di mantenervisi, ricorrendo, come è uso degli eretici, allo Imperadore Aureliano, il quale, tuttochè gentile, providde santissimamente, come dice Eusebio di Cesarea, che la di lui causa si rivedesse da S. Dionigi Vescovo di Roma unitamente cogli altri Vescovi d' Italia, e la loro determinazione si eseguisse. In fatti, avendo essi confermata la sentenza del Concilio, deposto Samosateno del Vescovado, e collocatovi in sua vece S. Dommo, lo Imperadore richiesto fece mandare le sentenze in effetto.

Ecco in questo fatto, come riluce in mezzo alle stesse tenebre del gentilesimo l' uso della Real protezione riguardo agli ecclesiastici oppressi, e al Samosateno. Essi erano parimente ricorsi alla potestà Imperiale, non solo acciò che avesse la dovuta esecuzione la loro sentenza; ma ancora per liberare dalla di lui tirannia i fedeli di Antiochia, sì ecclesiastici, che secolari, ch' egli, per mantenersi nel Vescovado, per la sua gran potenza coll' inganno, e colla forza teneva oppressi. Si riscontri Eusebio di Cesarea (1). Sostenne in questo incontro Aureliano l' autorità de' Padri del Concilio; ma

(1) *Euseb. ub. suprà fusè exponit hanc rem, & Paulò post laudata verba ait: tametsi omnes intra se graviter lamentati, & conquesti sunt, ejus tamen potentiam, & quasi tyrannidem ita extimuerunt, ut eum accusare omninò non auderent.*

ma nel tempo stesso provide, che la causa si rivedesse in grado di appellazione dal Pontefice co' Vescovi d'Italia, e dopochè in quel supremo Tribunale fu decisa, rimanendo essa senz' altro appello, porse il suo braccio, onde il Samosateno fu in effetto deposto, e liberato dalla di lui tirannia il popolo di Antiochia. Questo stesso si pratica in ogni caso, che s' interpone la Reale autorità in favore di un oppresso. Viene egli aggravato dal suo superiore, il quale giudice subalterno non voglia ammettere l' appellazione, e soprassedere dagli aggravj, che gl' inferisca: invoca quegli il Reale ajuto, per mezzo del quale gli si spiana la strada di sperimentare la giustizia del suo giudice superiore. Tutto ciò che altro è, se non garantire l' autorità del giudice superiore medesimo a cui si è appellato, e liberare da una oppressione il suddito, che appella? Interposta che sia legittimamente l' appellazione, o l' ammetta, o nò, il giudice inferiore, la di lui giuridizione già rimane sospesa, e la causa è avocata al superiore; dimodochè quegli, ulteriormente procedendo, procede senza giuridizione, e come privata persona commette attentati; e li commette sotto l' orpello di atti giuridizionali, mentre che non ha giuridizione, o gli è sospesa. Opera in tal guisa più iniquamente poichè è senza fallo maggiore la iniquità di chi aggravia altrui sotto l' ombra, e il manto della giustizia, che gli deve amministrare, come bene avverte il Salgado, che quella di colui, che senza la difesa di questo scudo usi violenze.

Non

Non solo ci somministra l' antichità documenti, che giustificano la interposizione della Reale autorità, a fine, che i giudici, pendente l' appellazione soprassedano dalla esecuzione delle loro sentenze; ma eziandio, quel ch'è molto più, per la sola rivisione delle cause inappellabili. Rilevasi ciò chiarissimamente nella causa, che al Vescovo di Cartagine Ceciliano mossero i Donatisti, come lo riferisce S. Agostino, il quale parla loro colle seguenti parole (a): *Sappiate, che i vostri maggiori portarono la causa di Ceciliano allo Imperador Costantino; il quale, non osando d' intramettersi a giudicare causa di Vescovi, ne commise lo esame, e la decisione ad altri Vescovi. Ciò seguì nella Città di Roma, presedendo a molti suoi colleghi Melchiade di lei Vescovo, i quali poichè dichiararono innocente Ceciliano, e condannarono Donato, i vostri di bel nuo-*

vo

(a) D. *August. litt.* 166. *Scitote, quod majores vestri caussam Caeciliani ad Imperatorem Constantinum detulerunt. Sed quia Constantinus non est ausus de caussa Episcoporum judicare eam discutiendam & definiendam Episcopis delegavit. Quod & factum est in urbe Roma Praesidente Melchiade ejus Episcopo cum multis collegis suis, qui cum Caecilianum innocentem pronunciassent, & Donatum sententia percussissent, iterum vestri ad Imperatorem venerunt, & de judicio murmuraverunt. Iterum clementissimus Imperator alios Judices Episcopos dedit apud Arelatem Galliae Civitatem. Nulla hic a Melchiadis & collegarum ejus episcoporum sententia adpellatio; sed tantum querimoniae, & murmurationes, tamquam eorum qui per gratiam male judicassent.*

vo ricorsero allo Imperadore, querelandosi del giudicio. Il clementissimo Imperadore deputò di nuovo altri Vescovi a giudicarla in Arles Città della Francia. Non vi fu quì alcuna appellazione dalla sentenza di Melchiade, e de' suoi colleghi, ma soltanto una lagnanza e querela fu portata, come di chi per favore avesse male giudicato. Questa testimonianza di S. Agostino rileva due notabili fatti, che fanno al nostro proposito: Il primo è, che avverso la sentenza di S. Melchiade non si produsse appellazione, ne a Costantino, ne al futuro Concilio: il secondo, che Costantino non pertanto per chiuder la bocca a' Donatisti, che si dolevano, provvidde, della sua autorità usando, che la caussa fosse riveduta, come in fatti seguì, nel Concilio primo di Arles colla pressidenza de' legati di S. Silvestro successore di S. Melchiade; nel quale, confermata la sentenza di Roma, furono i Donatisti condannati.

E da notare altresì in questo avvenimento, che, ne S. Agostino riprende Costantino per essersi interposto colla sua autorità in quella caussa, ma lo loda, chiamandolo clementissimo, ne S. Melchiade, o S. Silvestro si opposero per avventura alle di lui provvidenze. Non è credibile intanto, che questi Santi Pontefici, per gli quali Costantino avea sommo rispetto, avessero trascurato d'insinuargli non appartenere alla sua autorità le provvidenze, ch' egli dava nella caussa, se realmente non convenivano; ed è altresì verisimile, che lo Imperadore a un tale avver-

timento, se ne sarebbe astenuto. Da tutto ciò si deduce, che Costantino bene interpose l'autorità sua, perchè la causa de' Donatisti decisa già da S. Melchiade col consiglio di altri Vescovi, sebene altra appellazione non le competesse, fosse pure riveduta col consiglio di maggior numero di Prelati; onde, meglio appurata la verità del fatto, con finale decisione dello stesso Sommo Pontefice si terminasse. Sul punto di andar sotto il torchio questa scrittura, un erudito amico monaco di Fiero mi diede a leggere *l' apparato alla giurisprudenza ecclesiastica* del P. Biner pubblico professore di teologia, e di sacri canoni nella Università Cesarea-Leopoldina d' Ispruch; è impresso in Bologna nel 1754., nella cui 4. *par. quist.* 1. *num.* 23. si vede confermato quanto ho detto, e circa i due primi passi dati da Costantino co' Donatisti, e contestato con Roncaglia nell' avvertimento alla *diss.* 5. di Natale d' Ales. nella *stor. eccl.* al *secolo* 4.

In altre molte congiunture di affari ecclesiastici interpose la sua autorità Costantino: sebene non sempre con eguale fortuna, a conto della di lui soverchia facilità, e credulità, come rilevasi nella storia ecclesiastica. Lo stesso praticarono ancora altri Imperadori piamente e lodevolmente, semprechè si contennero ne' termini di meri protettori della ecclesiastica disciplina, e degli ecclesiastici. Teneano essi altamente impressa ne' loro cuori la massima, che il primario loro dovere fosse difendere le Chiese, i servi di Dio, le vedove, gli orfani, e tutte le altre persone

mi-

miserabili; massima, che predicavano loro, e colla maggiore efficacia inculcavano gli antichi Padri, e Vescovi; come, chi ne sia curioso può diffusamente riscontrarlo in Tommassino, il quale conchiude colle seguenti parole (*a*): *Finalmente se i Vescevi così frequentemente ricorrono a' Rè, e agl' Imperadori per impegnare il loro patrocinio verso de' poveri, e degli oppressi, nasce ciò dal principio adottato, che non vi sia per gli Rè, e per gli grandi una obbligazione più inviscerata e stretta, e gloriosa ancora, come quella di sollevare i disgraziati, e prender vendetta degli autori, quantochè potenti, delle loro disgrazie*. Imbevuto di questa dottrina Teodorico Re dagli Ostrogoti, avendo ricevute le doglianze di un vassallo per nome Germano contra un Vescovo, il quale riteneväsi violentemente una sua eredità, il riconvenne con quella dottrina medesima, scrivendogli queste rimarchevoli parole (*b*): *Che se voi non terminerete questa causa*

 con

(a) *Denique si ad Reges, & Imperatores tam frequenter concurrant Episcopi, ut patrocinii aliquid pauperibus concilient; in caussa est illa persuasio, quod non aliud Regum, & Magnatum antiquius, strictiusque sit, vel etiam illustrius officium, quam ut calamitosos levent, & calamitatum auctores potentes ulciscantur. Thomass. 2. part. della discipl. lib. 3. cap. 87.* tratta della tutela de' miserabili, e oppressi, e specialmente al *cap.* 91. e 92. della *Reg. tut.*

(b) *Quod si hanc caussam sub aequitate vestrum minime definit arbitrium, noveritis supplicis querelam ad nostram audientiam perducendam; vos enim docetis vo-*

con equità, sappiate, che la querela del ricorrente sarà portata alla nostra udienza; poichè voi sete quegli, che insegnate, che non si debbano disprezzare le voci de' poveri, che esclamono per la giustizia..

Questo spirito di carità, che ferveva ne' cuori degli antichi, introdusse per la difesa de' miserabili, degli afflitti, e oppressi i difensori delle Chiese; de' quali ne fanno illustre memoria non solo i Concilj Africani, ma anche le leggi civili (1). Essi nella loro istituzione quasi per tutto il primo secolo furono laici, come costa da S. Zosimo Papa (2). Di poi S. Gelasio gli ascrisse al minor clero, e proseguirono a essere ecclesiastici; e successivamente si avanzò il loro uffizio fino a divenire una dignità nelle Chiese. Ma in tempo di Carlo Magno, avendo egli co' suoi capitolari rinnovata la osservanza degli antichi canoni Africani, i difensori nella Francia per lo più furono laici, come osserva Tommasino (3). L'uffizio de' difenso-

---

voces pauperum non debere negligi, quos potest justitia comitari.lib.3.lett.37. presso *Tomas.part.2.cap.*104.*n.*14.

---

(1) *Concil. Carthag.* 5. *vulgo, revera* 4. *can.*9. *Concil. Milev. can.* 16. *carth.* 6. *can.* 6. *leg.* 33. *e* 42. *Cod. de Episc.*, *&* *cler.*

(2) *Zosimo epist.* 1. *in fine defensores Ecclesiae, qui ex laicis fiunt.*

(3) *Thomas. tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 99. *num.* 12. *capit. bar. Africanum innovare canonem, ad postulandos ab Imperatore defensores.*

ſori era di patrocinare in virtù dell'autorità Imperiale loro comunicata non ſolo i poveri, le vedove, e gli orfani; ma eziandio gli eccleſiaſtici oppreſſi, opponendoſi alle ſoverchierie de'loro giudici; poichè, come dice il citato Autore, era loro carico di rendere i medeſimi uffizj di carità, che praticavanſi verſo de'ruſtici, e degli urbani da'difenſori civili (1); a'quali le leggi Imperiali davano queſta autorità di fronteggiare la inſolenza degli uffiziali, e l' arroganza de' giudici. I difenſori delle Chieſe proteggevano gli eccleſiaſtici non ſolo contro de' laici, ma ancora contra i ſuperiori eccleſiaſtici, che gli opprimevano; e una tale protezione ſi eſtendeva altresì ſopra de' monaci. Coſta ciò da' capitolari di Carlo Magno, i quali, nel rinnovare, come ho riferito, gli antichi canoni, diſpoſero, che foſſero ſtabiliti i difenſori delle Chieſe per le cauſe, e occorrenze delle medeſime, e de' ſervi di Dio (2): nome, che dagli antichi ſi dava particolarmente a' monaci: che ſe-

(1) *Thomaſ. part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 98. *num.* 10. *Omnia pietatis officia, ut civilibus, ita eccleſiaſticis defenſoribus incumbebant, & liquebit ex legum, & canonum maximè Africanorum comparatione, leg.* 4. *Cod. de defenſ. cit. officialium inſolentiae, & judicum procacitati, ſalva reverentia pudoris, occurras.*

(2) *Capit. lib.* 7. *cap.* 305. *apud Thomaſ. p.* 1. *lib.* 2. *cap* 99. *de diſcipl eccl. pro eccleſiarum cauſſis, ac neceſſitatibus, atque ſervorum Dei.... Defenſores, quoties neceſſitas ingruerit, a Principe poſtulentur, & ab eo fideliter, ac libenter fideliſſimi dentur.*

sebbene S. Agostino (1) onori promiscuamente con questo glorioso titolo, e cherici, e monaci, pure egli è certo, secondo che si raccoglie da S. Gregorio in varj luoghi (2), che a' monaci si dava, come per antonomasia: Tommasino tiene ciò per cosa indubitata, tantochè dal vedere egli in una carta della sede Apostolica diretta a Inghilterra, in tempo che Papa Giovanni IV. era stato eletto, e non ancor consagrato, chiamato con questo titolo di servo di Dio Giovanni Presbitero di quella S. Sede, ne inferisce costantemente che il detto Giovanni era monaco.

Che i difensori delle Chiese si brigassero della difesa degli Ecclesiastici, tanto contra le violenze de' laici, che degli Ecclesiastici medesimi rilevasi da ciò, che osserva saviamente Salgado sul capo della *Regia protezione n.* 104. *petimus* 11. *qu.* 1. il quale è tratto dal Canone 38. del Concilio di Cartagine: (a) *Alla querela, non solo di un laico, ma anche di un clerico, che soffra violenza dal suo superiore, può il Rettore della Provincia, e il difensore della Città interporre il suo uffizio; perchè costando della violenza, rimet-*

(a) *Ad querelam non tantum laici, sed etiam clerici passi violentiam a suo Praelato, potest Rector Provinciae, & Defensor Civitatis suum officium interponere, ut, constito de violentia, reducat spoliatos, & vi oppressos.*

(1) *D. August. serm.* 49. *de divers.*
(2) *D. Gregor. lib.* 1. *epist.* 67. *& alibi.*

metta i spogliati, e oppressi ne' loro dritti. Se adunque il difensore civile praticava questo uffizio, potea tanto meglio praticarlo il difensor della Chiesa, al quale molto più convenivasi. Si rafferma ancora il già detto per quel, che avverte il citato autore, che sebene nel capo *Regum officium* 22. *quaest.* 5. si parli della oppressione de' poveri, delle vedove, e de' peregrini, perchè più facilmente accade, che questa gente la soffra da' prepotenti, e le leggi a' più frequenti casi si adattano; non perciò, se avvengano pari oppressioni fra gli Ecclesiastici, ripugna, che il Re interponga la sua autorità, essendo generalissima la ragion di quel testo (1), così parimente, sebene in alcuni canoni, e leggi, che trattano de' difensori, sembri conceduta loro la sola autorità di difendere le miserabili persone dalle violenze de' prepotenti, per la ragione medesima del sopradetto capo se ne deve estendere la disposizione alla difesa degli Ecclesiastici oppressi da' loro superiori: oltrecchè coteste miserabili persone venivano con maggior

 cura

(1) *Salgado de Regia protect. p. 1. cap. praelud. 3. num. 98. Ulterius ratio illius texti est generalissima; & licet Hieronimus ponat exemplum in peregrinis, pupillis, & viduis ex ratione de qua in dicto capite; quia facilius a potentioribus opprimuntur; nam ad ea, quae facilius accidunt jura adaptantur, non excluditur quod si inter ecclesiasticas personas oppressiones, & violentiae dentur, possit Rex suum caritativum auxilium impartiri ad defendendum vi oppressos.*

cura difese da' difensori Ecclesiastici per la ragione, ch'esse in certo modo si appartenevano al Clero, come quelle, ch'erano registrate nella matricula di coloro, ch' erano sostentati dalle Chiese; per gli altri sventurati, e invalidi essendovi i difensori civili dagli Ecclesiastici diversi; per quanto Balsamone sostenga il contrario, inettamente interpretando la novella 15. di Giustiniano, come bene osservarono Tommasino, e Casabucio (1). Stava dunque a carico de' difensori di proteggere con particolar cura le persone, che al Clero si appartenessero; al Clero si appartenevano i monaci, e però essi erano sotto la tutela de' difensori: la godettero ancora a titolo di persone povere; imperocchè, per quanto la loro professione non fosse così solenne, com'ella è oggigiorno, il rifiuto delle mondane cose, e la rinnegazione di se medesimo era per avventura maggiore.

Tutto ciò si conferma vieppiù colla disputa, che rapporta Balsamone accaduta a suo tempo fra il gran difensore della Chiesa di Costantinopoli, e il suo grande Archivario per la pertinenza delle cause circa la peregrinazione de' monaci. Questa controversia (fosse per chi si voglia la ragione, che sembrami per altro, che appartenesse al difensore) ci fornisce di un documento ben chiaro, che ci dimostra, che i monaci viveano sotto l'autorità de' difensori. Vero

(1) *Thomas.* 1. *p. lib.* 2. *cap.* 99. *Casabut. ad can.* 16. *Concil. Milevit.*

ro è, che nel tempo, che questa disputa si agitava, e da qualche tempo prima i difensori erano ecclesiastici; ma ciò non toglie, che quando erano laici non abbiano esercitati verso gli ecclesiastici quegli stessi atti, che portava seco la natura del medesimo uffizio. Oltrechè ne' tempi, che i difensori delle chiese erano laici, gli ecclesiastici erano que', che aveano maggior bisogno della loro difesa, e specialmente contra le insolenze de' superiori; imperocchè contra quelle degli altri prepotenti poteano essere ben difesi da' Vescovi, i quali già godeano ampia giuridizione; e per quel, che si atteneva alle persone laiche miserabili oppresse, vi erano i difensori civili.

Risorse l' uso de' difensori, come sopra ho detto, a' tempi di Carlo Magno, Principe altrettanto zelante della disciplina ecclesiastica, quanto invitto fu nella guerra. Il contestano i suoi capitolari, e i quattro concilj a sua istanza tenuti nell'anno 813. a oggetto di riformare lo stato Ecclesiastico, tanto secolare, che regolare. Non pago lo zelo di questo Principe dello stabilimento de' difensori per lo sollievo degli oppressi, spediva egli a questo fine medesimo per tutto il giro del suo impero fidi soggetti, i quali ne' documenti di que' tempi son chiamati *messi*, *o inviati dominicali*, come quelli, che venivano dal supremo Signore: e questo istituto si mantenne presso i suoi posteri, fino a che essi non trasandarono le pie tracce del loro progenitore. A questi messi erano delegate le cau-

se

se di tutti gli oppressi: e furono istituiti, perchè li sollevassero dalle oppressioni, difendendoli *non solo contra i grandi, ma ancora contro de' Vescovi, ed Abati; se talun di essi fosse l'autore, e il promotore de' loro danni* (a). Era ancora a loro carico il provvedere sopra qualunque doglianza, che risultasse contro qualsisia persona, di qualunque stato e condizione ella fosse, indennizzando gli aggravati coll'autorità Imperiale, ond' eran forniti (1). Curavano essi parimente, sollecitavano, ed effettuavano la dovuta esecuzione de' decreti de' concilj tenuti per la riforma della ecclesiastica disciplina; quindi è, che *l'autorità di questi messi in tali cose non si stendeva a meno di quella de' Vescovi, mentre essi vegliavano sopra l'esecuzione di ciò che i Vescovi determinavano; e però l'Imperadore incaricava loro d'inquirere sulla vita, e de' Vescovi, e degli Abati, de' monaci, e del-*

(a) *Thomass. 2. p. lib. 3. cap. 92. Missis Regum, qui Dominici ideo dicebantur, delegatae fuerant ipsa eorum institutione caussae omnes pauperum & quorumcumque clades aliqua adflixisset, non adversus Proceres tantum; sed & contra Episcopos, & Abbates, si qui eorum damni auctores extitissent, ducesque fuissent:*

---

(1) *Idem ubi sup. ex Concilior. Gallican. tom. 2. pag. 197. Missi nostri providere debent, ne aliquis clamor supra Episcopum, vel Abbatem, vel Abbatissam, vel comitem, seu super qualemcumque gradum sit.*

delle monache (a). Si estendeva ancora la loro facoltà in appurare, che numero di regolari vi era in ogni monistero, per informarne il Sovrano; ond' egli col consiglio de' Vescovi, e de' suoi ministri, attendendo alle qualità de' luoghi, ov' erano i monasterj, e alle rendite de' medesimi, potesse regolare la rispettiva assegnazione nel numero convenevole. Incumbeva parimente a' messi di correggere, e rimediare di concerto co' Vescovi quegli abusi, che da loro poteano, e di dar parte al Principe per quelli, che richiedessero superior provvidenza (1).

Tutti questi, e altri atti di Giuridizione esercitarono in que' tempi i Principi verso gli Ecclesiastici per mezzo de' loro messi; non paga la lor pietà del carico dato già a' Prefetti delle Provincie, e a' Magistrati delle Città per lo sollievo degli oppressi; come lo aveano ordinato ne' loro Capitolari Carlo Magno, e Lo-

(a) *Thomass. part.* 1. *discipul. lib.* 3. *cap.* 92. *num.* 4. *tom.* 2. *Concil. Gallican. pag.* 69. 71. & 466. *Non minus longe, lateque patebat horum Missorum potestas quam Episcoporum, cum executione imminerent eorum, quae Episcopi decrevissent: ideo; & eos mandabat Imperator inquirere in vitam non modo Episcoporum, sed & Abbatum, Monachorum, & Sanctimonialium.*

(1) *Concil. Suession.* 2. *can.* 7. *Concil. apud S. Sacram. anno* 837. *Mogunt. anno* 813. *Arelat.* 6. *can.* 8. *Rhemens. can.* 27. *Turon. anno* 813. *can.* 31.

Lodovico Pio; i quali avvertono i Prefetti, e i Magistrati, ch' essi sono tanti Vicarj della Maestà Imperiale (1). Cotesti messi furono ordinariamente laici, sebene talvolta soleano essere i Vescovi, e tuttochè, come dice Tommasino, quegli affari, che i Principi loro confidavano fossero più proprj di superiori ecclesiastici; certo è non pertanto, che moltissime fiate furono di essi incombensati i conti [2]. I Principi usavano i sopraddetti uffizj cogli ecclesiastici, non già a lor talento, e arrogandosi autorità, che loro non competesse; ma si bene per sentimento de' Concilj, e col consenso de' sommi Pontefici (3). Così fu nel secondo Concilio di Rheims, ove que' Padri disposero, che s'implorasse la pietà Imperiale, perchè le religiose giungessero a conseguire da' loro superiori il necess-

(1) *Thomas. 2. p. discipl. lib. 3. cap. 95. Capitul. c. 6. Provinciarum Praefectis, & Civitatum Magistratibus id significatum voluere Carolus Magnus, & Ludovicus Pius, cum essent veluti vicarii Imperatoriae Majestatis.*

(2) *Idem ubi supra cap. 92. & alibi: Horum pleraque munerum Episcoporum magis, quam comitum dignitati concinnebant. Sed cum inficias ire non possumus, quin praesaepe ad Comites delegarentur.*

(3) *Casabuc. not. Ecclesiast. Saec. 9. art. Select. Reg. Franc. capit. In primis duos illos praenominatos, scilicet Carolum Magnum, & Ludovicum Pium nihil ad ordinem, & disciplinam Ecclesiasticam sancivisse, nisi ex supremae Sedis, & Episcoporum Regni adprovatione, & consilio.*

ceſſario ſoſtentamento, veſtito, e altro (*a*). *Implorar ſi deve la pietà dello Imperadore, acciocchè le religioſe poſſano conſeguire da' ſuperiori il vitto, e ciò, che loro è neceſſario* (1). Lo ſteſſo fu riſoluto, affinchè gli Abati nel vitto, nell' Abito &c ſi contentaſſero di pareggiare cogli altri monaci: diſpoſizioni ben preſe; poichè altrimente, come oſſervò Tommaſino (*b*); *qual forza ſarebbe valuta a richiamare i ricchi Abbati ad uguagliarſi co' monaci nella modeſtia e frugalità della menſa, delle veſti, e delle ſupellettili, ſe non vi ſi foſſe impegnata l' autorità, e la carità de' Principi ſupremi?* Il quale autore, generalmente parlando, dice nella *part.* 1. della *diſcipl.* al *lib.* 3. *n.* 1. (*c*). *Non potè riſtituirſi al ſuo ſplendore la regolar diſciplina, e alla ſua ſantità, ſe non vi coſpirò la vigilanza, e la religione de' Re.*

Nep-

(a) *Imperatoris miſericordia imploranda, ut victum, & neceſſaria ſibi a Praelatis, conſequi poſſint Sanctimoniales.*

(b) *Quae vis enim alia potuiſſet opulentos Abbates ad eumdem cum monachis menſae, veſtium, ſupellectilis modeſtiam, & frugalitatem revocare, niſi ſummorum Principum auctoritas caritaſque collaboraſſet?*

(c) *Non potuit regularis diſciplina ſuo nitori reintegrari, & ſanctimoniae, niſi Regum conſpirante vigilantia, auctoritate, & religione.*

[1] *Concil. Rhem.* 2. *can.* 3. & 23. *In victu, vel in veſtitu, vel in converſatione Abbatum, qui monacos habere cernuntur, Dei voluntas, & Domini Imperatoris adimpleatur.*

Neppure oggi la disciplina ecclesiastica potrà mai ristabilirsi, se in qualche parte decade; nè si potranno reprimere le violenze, che alle volte nelle religioni si praticano, senza il braccio della Reale autorità. Per quel, che concerne alla disciplina, molti salutari decreti si sono pubblicati in Roma, ora perchè nelle case religiose non vi sia maggior famiglia di quella, che comodamente si può sostentare; ora circa altri punti di regolare osservanza, che per lo più hanno dipendenza dal mentovato. Ma nella nostra Spagna, non saprei per quale fatalità i riferiti Pontifizj decreti non hanno avuta la dovuta osservanza; e credo, che giammai non l'avranno, se non la prenda a petto la Reale autorità. I Sommi Pontefici hanno parimente disposto, che i superiori ammettano le legittime appellazioni de' loro sudditi, come sarò per dimostrare; ciò non pertanto alle volte, anzi che ammetterle, commettono essi ulteriori violenze giudiciali, e stragiudiziali, alcuni superiori essendovi, che, come dice il gran minimo Peyrinis *talmente si lascian portare dalle proprie passioni, che per qualunque piccolo fallo tosto confinano il suddito in un tetro carcere* (a).

Chi n'è curioso può leggere i mentovati decreti Pontifizj in *Cherubino*. Da tutto il già det-

(a) *Pegrin. tom. 1. de Subd. quaest. 1. cap. 13. Ita suis se domandos dedunt passionibus, ut errantem subditum in quacumque re levi, detrudi jubeant in tetrum carcerem.*

detto ne segue, che oggigiorno non sia minore il bisogno, perchè la Reale autorità s'interponga nelle cause, e negli affari de' Religiosi, di quelche negli andati tempi lo era; e però, se allora lodevolmente la interposero i Principi, come l'ho dimostrato, oggi con pari pietà possono praticarlo; non essendo minore la loro autorità, nè la necessità, che il richiede.

PARAGRAFO II.

I Regolari possono lecitamente ricorrere per via di forza a' Supremi Magistrati nella forma, che oggi si pratica.

ECcomi già al punto critico della mia dissertazione. Gli autori sopra di esso, com'è pur solito, sono divisi; e vi sono ancora alcuni, che lo trattano, confondendo il ricorso per via di forza coll'appellazione: confusione, dalla quale nasce, a mio parere, la loro sì tenace oppinione per la illicitezza del ricorso degli ecclesiastici secolari, e regolari a' Regj Supremi Tribunali. Quegli, che la licitezza del ricorso medesimo appoggiano, e sostengono sono tanti, e sì gravi autori, che, chiunque ne faccia un piccolo ragguaglio vedrà chiaramente che col numero, e colla autorità sopraffanno del tutto i contrarj. I contrarj medesimi sogliono ancora, dopo avere esposte col più gran foco le loro ragioni contro il ricorso alla Real protezione, confessare in fine, che pure non ardiscono di condannarne la

pra-

pratica, tanto per la prudenza, e pietà de' Monarchi, ne' cui dominii ella corre, che per la dottrina e la religiosità de' lor ministri, e de' moltissimi autori, che la sostengono. Chi ha genio può riscontrarli nel consummato Teologo il Rev. Dottore Errico Errichez (1), Salgado, Sevaglios, Sessè, e altri. Io per me non posso tacere, che i più insigni Teologi, e Canonisti, che abbia avuti la Chiesa, stanno in favore del ricorso. Tali senz' alcun dubbio, furono Torchemada, Vittoria, Paludano, Soto, Gaetano, i Cardinali Alessandrino, e Jacobacio, Cordova, Navarro, Covarruvias, cui Tommasino, tuttochè Francese, da il principato fra i canonisti de' suoi tempi; e altri, che vengono citati dalli già mentovati, e altri, che nel progresso citerò. E il P. Dottore Errichez conchiude, che a suo tempo, essendo stati consultati il Vescovo di Leone Cuesta, ambidue i Soti, Cano, Mancio, Dena, e altri molti Teologi, e Giureconsulti, tutti risposero esser lecito al Principe d' interporre la sua autorità ne' casi di violenza. Fra quelli che patrocinano il Regio soccorso in favore degli Ecclesiastici oppressi, molti, e dirò meglio moltissimi non fanno espressa menzione de' regolari: alcuni sì: di di questi secondi, ve n'ha poi alcuni, che ammettono, come per gli cherici, così per gli regolari, che lecito sia il ricorso per via di forza;

(1) *Enrichez sum. lib. 14. cap. 12. in glos. sub. litt. f. Salg. & alii circa hanc materiam.*

za; altri per gli regolari lo negano. Il Dottissimo P. Lezana Carmelitano calzato, trattando di questo punto pareggia i regolari co' cherici (a): *lo stesso dico de' regolari*. Lo stesso dicono, portandosi colla medesima indistinzione Portel, Pelizario, e altri; dimodochè secondo il loro dettame, tutti gli autori, che difendono la licitezza del ricorso alle Regie Corti per gli cherici, debbano parimente sostenerla per gli regolari. Per verità non vi è legge, che vieti a' regolari più specialmente che non a' cherici un tale ricorso; imperocchè le costituzioni Pontifizie, che in contrario si allegano, parlano esse di appellazione, come vedremo in appresso, o non incalzano più oltre della bolla della Cena.

Perciò gli autori, che affermano la licitezza del ricorso de' regolari, citano in favore que', che senza fare de' regolari menzione alcuna, generalmente la difendono per gli Ecclesiastici. Così il P. Lezana, citando gli autori della sentenza affirmativa, si avvale ancora del Salgado in favore de' regolari; il quale autore per altro sostiene diffusamente il contrario. Nacque certamente questo inganno per la prevenzione, che chi afferma, che sia lecito il ricorso per via di forza a' cherici, debba per conseguenza affermarlo ancora per gli regolari.

Fra i dottori, che de' regolari fanno special menzione rispetto a questo punto del ricorso alle Regie

(a) *Idem dico de regularibus*.

Regie corti, certuni lo affermano lecito a' cherici, ma lo negano per gli religiosi. Il Principe di essi è il Salgado, sebene, a mio parere, non bene appoggi la sua dottrina, che insieme con quella degli altri esaminerò particolarmente in appresso. Molti sono per l'opposto que', che con ispecial menzione de' regolari affermano, che loro è lecito il ricorso, quando altra via non abbiano per isfuggire le forti oppressioni, e le gravezze notabili. Era il mio primo pensiero di voler trascrivere letteralmente i passi di tutti; ma, considerando, che tessuta avrei una nojosa rapsodia, ho cangiato consiglio.

Ne produrrò molti, da' quali, e da quelli, ch'essi citano, e da quelli, che già ho rapportati favorevoli alla stessa oppinione, vedrà il lettore che quantità di difensori stanno per lo mio assunto. Da' loro nomi, e da alcune loro qualità, che rileverò ancora, riconoscerà altresì il peso dell'autorità loro; e quindi potrà formare il retto giudicio della sodezza della mia sentenza. Conviene di più, che si avverta, che nella nostra controversia i primarj voti, e più autorevoli debbono esser quelli de' Teologi, e Canonisti regolari; poichè essi, senza alcun dubbio meritano di essere riputati per gli più periti di ciò, che lecito, o illecito sia a' religiosi, di quanto esser lo possano gli altri autori secolari. Dopo rapportate le autorità, le quali saran fornite di ragioni; ne aggiungnerò io a queste altre ben precise, poco rilevate, e alcune tralasciate del tutto dagli altri autori:

Sia

Sia il primo fra tutti *Portel* minore osservante Provinciale di Algarvia insigne Teologo, e Canonista, qual si dimostra per le sue opere Canonico-Regolari. Egli nelle sue primiere addizioni toccò con timore, secondochè egli nelle seconde confessa, questo punto. In queste di poi, supposta la proibizione della Bolla della Cena; le particolari bolle riguardo a' Regolari di Paolo V. e Gregorio XIII. e gli statuti generali di Segovia del suo ordine, i quali, distinguendo il ricorso dall'appellazione a' tribunali secolari, l'uno, e l'altro vietano, si spiega egli nella seguente maniera [a]: *Credo che mai non sia lecito al Religioso, qualora per mezzo dell' appellazione,*

 che

(a) *Portel addit. ad addit. v. adpell. n. 4. edit. Lugdun. 1640. Credo, quod numquam religioso est licitum, si per adpellationem ad Superiorem Praelatum, vel alia via intra ordinem potest vitare vim injuste illatam; cum enim per adpellationem, quae omnia suspendit, vel alia via intra ordinem id potuerit facere, incurret praedictas censuras, ut patet, quae clarissime contrarium jubent, & prohibent omnem adpellationem ad judicem saecularem, si adpelletur a judicio ecclesiastico. Si vero non sit locus adpellationi, vel illa non recipiatur, & superior ad quem posset recurrere longè distat, ita ut non possit illum adire instante gravamine, vel jam caepto, & sit injustè illatum arbitrio boni viri, tunc credo posse religiosum, vel clericum recurrere ad Principem Saecularem, qualis est Rex, non tanquam adpellantem ad judicem competentem, sed solum, ut sibi succurrat in illo gravamine injusto, tollendo vim sibi factam modo, quo licite potest-*

che tutto sospende, o con altro mezzo claustrale possa scansare la ingiusta violenza, ed è cosa chiara, ch' egli incorra nelle sudette censure; colle quali apertamente si vieta il contrario, e qualsisia appellazione di causa ecclesiastica al giudice secolare. Ma se non vi sia luogo all' appellazione, o non sia ammessa, e il suo superiore, al quale avrebbe a ricorrere sia lontano; di modo che non gli si possa presentar di persona, allora, sovrastando qualche aggravio, o che già sia sopravvenuto, e che a giudicio di onesto uomo debba dirsi ingiustamente inferito; credo, che possa il religioso, o il cherico ricorrere al Principe secolare, qual è il Re, non a lui appellando, come a giudice competente; ma soltanto, perchè il soccorra in quello aggravio, che soffre, liberandolo dalla forza, che gli vien fatta, nel modo, che può lecitamente, cioè con ordinare, o insinuare, al Superiore, o che si astenga dalla ingiusta violenza, o che dia luogo all' appellazione, o che deputi nuovi giu-

---

test imperando scilicet, vel suadendo Praelato, ut vel abstineat a vi injusta, vel det locum adpellationi, vel judices novos adsignet; & per hoc Religiosus recurrens ad Principem Saecularem cum praedictis circumstantiis, nullam censuram Bullae Caenae, vel alterius Bullae incurrat. Hoc in primis praticatur in hoc Regno Portugalliae, & puto, quod in tota Hispania, in qua Rex Hispaniae per Bullam propriam Papae dicitur esse judex vis, & gravaminis injusti . . . . . Hujus Bullae meminit Bannes in suo tractatu de just. & jur. quaest. 67. concl. 6.

giudici. Così ricorrendo il religioso al Principe secolare nelle sudette circostanze non incorre nelle censure della bolla della Cena, nè di altre. Tanto si pratica in primo luogo in questo Regno di Portogallo, e credo, che per tutta la Spagna, nella quale quel Re per propria bolla del Papa dicesi Giudice della forza, e delle ingiuste gravezze.... questa bolla vien mentovata da Rannes nel suo trattato della giust. e del dritto quist. 67. concl. 6.

Appresso a questo passo si fa carico di ciò, che dice Azor (1), cioè, che, avendo egli ricercata in Roma con tutte le diligenze la mentovata bolla, non là rinvenne; a che risponde, che non perciò si prova la sua inesistenza, perchè Azor non l' abbia ritrovata, avendo ben potuto sfuggire alla di lui diligenza, per quanta mai ne abbia usata. Prosiegue indi a così dire (a): *Questa sentenza, prescindendo dalla sua pratica, la sostengono molti e gravi autori Cattolici, anche de' più recenti: questi sono Giovanni Cochier nel tesoro polit. di aforism. lib. 2. cap. 4. Fusco della Visit. lib. 2. cap. 23. n. 5. Velasc. cons. 100. n. 2. Sevagl. lib. 4. com. quaest. 1. n. 100. Menoch. del rimed. ricup. 15. n. 214. Bobad. lib. 2. polit. cap. 18. n. 104. e* lo

(a) *Id tamen adjectum ultra praxim praedictam tenent multi, & graves auctores.*

(1) *Azor. 1. part. summ. lib. 15. cap. 12. §. onum est.*

lo stesso sostiene Navarro , quando non sia facile il ricorrere al Papa , o al superiore : vedilo nel rimed. 4. nel n. 13. Sessè della inib. ingiust. cap. 8. n. 71. §. 3. Covarr. nella prat. cap. 35. n. 3. Suar. tom. 2. delle cens. nella sposizione della bolla della Cena , e nella scom. 13. della medesima nel fin. rimettendo ciò al Papa . Lo stesso afferma colle medesime circostanze Fra Antonio Sousa nella spiega della Bolla della Cena disput. 65. dal num. 3. , e alcuni autori dicono , che questa pratica è in vigore in alcuni Regni Cristiani , e massime nella Francia . Ho riscontrati alcuni de' sudetti autori citati *da Portel ,* e li ritrovo puntualmente citati (1). Suarez medesimo in altro luogo favorisce più apertamente la sua oppinione ; sicchè mi raffermo nella ragionevole credenza , che tutte le sue citazioni sieno fedeli .

Dopo corroborata la sua sentenza con tanti autori , passa egli a dimostrarla colle ragioni . Esse si riducono nel dire , che il dritto Pontifizio non deroga al naturale , e al Divino : che questi comandano , quando si possa , di difender l' oppresso ; e però, potendo il Principe secolare , come può certamente, deve egli indistintamente farlo col secolare , o col regolare oppresso ; tantoppiù , che non è nuova cosa , prosiegue egli dicendo , nel Dritto canonico , che si ri-

(1) *Suarez tom. de defens. fid. adv. Anglican. sect. error. lib. 4. de immunitate Eccles. cap. 34. n. 29. & seq. edid. Conimbric. ann. 1713.*

ricorra al Principe secolare per gli aggravj, e per le ingiurie della Chiesa, e degli ecclesiastici. Compruova ciò con allegare varj testi canonici, de' quali gli autori comunemente si avvalgono per giustificare il ricorso a conto di forza, e conchiude al *num. 6.* (a): *Di quì si conchiude, che il minore, e ogni altro religioso, se ricorra al Tribunale, o al Principe secolare, non appellando, come a giudice, ma implorandone il soccorso, perchè il difenda dalla forza, o da gravezza, che ingiustamente gli s' inferisca dal superiore subalterno, quando egli non trovi altro pronto riparo, si conchiude, dico, che un tal religioso non incorra nelle censure della bolla della cena, nè in altra di qualunque Sommo Pontefice; nè soggiaccia alle arbitrarie pene imposte per gli statuti generali dell' ordine de' minori, o di qualunque altro si sia.*

A Portel segue il Padre Francesco Pelizzario Gesuita, soggetto fra' canonisti ben conosciuto. Questo autore dopo avere assentato, che non sia a' regolari permesso lo appellare a' secolari,

 sog-

(a) *Hinc colliges, quod minorita, & quisquis alius religiosus, si recurrit ad Tribunal, vel Principem saecularem, non adpellando, tamquam ad judicem, sed invocando auxilium, ut se defendat a vi, vel gravamine injustè inlato per Praelatum inferiorem, pro cujus liberatione non habet aliud remedium in praesenti: colliges, inquam, talem religiosum neque incurrere bullae coene censuram, neque aliam alicujus Summi Pontificis, neque subjacere poenae arbitrariae impositae per statuta generalia ordinis Minorum, vel alterius religionis.*

soggiugne così dicendo (*a*) : *Ho parlato dell'appellazione nel suo stretto significato, per accennare ciò, che insegnano Cochier, Fusco, Velasco, Sevaglios, Bobad. e altri presso Portel; che il religioso nel caso, che sia notabilmente aggravato dal superiore regolare, e non abbia campo di appellare, o perchè l'appellazione non sia ammessa, o perchè il superiore, a cui si deve ricorrere sia lontano, può egli ricorrere al Principe secolare, non già in termini di appellazione, come a un giudice competente, ma solo, perchè il soccorra, liberandolo da quel male nella miglior maniera, che gli sia permesso.* Vero è, che l'autore soggiugne queste parole: *Così i sudetti autori, con quale probabilità mi rimetto a essi:* per le quali vorrà dirmi taluno, che Pelizzario altro non fa, che riferire la oppinione di Portel, e degli altri; ma si rende chiaro, che conviene ancora egli nella loro sentenza, poichè prosiegue difendendola, e sciogliendo i con-

(a) *Dixi, loquendo de adpellatione propriè dicta, ut innuerem quod docent Cochier Fuscus, Velascus, Cevallos, Bobad., aliique apud Portel.; religiosum in casu quo gravetur notabiliter a Praelato regulari, & non sit locus adpellationi, sive quod ea non admittatur sive quod superior ad quem recurrendum esset, longè abesset, posse recurrere ad Principem saecularem, non quidem per modum adpellandi, tamquam ad judicem competentem, sed solum, ut ipsi succurrat malum illud auferendo eo meliori modo quo licitè potest.... Ita supradicti auctores, qua probabilitate videant ipsi. Celiz. tom. 1. man. Reg. tract. 6. cap. 7. q. 19. num. 53. & 70. Lugd. 1665.*

contrarj argomenti, e conchiude al *num.* 53. in questa guisa: *Il dritto Pontificio non deroga al naturale. Questo c' insegna la difesa dello innocente, e che ciascuno sia tenuto a difenderlo, se può, ciò che sembra aver luogo nel caso presente, come al rifletterci si ravvisa.* E in fine nel *num.* 54. dice così: *Ma ciò che dissi nella risposta, che il religioso, che appelli a' Tribunali secolari soggiaccia alla censura della bolla della cena non è generalmente vero; ma soltanto, quando egli appelli nelle cause spirituali, o a quelle con loro connesse; poicchè di queste parla la bolla della cena promulgata ancora da Urbano VIII. nell' anno* 1624. *si è perciò più cautamente spiegato Suarez nel luogo sopra citato, usando della parola:* talvolta, *la quale accenna, che possa alcuna volta intervenire, che non s' incorra la censura; cioè nel caso, che il religioso appelli al Tribunale secolare in causa, che, nè sia spirituale, nè colla spirituale connessa* (a). Si osservi intanto, che così dice, par-

(a) *Jus Pontificium non derogat juri naturali, jus autem naturale dictat, ut quivis defendat innocentem oppressum, immò & tenetur defendere, si potest, quod videtur habere locum etiam in praesenti casu, ut constabit consideranti .... Quod autem dixi in responsione religiosum adpellantem ad Tribunalia saecularia subjacere excommunicationi contentae in bulla coenae, non est universaliter verum, sed solum in casu, quo adpellet in caussis spiritualibus, vel quae spiritualibus sunt adnexae; de his quippe loquitur bulla coe-

parlando dell' appellazione rigorosa; sicchè si rende tanto più chiaro, come egli debba favorire il ricorso, il quale non è appellazione.

Lo insigne teologo, e ne' sagri canoni assai versato *Dubal* religioso Premostratense generale riformatore del suo candido ordine in Ispagna sostiene del pari il nostro sentimento in termini sì espressi, come sono i seguenti. *Quando il superiore notabilmente gravi un religioso, e non vi sia luogo all' appello, o perchè il superiore non voglia ammetterlo, o perchè difficile sia il ricorrere a chi si deve appellare, e corra pericolo nella mora, ne altro rimedio occorra per rimuover la ingiuria, può bene il religioso ricorrere al Principe secolare, al suo consiglio, o cancelleria; non appellando, come a giudice competente, ma acciocchè il protegga, sottraendolo dallo aggravio, e dalla violenza con ordinare, o insinuare al superiore, che desista, o che ammetta l' appellazione; per lo quale ricorso non s' incorre in censura o pena alcuna. Così lo sostengono il nostro Lepaige nella bibliot. Premostr. lib. 1. pag. 281. Geronimo Rodriguez nel luogo citato. Sousa nella bolla della cena: e molti altri riportati, e seguiti da Portel.* Soggiugne in oltre: *che in alcuni casi specialmente in rapporto a elezioni que-*

---

coenae edita Urbano VIII. an. 1624. Unde cautius loquutus est Suarez, ubi supra per clausulam: interdum: *innuens, posse quandoque contingere, ut dicta censura non incurratur, nimirum in casu, quo religiosus appellet ad Tribunal saeculare in caussa, quae nec sit spiritualis, nec Spirituali annexa.*

questo ricorso sarebbe assai convenevole; col cui mezzo si eviterebbero certi complotti, che si fanno da' superiori, quando non risultano elette le persone del loro genio (1).

Con espressioni egualmente vive patrocina la sentenza medesima il P. Dottor Errichez (2), il quale attesta, che nel Regno di Aragona praticasi assolutamente il ricorso per causa di forza fra' regolari, anche ne' casi di visita, e di correzione; ne' quali soli casi, soggiugne, che non si usa in Castiglia, e con questa eccezione rafferma egli la regola in contrario per tutti gli altri. Soggiugne in oltre, che quante volte gli uditori delle Regie Corti ricevessero il ricorso contro la legge Reale, di cui va parlando, anche nelle cause di visita, e correzione, non perciò essi incorrerebbero nella censura della bolla della Cena, come quelli, *che intendono di rimuovere per ragion naturale la forza colla forza anche da' regolari* (a). Ne la bolla della Cena, che proibisce generalmente agli ecclesiastici, che ricorrano a' Tribunali secolari, e a questi, che ammettano i ricorsi, procede, se non nel caso, che si ricorra sotto affettato pretesto di violenza, non mai, qualora questa realmente inter-ven-

(a) *Quia intendunt vim vi reppellere etiam a regularibus*.

(1) *Dubal. exposit. Reg. S. August. p. 2. q. 91. difficult. 9. num.* 180.

(2) *Enrichez de clar. Rom. Pontif. cap.* 21 *apud Salsed. de leg. polit.*

venga. Concorda parimente col sentimento di Portel Fra Antonio dello Spirito Santo (1) Carmelitano calzato diffinitore generale del suo Ordine, e oracolo de' regolari, qual si dimostra nel suo *tomo* di consulte *canonico-regolari*: le sue parole son quasi le stesse, che quelle degli altri autori citati. Cita in oltre il P. Tommaso del bene al *tom.* 1. *cap.* 9. *dub.* 6. *lez.* 1. *num.* 23., e sebene non ispieghi in quale opera, s'intenda in quella della *immunità ecclesiastica*: lo avverto in grazia di chi voglia riscontrarlo, perchè non si equivochi coll' altra opera del medesimo autore *della inquisizione*. Egli parla in favore del mio sentimento colla stessa chiarezza, che gli altri autori rapportati. Fu egli religioso di S. Gaetano, molto in Roma venerato per la sua dottrina, e fu consultore in varie congregazioni. Il P. dello Spirito Santo aggiugne dippiù, che in Roma medesima è stato approvato il ricorso de' regolari per causa di forza alle Corti secolari, come si rileva dalle seguenti sue parole: *Questo modo di difesa, che appellano garantia, in questi nostri tempi è stato nella Curia Romana approvato in contraditorio giudicio nella causa di certa garantia impetrata nelle Indie Orientali da' Frati della Madre di Dio contro il loro commessario a conto di una provincia, che volevasi ereggere: nel qual caso fu giudicato in Roma, che la garan-* *tia*

(1) *Fra Anton. de Sp. Sanct. direct. regul.* 3. *disp.* 6. *sect.* 5. §. 6. *num.* 776. *cum seqq. edit. lugd.* 1670.

tia era stata legittimamente impetrata dal giudice secolare della Real Corona, e validamente interposta; come lo attesta Fra Emanuele di Monte Oliveto nella prat. regol. p. 2. art. 7. num. 495. cosa degna di essere attentamente notata (*a*).

La grave autorità de' Salmaticesi è ben conta sino a coloro, che professano soltanto la Teologia morale. Essi adunque sostengono parimente ne' seguenti espressi termini il mio sentimento: *Or se bene per via di querela, o di appellazione il religioso ingiustamente gravato non possa andare a' Tribunali, quando poi altro mezzo non gli rimanga entro il chiostro a rimuovere la ingiusta forza, che soffre, o che non sia ricevuta l'appellazione, o il superiore sia molto lontano, e corra pericolo per la mora, o che i superiori medesimi non curino di sollevarlo; può egli ricorrere al giudice secolare, non appellando come a giudice competente, ma acciocchè il soccorra in quella oppressione, e ne lo liberi* (*b*). E prosieguo-

(a) *Hic modus defensionis quem tuitivam vocant, his nostris temporibus in Romana Curia fuit ad probatus in judicio contradictorio in Caussa cujusdam tuitivae quam Fratres Provinciae Matris Dei in Indiis Orientalibus impetrarunt adversus suum Commissarium pro defensione creationis novae Provinciae; in quo casu Romae fuit judicatum tuitivam fuisse legitimè impetratam a Judice saeculari Regiae Coronae, & validam fuisse, ut testatur Fr. Emmanuel a Monte Oliveto in pract. regul. p. 2. art. 7. num. 495. quod maximè notandum est.*

(b) *Sed licet per querelam, vel adpellationem non*

guono con altre espressioni simili a quelle, che abbiamo rapportate di altri Autori. Tralascio di allegarne di più per lo motivo di sopra addotto; e dico soltanto, che, oltre gli Autori citati, e da me, e da quelli, che ho rapportati, porta ancora la mia oppinione espressamente il P. Garsia Geronimiano, ove tratta delle appellazioni de' religiosi nella sua diffusa opera intitolata *Politica regolare*.

Favorisce parimente il mio sentimento il P. Fra Giovanni della Croce Domenicano nel trattato de' regolari, che va impresso alla fine della sua somma morale; Lezana da me già citato, socio, o sia assistente generale de' Padri Carmelitani calzati, consultore della Sagra Congregazione dell' indice, e pubblico professore nella Sapienza in Roma; il quale, se bene tenga non esser lecito a' cherici, e a' religiosi il ricorso per causa di forza; pure dopo avere ragionato in favore del suo sentimento, ponderando egli la forza del natural dritto, che ciascuno ha di resistere al-

non possit religiosus gravatus injustè, ad Tribunalia adcedere; si tamen nulla via possit vim sibi illatam injustè intrà ordinem repellere, quia, vel non admittitur adpellatio, vel superior longe distat, & est periculum in mora, vel non curant superiores vim auferre, tunc posse recurrere ad Judicem saecularem, non quasi adpellet ad competentem judicem, sed ut sibi succurrat in illo gravamine, tollendo vim factam. Salmatic. *tom.* 4. *tract.* 15. *de stat. Relig. cap.* 7. *pract.* 1. §. 2. *num.* 14. *edition. Barcinon.* 1695.

alla violenza, così dice (a): *soggiungono ancora alcuni, che ciò sia lecito almeno, quando il giudice ecclesiastico, il quale possa sollevare l'oppresso, o sia assente, o presente non voglia sollevarlo, secondochè par, che sentano* Malder. *part.* 2. *q.* 96. *art.* 4. e altri (ch' egli cita, e sono da me anche citati) *ma poichè nè l'assenza, nè il mal talento del giudice ecclesiastico può conferire al Principe secolare giuridizione ne' regolari, ed ecclesiastici, però ec. ne pure in tal caso sarà mai lecito. Nel solo, e raro caso adunque d'una manifesta violenza, di grave, e pressante necessità, e che sia assente lo ecclesiastico superiore di chi inferisce la violenza; o ch' egli non voglia darvi il riparo, sembra (sotto censura della S. Apostolica) che possa permettersi; imperocche siccome in tal caso* le-

(a) *Quamvis etiam aliqui addant, id saltem licere, quando Judex ecclesiasticus, qui dictam violentiam tollat, vel non adest, vel si adest, non vult facere, quod sentire videtur Malder. part. 2. q. 96. art. 4. & alii: nihilominus, quia nec absentia, nec mala voluntas Praelati ecclesiastici tribuere potest jurisdictionem Principi saeculari in regulares, aut ecclesiasticos, ideo &c. nec in tali casu licitum erit. Solum ergo, posito casu raro certissimae violentiae, magnae, & urgentis necessitatis, ac posita absentia, vel dicta mala voluntate Judicis ecclesiastici illius, qui violentiam facit, videtur (sub censura Sedis Apostolicae) id admitti posse. Eo enim casu, sicut licitum est ipsi oppresso vim sibi illatam repellere, sic, & saecularis potestatis adjutorio uti. Supr. num. 6. & 9., Azor d. q. 2., Laim. lit. 4. tract. 9. cap. 4. num. 4.*

lecito farebbe all'oppresso di resistere personalmente alla violenza, così può egli implorare l'ajuto della Potestà secolare. Suar come sopra al num.6. e *9.*, Azor *d.q.2.*, Laim. *lib.4.tratt.9.cap.4. n.4.* Lezan. *nella parola* exemptio regularium *n.16.*Ho rapportate queste parole di Lezana, perchè si vegga, che que' pochi Autori medesimi (e così si possono chiamare a fronte de' molti, che stanno per lo mio sentimento) che sono di contrario parere, finalmente nel conchiudere ancora essi convengono nel mio. A di più degli Autori nel prossimo passo citati; cita in oltre in favore del mio assunto Emmanuele Rodrighez nella somma *tom. 1. cap. 51. num. 8.*, Errichez *lib. 14. cap. 12. num. 6.* e *lib. 3. cap. 16. num. 4. glos. let. A.* a altri Teologi, che non nomina. Ed è certo, che Rodrighez, ed Errichez, e questi anche più, comechè ne' luoghi or ora citati non facciano espressa menzione de' regolari, essi favoriscono la mia oppinione: cita egli ancora in favore della medesima Giureconsulti, come Pereirà *man. Reg. p. 1. cap. 4. quæst. 7.* Sembrami ora, che gli Autori prodotti, e per numero, e per la loro classica autorità vagliano a rendere il mio sentimento, se non moralmente certo, almeno fortemente probabile: a' quali, se voglia aggiugnersi l' autorità ancora degli altri, che ho mentovati, i quali stanno generalmente per lo ricorso degli ecclesiastici, senza brigarsi in particolare de' regolari; ma che a questi favorevoli si debbano riputare per ciò che sopra ho già detto, e perchè molti di essi, es-

esen-

sendo regolari, par che non sia moralmente possibile, ch'eglino non facessero parola del propio lor ceto; se lo avessero creduto escluso dal general godimento della Real protezione; se vogliansi, dico, agli altri aggiugnere, ne segue manifestamente che la mia sentenza, fuori di ogni temerità si può dire, che a conto di autorità sia ella quasi moralmente certa.

Vengo ora a dimostrarla con ragioni, e leggi. Me ne porge la prima lo stesso Salgado Principe de' Dottori in questo argomento della Real protezione colle seguenti sue parole: *Il Re è obbligato per tutte le leggi naturali, Divine, e positive, sì canoniche, che civili a proteggere i vassalli oppressi, e molto più, che i laici, gli ecclesiastici, quali ministri di Dio, e di protezione più bisognosi, come quelli, che nudi di armi mondane usano soltanto delle spirituali, lagrime, digiuni, orazioni, macerazioni della carne, rinnegazione di se medesimi, e che professano la modestia, e la carità* (a). Ora, chi, dopo che abbia letto queste parole del Salgado,

 po-

(a) *Protectionem omni jure naturali, Divino, & positivo, tam canonico, quam civili Rex supremus exhibere adstringitur vassallis oppressis, non solum laicis, sed multo fortius ecclesiasticis personis, tum tamquam Dei ministris, & majore defensione indigentibus, non utentibus materialibus armis, sed spiritualibus tantum, nempe lachrimis, jejuniis, & orationibus, carnisque maceratione, & sui ipsius abnegatione, nec non modestiam, & caritatem profitentibus. Salg. in epilog. proem.*

potrebbe ne anche immaginarsi, ch' egli in seguito avesse ad escludere dalla Real protezione i religiosi, dopo che pare ch' egli medesimo abbia a posta usate le più vive ed espressive figure per comprenderveli? Di grazia chi usa meno delle armi mondane, gli ecclesiastici secolari, o i regolari? Chi più fa uso delle spirituali, orazioni, digiuni, discipline; più professa la carità, la modestia, e la rinnegazione di se medesimo? Io son per dire, ne credo, che altri lo impugni, che i soli religiosi rinegano pienamente a se stessi ne' solenni voti, ch'essi fanno di povertà, di castità, e di ubbidienza. Se adunque l' espressate qualità a giudicio del Salgado fanno meritevoli della Real protezione gli ecclesiastici oppressi in preferenza de' secolari; queste qualità medesime concorrendo più forti per gli religiosi daranno loro maggior ragione alla Real protezione, che a' cherici stessi. Oltrechè i religiosi ne han più bisogno per due motivi.

Il primo si è, perchè essi sono più esposti agl' insulti de' superiori, che non lo sono i cherici a quelli de' Vescovi, e loro Vicarj; Imperocchè i superiori regolari godono maggiore autorità sopra de' loro sudditi a conto della dominazione paterna economica, che i superiori secolari non hanno sopra de' loro, a dipiù della giuridizione contenziosa, e volontaria. In oltre i superiori regolari sono più nella occasione di potere abusare di una tale autorità su de' loro sudditi, perchè gli hanno in propria casa, e perchè più sono i pretesti, che prender possono

per

per vessarli, ed opprimerli, mentrechè la perfezione dello stato rende loro i sudditi sottoposti per più azioni, e cose, che non lo sono a'proprj superiori i cherici. L'altro motivo si è, perchè a'sudditi regolari non è sì agevole, che a' cherici, di scansare, e sfuggire le violenze de' loro superiori. Essi sogliono talvolta attaccare i sudditi più abjettati, ne già quelli, che veggono animosi, e forti, e con peculio da potere resistere. I cherici per poveri, ch' essi sieno, mai non si trovano così falliti, come sono molti religiosi, i quali non hanno neppure un quattrino; ne sì desolati, che se bene si trovino in istretta carcere non abbiano, o amici, o parenti, che gli ajutino, ora rinforzandoli con danajo per le spese, ora operando per loro: di modochè, dopo avere per qualche poco patito, alla fine si veggono liberi dalla vessazione, e in grado pure di riscuotere la soddisfazion dello aggravio; ma un povero religioso, come potrà mai liberarsene, il quale si trovi per avventura lontano da' suoi parenti senza amicizie di secolari, co' quali non tratti? E se pur v' abbia qualche religioso, che lo ami, e lo stimi, vedendolo questi in una ingiusta carcere, non osa di fiatare; poichè teme di una pari oppressione per se medesimo, non essendo già cosa nuova, che i superiori violenti usino simili tratti con tali religiosi; e io ho veduti in confidenza processi di questa fatta (1).

 Ta-

(1) *Peyrin. ob. supra cap. 12. quaest. 2. num. 16.*

Taluno potrà rispondermi, che un religioso innocente, quando si vegga violentemente insultato dal suo superiore può lecitamente resistergli. E' vero; ma che perciò; la sua resistenza sarà per lo più inutile; poichè il superiore verrà ajutato dagli altri religiosi, e il suddito da tutti abbandonato. Ora io su questa stessa lecita resistenza rincalzo il mio argomento per dimostrare quanto sia lecito il ricorso alla Real protezione. Egli è certo, che il religioso può resistere, come tengono insigni Dottori Teologi, Canonisti, e Giureconsulti, e il medesimo Salgado, il quale molti Autori, e testi citando dice. *A' monaci è permesso di ditenere, e cacciare il loro Abate tiranno; e darsi altrui, sebene non sia propio giudice* (a): dond' egli ne de-

(a) *Monachis Abbatem tuum tyrannum detinere, & detrudere permittitur, aliique non suo Judici se subjicere. Salg. de Reg. prot. 1. p. cap. 1. praelud. 3. num. 102.*

16 *solent quandoque superiores ad se ipsos potius quam ad bonum commune respicientes si habeant aliquem religiosum subditum sibi, quem non rectis adspiciunt oculis, & gestant in naribus, vel quia non adhaerent eorum undequaque non rectis voluntatibus, vel quia libere, ut Zelator boni communis detestatur pravas eorum actiones, vel quia vitae, & morum integritate incorruptus illorum est minimè meticulosus, scribere ad Patrem Generalem talem religiosum esse seditiosum, factionarium, inquietum, zizanniosum, cum de nullis vitiis specialibus eum possint arguere.*

deduce, che sia lecito a' cherici di ricorrere al patrocinio de' Regj Tribunali: or tanto meglio dovea dedurne, che lecito sia anche a' monaci, correndo più naturalmente la conseguenza nelle regole di buona logica, mentre non vi si varia il soggetto, come nell' altra. Di più, il Salgado tiene, che per ogni legge sia lecito ribattere la forza, e resistere al giudice, che violentemente pretende di eseguire la sua sentenza, e dice: *siccome a chi appella è permesso per ogni legge, specialmente per la naturale di ribattere la violenza, e resistere al Giudice, che contro il dritto voglia di fatto eseguire violentemente la sua sentenza; molto meglio sarà a questi lecito, e sarà pure più urbana maniera, di ricorrere al Principe supremo, il quale senza alcuno scandalo porgerà il suo braccio per impedire la violenza* (*a*). Se adunque, a giudicio del Salgado, fondato nell' uno, e nell' altro dritto e sopra gravissimi Autori, è lecito a' monaci di ditenere, raffrenare, ed arrestare fin anche il propio Abate per liberarsi della di lui tirannia, e sottoporsi a chi non sia proprio giudice; molto meglio potranno essi ricorrere al Principe ne'

 su-

(a) *Quemadmodum ipsi adpellanti omni jure, praecipuè naturali sit permissum, ac licitum propulsare violentiam, & resistere judici volenti exequi violenter, & de facto contra jus suam sententiam; multo fortius sibi licitum erit, immò urbanius faciet ad Principem supremum recurrere, qui absque ullo scandalo violentiae resistet, & praestabit auxilium. Salg. in epil. provemial.*

ſupremi Tribunali, i quali è certo, che con maggiore urbanità, e quiete, e fuor d'ogni riſchio, inconveniente, o ſcandalo, che dalla forza privata ſuol provvenire, poſſono liberarli col ſolito caritatevole ajuto.

Queſta azione, o ſia libertà de' monaci contra lo Abate tiranno è giuſta e lecita a conto della natural difeſa, come il Salgado inſegna ne' luoghi già citati. La difeſa è coſa così ſtabilita per gli principj di ogni dritto, che in ſua grazia tutte le leggi permettono di opporre la forza alla forza, e uſar di armi, ſenza che da queſta legge ſieno eccettuati i monaci, a' quali è ancora ſegnatamente ciò permeſſo, come con altri inſegna Navarro e Peyrinis. Queſti così dice (*a*): *Se lo Abate per odio aggravi il monaco, può queſti per ſua difeſa prender le armi.* Queſti dice (*b*): *Il religioſo ingiuſtamente e per forza carcerato con diſcapito della propria riputazione, e fama, può ben fuggire, ſenza incorrere*

(a) *Abbate odio gravante monachum, poteſt pro defenſione arma accipere. Navar. comm. 3. de reg. n. 51. Cardin. in clem. 1. par. praefatae de ſtat. monach.*

(b) *Religioſus injuſtè, & per vim incarceratus cum ſui honoris, & famae jactura poteſt fugere, abſque apoſtaſiae nota, etiam vim inferendo cuſtodibus, etiam rumpendo vincula, & carceres, etiam arma ad hoc ſumendo. Peyrin. tom. 1. de ſubd. q. 1. de obed. cap. 13. notat. 4. ubi citat Cajet. 2. 2. q. 69. art. 3. Bald. in cap. ad noſtram de adpell. Graf. p. 1. deciſ. lib. 3. cap. 5. num. 126. Spatar. de modo corrig. reg. tract. 9. cap. 17. a num. 3.*

vere nell' apostasia, anche con far forza a' custodi, con rompere i lacci, e le carceri, e a questo fine usando armi. A un tal dritto della propria difesa, finanche armata, i religiosi nella professione mai non rinunciarono: or come può immaginarsi, che rinunciarono alla difesa, che loro provviene dalla protezione del proprio Principe naturale; ch' è la condotta la più convenevole, men pericolosa, e finalmente la più atta, che finora si sia ritrovata? La resistenza armata del religioso ne' casi espressi, o in altri simili, forse, e senza forse non potrà giammai seguire senza grande alterazione, disturbo, e scandalo de' monaci parziali del superiore: che se poi giunge a traspirare fuora del chiostro, ne proverrà certamente scandalo maggiore, come lo contestano varj successi ben noti a chiunque sia qualche poco inteso degli avvenimenti civili.

E' sì costante, che i religiosi non rinunciarono a' dritti della difesa, che l' onniscio *Caramuel* dice: *Se taluno per malvoglienza del superiore sia ingiustamente condannato può, ed in certi casi deve ancora appellare, come tengono quasi tutti gli Autori* (a). Anche que' pochi Autori, che non concedono a' religiosi la facoltà di appellare in veruna causa, e in verun caso, pure non negano loro a conto della propria

 di-

(a) *Si aliquis superioris invidia injustè damnaretur, posset, & aliquibus casibus deberet ad alios adpellare, ut asserunt ferè omnes auctores*. Caramue Theol. Regul. tom. 2. p. 10. epist. 26. num. 3665. l

difesa di ricorrere al superiore in forma di supplica, o sia di querela (1). Ciò si permette sul supposto, che il religioso non abbia rinunciato assolutamente e interamente al dritto della difesa. Ora io così ragiono: Il superiore subalterno aggravj un religioso, o ingiustamente carcerandolo, o spogliandolo violentemente di un uffizio onorifico, o in altra grave maniera: in questi casi, e altri simili, quasi tutti gli autori convengono, che possa il religioso appellare al superiore maggiore, e che l'appellazione porti seco ambidue i suoi effetti, devolutivo, e suspensivo: accada, che il superiore subalterno, anzi che ammettere l'appellazione, attenti di eseguire le già prese risoluzioni; in questo caso chi negherà, ch'egli faccia violenza al suddito? Questi non ha altri, che il Principe, a chi ricorrere per liberarsi da quella ingiusta oppressione; imperochè la querela, o la supplica al superiore maggiore, o dal subalterno non gli sarà permessa, o certamente non produrrà lo effetto suspensivo, come l'appellazione fra' regolari in sentimento comune degli Autori. Se adunque non può affatto negarsi, che il superiore subalterno regolare ne' casi espressati faccia violenza al suo suddito, qual rimedio vi si dovrà apportare? Niuno? E si lascerà questi senza rimedio pa-

(1) *Vedi Pelizz. tom. 1. man. regul. tract. 6. cap. 7. a num. 35. Salmatic. tom. 4. tract. 15. de stat. relig. cap. 7. §. 1. num. 4. Anton. a Sp. Sancto tract. 3. disp. 6. sect. 5. num. 784.* e altri dell' *appell. de' regol.*

patire contro ogni legge, e quegli libero, e impune, violando non pure le umane leggi, che le naturali, e Divine, vessare ed opprimere? Conviene ciò alla ragion naturale, alla prudenza, alla giustizia (1)? Vi sono per avventura sacri canoni, Costituzioni Apostoliche, istituti di qualche religione, o privilegj Pontificj, che autorizzino una pari condotta? Non certamente. Ora qual sarà, ripeto io, il rimedio? Sarà il ricorrere al proprio Principe, il quale è protettore, e vindice, non meno generalmente de' canoni, e degli ecclesiastici secolari, che degl'istituti di ciascuna religione, e de' suoi religiosi medesimi, come saviamente e gravemente pondera Casaincio (2).

Si compruova ciò col seguente dilemma. O il religioso può, o non puo ricorrere al Principe, e il Principe può, o non può proteggere il religioso oppresso, che implori il suo ajuto. Se possono ambidue, ho dimostrato il mio assunto: se mi si dica, che il Principe non possa, così io ragiono: Egli cessa forse di essere il Signor naturale, e il sovrano del suo vassallo, che si fece religioso? Non certamente; ma ritiene sopra di lui pienamente la sovranità: Adunque ritiene l'autorità di difenderlo, e proteggerlo contra gl' insulti e le oppressioni di qual-

(1) *Peyrin. tom. 1. de subd. cap. 20. per tot. cum sup. cit.*

(2) *Cassa ing. tract. 1. de privil. regul. cap. 1. propos. 9.*

qualſiſia aggreſſore: autorità, ch'è l'eſſenza, o al certo la prima dote della ſovranità ſua; quandochè a queſto fine è, che regnano i Sovrani; i quali ſecondochè dice Ariſtotele (1), ſono i primarj difenſori della Repubblica, e di tutte le ſue parti, e, come dice Geremia, il lor ufizio è di liberare l'oppreſſo dalle mani dell'oppreſſore. Il vaſsallo non può certamente per la ſua profeſſione religioſa ſpogliare il Sovrano, neppure per rapporto a ſe medeſimo, della ſovranità, e di ciò, che a eſsa ſi appartiene. Il più, ch'egli, profeſsando la religione potrebbe, ſarebbe ſciogliere il Sovrano della obbligazione, che ha di proteggerlo oppreſso: obbligazione, che ſenza menomamento della Maeſtà preciſamente gl'incumbe: ma non potrebbe mai privarlo della facoltà di proteggerlo, quando pur voglia. Rinunciando al dritto che ha d'implorarne la protezione, lo eſenterebbe dall'obbligo di proteggerlo; ma privarlo della facoltà non può certamente; poichè è coſa chiara, nè ha biſogno di alcuna pruova, che la rinunzia del proprio dritto non arriva a pregiudicare allo altrui, e tanto meno a quello del Sovrano (2). Del reſto, per parlare con tutta la ſchetezza, anche nel caſo, che il religioſo rinunzj colla ſua profeſſione al dritto del ricorrere al Re-

(1) *Ariſtot. polit. 5. cap. 10. Jerem. 22.*

(2) *Facto alieno alterius jus non mutatur leg. 6. ff. quemad. ſerv. adm. leg. ſi quis Cod. de inoff. teſtam.*

Real Patrocinio, non però il Principe resta disobbligato di proteggerlo, quando lo vegga sotto una grave ingiusta oppressione gemendo; imperocchè la rinunzia del religioso, sarebbe una mera rifiuta del proprio dritto, la quale non può oltrepassare la sua persona, e alterare per avventura quella essenziale obligazione, che, come inviscerata al Principato, nel Principe risiede.

Per la religiosa professione non si frappone impedimento alcuno al Sovrano, perchè non eserciti col suo vassallo l' autorità di protezione che gode. Nello usarla, non esercita egli alcuna giuridizione, com' è il comune sentimento de' Dottori, e però ella si estende sopra il vassallo religioso, tuttochè egli colla sua professione siesi permanentemente ritirato nello stato ecclesiastico. Ella è una mera difesa, che il Principe può bene imprendere anche a pro di coloro, che per mutazione di stato dalla sua giuridizione si sono sottratti.

Io dimando, chi si può chiamare più esente, un Principe gentile della giuridizione del sommo Pontefice, o un vassallo religioso di quella del suo naturale Sovrano? Certamente che quegli; e pure voglio io concedere ciò, ed è assolutamente falso, che sia maggiore la esenzione del Principe gentile per rapporto al sommo Pontefice di quella del vassallo religioso al suo Sovrano: è costante, che il sommo Pontefice ha autorità di contenere il Principe gentile, che abbia vassalli Cattolici, per la cui difesa, può esercitarla non con procedure giuridizionali, ma si be-

si bene per via di protezione, come dice Suarez (a): *La potestà del Pontefice per rapporto a' Principi gentili, non è per ragione di giuridizione sopra que' Principi, ma sopra de' loro sudditi Cristiani, per la cui difesa può egli far fronte agl' infedeli, e contenerli nel loro dovere; e però tutto il suo procedere riguarda la sola difesa de' fedeli, non mai vendetta, o castigo degl' infedeli.* Adunque potrà del pari il Sovrano difendere il suo Vassallo religioso, contenendo il superiore nel suo dovere, senza che eserciti alcuna giuridizione; e in questa guisa ben si concilia la protezion del Sovrano senza esercizio di giuridizione sopra il religioso (1), della quale non ha punto bisogno per interporre la sua protezione. Vero è, che nello implorare, e inter-

(a) *Potestas Pontificis circa Principes ethnicos non est per modum jurisdictionis in ipsos Principes, sed in eorum subditos christianos; propter quos tuendos potest infideles arcere, vel in officio continere, & ideo quodquod circa illos operatur est per modum defensionis fidelium, non per modum vindictae, aut punitionis infidelium. Suar in Defens. fid. lib.* 3. *de Prim. sum Pontif. cap.* 30. *n.* 5.

(1) *Idem ubi supra lib.* 4. *de imm. eccl. cap.* 34. *n.* 30. *defensio ex suo genere omnibus licita est, si necessaria, & debito modo fiat; unde etiam contra Papam licitam esse Regibus, & ecclesiae in tertio libro notatum est cum Cajet. in apusc. de potest. Pap. cap.* 27. *idemque in hac materia notat Victor. relect.* 1. *de potest. eccl. prop.* 8. *Covarr. & alii recensiores tum regnicolae, tum Galli.*

Digitized by Google

terporre la Real protezione, secondo la pratica di oggi giorno, vi si vegga la figura di un giudicio, e conseguentemente un certo esercizio giuridizionale; ma ella è tutta una apparenza, come lo hanno pienamente dimostrato Salgado, e altri: altra non essendo la sostanza di quello apparente giudicio, che una semplice ispezione de' documenti, e del processo, perchè i supremi magistrati possano riconoscere, se intervenga, o no, realmente la violenza per cui lo Ecclesiastico si querela.

Or se per interporre la Real protezione a pro dello ecclesiastico, che si querela di violenza, necessaria fosse giuridizione nel Principe, e ne' suoi magistrati, cui egli la comunica, non sarebbe assurdo lo accordarla in caso di pressante necessità, e quando vi sia pericolo nella mora; e allo Ecclesiastico oppresso agevole non sia di ricorrere al suo superiore, acciocchè lo sollevi (1); poichè si dice, che la necessità non abbia legge: che non la riceva: ma la dia, che per essa si renda talora permesso ciò che altrimente non era: che possa divenire giudice competente, quegli ch'era incompetente, e che alteri talvolta i precetti, non pure umani, che i Divini, e naturali. La necessità pressante, e il pericolo imminente dà la giuridizione a chi non l'ab-

(1) *Salgad. 1. p. cap. 1. prael. 3. n. 103. Necessitas, & periculum morae caret lege, legemque non admittit, atque legem tribuit, licitum facit, quod non est*

l'abbia, e se corra pericolo per la mora a ognuno è lecito di sottoporsi a chi non sia suo giudice ordinario, nè vi è bisogno, che si consulti il sommo Pontefice. Il medesimo ha luogo, quando sia presente il giudice Ecclesiastico per sollevare l'oppresso, e nol faccia; così tenendo per rapporto a' regolari i loro medesimi autori, che ho citati sopra, e specialmente i Salmaticesi; imperocchè tanto vale, che il giudice Ecclesiastico sia presente, e non voglia sollevare l'oppresso, quanto che sia assente, perchè non possa.

Da ciò, che ho detto fin quì, sembrami, che si deduca colla maggior certezza, che il Re possa proteggere il religioso vassallo, che ne implori la protezione. Per concludere ora col dilemma, che a principio ho proposto, procedo innanzi colla dottrina del Salgado.

Dice questo autore nella prima parte al *cap.* 2. *n.* 57.: *Se al Re è permesso, e raccomanda-*

est, ac judicem incompetentem legitimum facit, multoties alterat non solum praecepta humana, sed etiam divina, atque naturalia. C. sicut de consacr. d. 1. *cap. licet de feriis: & quod imminens periculum, & instans necessitas non recipiat dilationem, attribuat jurisdictionem non habenti cum tunc a regulis merito recedatur prol. text. &c. Mart. de jurisdict.* 1. *p. c.*48. *a num.* 28. *dicit. ob morae periculum aliquando subjici judici non suo & ob hoc non sic consulendus S.P. quod & idem est quando judicis ecclesiastici superioris datur remissio, vel negligentia, quia tunc Rex potest adiri, quia in Ecclesiasticos potestatem habet. Ut. ex Alex. Decian. & alis tenet Bobad.*

data per tutte le leggi la protezione de' cherici, come più pienamente sopra abbiamo detto . . . : e se al Re è lecito di proteggere, sarà molto più lecito, quando la necessità lo chiegga, implorarne la protezione per lo testo nel cap. debit. de jurer. (*a*). Ora essendo lecita al Re, e con somma specialità raccomandata la protezione de' religiosi, anche sopra quella de' cherici, come ho dimostrato, e particolarmente colla dottrina del medesimo Salgado *sarà a' religiosi molto più lecito d'implorarne la protezione*. E per verità, s'eglino non la implorano, com'è possibile, che le violenze corrano da se medesime al cospetto del Principe, perchè egli le reprima? Vana riuscirebbe nello effetto la di lui autorità, che ho dimostrata di difendere il religioso, se questi non potesse implorarla; imperocchè sarebbe fisicamente, non che moralmente impossibile, che il Sovrano tenesse conto delle violenze, che si commettono nel ritiro de' chiostri, salvoche creasse egli degli spiatori, che lo informassero: cosa da non potersi praticare, senza grandemente alterare il generale, e prudente sistema politico, che si tiene. A nulla adunque valerebbe nel Principe l'autorità di proteggere i regolari, ch'è la principal gemma, e la più risplendente della corona.

L'au-

(a) *Si Regi, permissa est, & commendata omni jure maximè clericorum protectio, ut latius diximus supra . . . . Et si licitum est Regi protegere, multo magis licitum est protectionem in necessitate postulare arg. text. in cap. debit. de jurejur.*

Digitized by Google

L'autorità del Sovrano nel proteggere il vassallo, e l'azione di questi a implorarne la protezione sono fra loro strettamente connesse, e relative: fondate nelle reciproche ragioni di Sovrano, e di Vassallo; dimodochè, siccome questa non può reggere senza di quella, così per l'opposto, se quella regge, questa necessariamente sossiste. E però, sussistendo la Sovranità, sussiste in essa l'autorità di protezione, e sussistendo il vassallaggio sussiste insieme il dritto d'implorarla. Or se per quanto la professione del religioso sia stretta, per quanto profonda ubbidienza egli a' Superiori prometta, mai non perde l'essere di vassallo del suo natural Principe, adunque conserva in esso il dritto d'implorarne il patrocinio. Procede così bene questo discorso, che per la sua forza abbiam veduto in estranei paesi, e nella stessa Città di Roma i medesimi ambasciadori e Ministri de' Principi determinati a proteggere i religiosi nati vassalli de' loro rispettivi Sovrani, e i religiosi implorarne la protezione, tuttochè professi in altra nazione: nè in Roma è stata forse riprovata la condotta degli ambasciadori, ne sono stati castigati i religiosi; semprechè per giuste cause hanno praticato il ricorso.

La professione religiosa non importa per se medesima la rifiuta del dritto, che compete al vassallo posto in necessità per invocare il suo Re. E' questi, rispetto al vassallo oppresso un Vicario di Dio: invocandolo il vassallo in ajuto, altro non fa, che dire a lui in luogo di

Dio

Dio, o a Dio medesimo nella persona del Re suo Vicario (a): *Signore soffro violenza, rispondi per me: Dio mio, liberami dalla mano del peccatore violator della legge, ed iniquo.* Tale è certamente un superior regolare, se opprima il suddito, come quegli ch' è più di ogni altro tenuto a mai non opprimerlo; portandolo la maggior perfezion del suo stato a esercitare, ancora eccedentemente, se pur si possa, la giustizia, e carità. Come può ora immaginarsi, che un religioso si voglia privare della libertà di una azione così innocente, quanto è il Ricorrere al Re? Sia pur profonda, quando si voglia la ubbidienza, ch'egli in professando prometta a' superiori, non sarà mai un laccio più stretto di quello della fedeltà, e ubbidienza, che da vassallo lo lega al suo legittimo Sovrano. Imperocchè, sebbene la ubbidienza religiosa possa dirsi più perfetta a conto della maggior perfezione degli atti, ne' quali si esercita, quella, che al Sovrano si deve è più efficace per le cose, e per le cause a cui si estende; tantochè, se il Sovrano in cosa, che cada sotto la sua autorità, la quale è ampissima, dia al religioso un comando contrario a quello del di lui superiore, al Sovrano, e non al superiore è obbligato a ubbidire.

K Po-

(a) *Domine vim patior, respoude pro me: Deus meus eripe me de manu peccatoris contra legem agentis, & iniqui.*

Potrà adunque tanto meglio il Religioso ricorrere alla protezione del suo legittimo Principe, qualora egli gravemente e pressantemente oppresso o violentato dal suo superiore subalterno non trovi la sua difesa presso il superiore maggiore, o assente, o non curante. In un tal caso il religioso vedesi egli nella estrema necessità di difendere or la sua fama, e riputazione, ora la salute, e la vita; ne egli, in professando, rinunciò mai assolutamente e interamente a questi beni, come in appresso meglio divviserò. Quindi è, che gli autori comunemente o quasi universalmente insegnano, come attesta Caramuel, che non solo possono i religiosi appellare, quando notorio ingiusto aggravio loro s'inferisca; ma, che in alcuni casi debbono farlo: e i Salmaticesi dicono (1), che non è credibile, che il religioso abbia rinunciato al rimedio dell' appellazione in tali casi; imperochè, come dice Peyrinis (a): *Benchè i religiosi col voto della ubbi-*

(a) *Licet Religiosi per votum obedientiae propriam abnegarint voluntatem, & totos se resignaverint in voluntatem Praelatorum; non hoc intelligendum est, ut ideo possint, tamquam servi, & mancipia pretio, vel bel-*

(1) *Salmatic. tom. 4. theol. tract. 15. cap. 5. §. 2. n. 17. in tali casu adpellatio est remedium omnino necessarium ad propulsandam superioris injuriam, nec credendum est religiosum in professione huic remedio renunciasse.*

bidienza abbiano data la disdetta alla propria volontà, e si sieno rassegnati tutti in quella de' superiori; non perciò a guisa di schiavi comperati, o acquistati in guerra debbano a talento de' superiori essere conculcati, e malmenati: e troppo vile, e stolto sarebbe da essere colui riputato, che a un tale stato si avviasse, facendo un gettito intero della libertà, ch' è il maggior bene, che ha l' uomo. Si deve bensì intendere, ch'eglino per amor di Dio abbiano rassegnata la volontà propria in quella de' loro superiori; perchè sieno da essi ragionevolmente con discrezione, e carità regolati: e più appresso soggiugne: *all'onore, ch' è la più eccellente cosa dopo la virtù mai non rinunciano i religiosi col voto della professione, come ben dice S. Tommaso*. Il qual Santo altrove dice nell'opusc. 10.: *Quelli, che dal proprio uffizio, o per lo stato di perfezione son chiamati alla cura della salute del prossimo, peccano, se a*

 tut-

---

bello adquisita, ad libitum Praelatorum possundari, & supercalcari. Vilissimus enim, & stultissimus computandus esset, qui hunc statum appeteret, cum libertatem, qua melius in homine nihil est, a se penitus abdicaret. Sed intelligendum est, quod voluntatem propriam propter Deum in Praelatorum voluntatem resignent, a quibus rationabiliter, discretè, & caritativè tractentur . . . . Honori ut excellentiam dicit secundum virtutem non renunciant religiosi per votum professionis ut bene D. Thom. Peyrin. tom. 1. de subd. q. 1. cap. 12. not. 2. & 4.

tutto potere non tengano lontana da se ogni infamia (a).

Dal già detto raccogliesi, che il religioso non ha rinunciato alla ragion di rimuovere da se le ingiurie de' superiori; e che in alcuni casi è obbligato a rispignerle. L' appellazione, che sarebbe il regolare rimedio, non gli vale, o perchè il superiore subalterno non l' attenda, e prosiegua a operare attentati, o perchè a quegli sia impossibile, o difficultosissimo il proseguirla: dell' appellazione adunque per dritto efficace, ma, che si rende inefficace per fatto è un supplemento il ricorso alla Real protezione. E' questo l' unico rimedio, che a un oppresso rimane per rintuzzare la violenza: nè può altri immaginare, che il religioso abbia rinunciato a questo dritto di ricorrere al Re, ch' è l'unico espediente della propia difesa, per supplire nella miglior maniera alla inutilità della appellazione; quandochè all' appellazione egli non ha rinunciato nella sua professione per iscampare le violenze de' superiori, e alcune volte è obbligato a praticarla. Oltrechè la professione religiosa, come odiosa alla libertà dimanda per se medesima strettissima intelligenza, massime quando si tratti di rifiuta de' dritti naturali necessarj per la propria conservazione, come insegnano comunemente gli au-

---

(a) *Quibus ex officio, vel ex statu perfectionis incumbit aliorum saluti providere, peccant, nisi infamiam juxtà posse repellant.*

autori. Però è, che si dubita della validità della rinuncia alla correzione fraterna, che si dice, che facciano i religiosi della Compagnia; e dell'altra de' Certosini al dritto della propria vita nell'astinenza di mangiar carne; la quale, sebbene si possa lodevolmente praticare, nel caso poi metafisico, che per altro è impossibile a risapersi, se un Certosino infermo debba guarire, mangiando carne; dico io, ch'è cosa dubia, s'egli sia obbligato a osservar l'astinenza. Quindi si deduce, che non dee presumersi, che il religioso abbia mai rinunciato a ciò, che non è espresso chiaramente nella sua regola; poichè la professione l'obbliga soltanto alla ubbidienza, castità, e povertà a tenor della regola della sua religione. Questo è un principio inconcusso, donde ne ricavo l'argomento, a mio credere, trionfale per dimostrare, che la professione religiosa non porti seco la rifiuta del dritto alla Real protezione ne' casi di violenza. Eccolo: la professione religiosa non importa altro per se medesima se non se ubbidienza, castità, e povertà secondo la regola, e le costituzioni della rispettiva religione in cui si professi: ora la rifiuta del dritto al Real ajuto ne' casi di violenza non è cosa, che per se stessa, e necessariamente vien compresa negli statuti di veruna religione, di essenza della religione medesima; tantochè ritrovo in fatti, che in due sole religioni sia proibito un tal ricorso, cioè fra gli Minori, e fra gli Benedettini della Congregazione Ispana-anglicana, secondochè rapportano Portel, e D. Anto-

nio Garsia Rusuarez (1): Adunque la conseguenza è certa.

Oltrechè voglio pure concedere, che il religioso abbia rinunciato al dritto del ricorso per causa di forza, e soggiungo, che ciò non ostante potrà praticarlo. Sembra un paradosso; ma ella è proposizione di Salgado, di cui queste son le parole. *Io credo, che, se pure, chi soffre violenza si trovi di aver rinunciato al ricorso, non perciò gli si debba negare; poichè si tratta della naturale difesa, e di più verte ancora il dritto, e lo interesse del Principe, il cui propio uffizio è di non permettere, che ne' suoi stati si facciano violenze* (a). Io mi sottoscrivo al Salgado e passo a rischiarare il mio assunto. Dico adunque, che sebene il religioso rinuncii nella professione del Real ajuto ne' casi di forza, questa tale rinuncia deve soltanto valere per gli casi dubii, leggeri, o capaci di altro riparo, non mai per gli casi gravi, e ne'quali non vi sia altro scampo. Così la intende Portel, il quale, tuttochè nel-

(a) *Ut ego opinor etiamsi expressè ipse oppressus huic recursui renunciaverit, illi denegandus non erit, quia est defensio naturalis, atque etiam remanet jus, & interesse Principis, cujus proprium officium est inter vassallos vim non pati. Salgad. part.* 1. *de Reg. protect. cap.* 2. *n.* 71.

(1) *Portel. in dub. regul. in add. ad add. verb. appellare n.* 1. *Rusuar. Cathedrae inst. moderator in Pintiana Universitate in scripto pro quodam generali Monachali contra alium Abbatem, delata lite per viam violentiae ad cancellariam dictae Civitatis an.* 1720.

nella ſua religione vi ſia ſtatuto, perchè non ſi ricorra per causa di forza a Regii Tribunali, dice, che il Minore può ben ricorrere per ſottrarſi alla violenza, donde non abbia altro ſcampo; le di lui parole le ho rapportate più ſopra. Si pruova ciò in oltre con un paragone. In tutte le Religioni ſon proibite le appellazioni, o per gli proprj ſtatuti, o per Coſtituzioni Pontificie, e perciò gli Autori, che aſſolutamente e indiſtintamente negano in ogni caſo a' Religioſi l'appellazione, ne appoggiano la illicitezza, perchè, ſebene ſia beneficio conceduto dal dritto naturale, eglino nella profeſſione vi han rinunciato: tuttociò non oſtante ella è pure quaſi univerſale opinione, che, così i regolari iſtituti, come le Coſtituzioni Pontificie ſi debbano intendere per le appellazioni dalle correzioni, e pene regolari giuſte in cauſe leggere, e nelle cauſe gravi, quando dubia ſia la giuſtizia dell'appellazione; e così ſi deve dire, che i Religioſi abbiano ſoltanto rinunciato al dritto dell'appellazione in queſte tali cauſe, non mai per le cauſe gravi, e di manifeſta ingiuſtizia. Il diſcorſo medeſimo corre per la rinuncia, che il religioſo abbia fatta al ricorſo per cauſa di forza; quandochè queſto ſottentra in luogo dell'appellazione inefficace a ſalvarlo dalla violenza, che ſoffre. La ragione ſi è, perchè negl' iſtituti, e nelle Bolle Pontificie ſi oſſerva lo ſteſſo tenore di eſpreſſioni, che nel dritto comune per rapporto all'appellazione, le quali meritano perciò una medeſima intelligenza. E' così certo ciò, che

dagli stessi testi canonici, e dalle bolle, che allegano per appoggio del loro sentimento que'pochi autori, che negano assolutamente l' appellazione a' regolari nasce più chiaramente che mai, la comunissima contraria oppinione. Adunque così si deve parimente regolare la intelligenza di qualisisieno leggi, che vietino a' Religiosi il ricorso al Real ajuto, quando questo sia l'unica via per preservarsi, o liberarsi da una ingiusta grave oppressione; poichè in questo caso il ricorso è egli il mezzo necessario per la propria giusta difesa, e alcune volte di obbligazione; ne legge alcuna può reggere, ne intendersi contraria al dritto naturale, che a ciascuno compete di proccurare ciò, che gli è necessario, perchè sarebbe ella ingiusta (1).

Rassoda fortemente tutto il già detto una decisione, che l'Illustrissimo Caramuel insieme con ventuno Teologi di varie università fece nel caso

(1) *Salmatic. ub. prox. num. 16. religiosos non posse adpellare sentiunt aliqui, ut secunda sententia asserit, quod, quando gravamen est manifestum & terminos excellens regularis disciplinae in rebus gravibus, religiosus potest tunc adpellare, & sic privilegia, & constitutiones denegantes religiosis adpellationem intelligenda sunt; quando Praelati regulares non excedunt limites religiosae disciplinae, & sic solum operantur privilegia in casibus frequentibus, aut levibus, vel etiam in gravibus si dubium sit de justitia Pelian. man. reg. tract. 6. cap. 7. Peregrin. ut supra cap. 20. Portel. verbo adpellare; Caram. tom. 2. theolog. regul. epist. 25. & 26. a num. 3664. par. 10.*

so, che segue: Tizio fece voto di entrare, e professare in una certa religione di vivere, e perseverare in essa, secondo le sue regole, e costituzioni. Passato il biennio del noviziato fece i voti semplici di ubbidienza, castità, e povertà. In quella tal religione vi è lo statuto, *che chi in tal guisa professi, si privi del dritto che aveva per uscire dalla religione, e anche di domandarne la licenza* (a); di maniera che Gregorio XIII. nella sua bolla data in Roma nell'anno 1582. dice, che coloro, che così professano *se partano dalla religione senza licenza* (b) incorrano nell'apostasia, e nelle altre pene de' professi di quarto voto o solenni, se fuggono. Tizio da giuste cause mosso, dopo aver professato, proccurò con istanti e importune suppliche presso chi poteva concedergliela, la licenza di uscir dalla Religione: la ottenne, e in fatti la lasciò. Dubitavasi, s'egli avea potuto proccurar la licenza, e conseguentemente se fuori della Religione era sicuro in coscienza, per non essere incorso nell'apostasia &c. Il motivo di dubitare si era, perchè egli tanto per lo voto fatto di perseverare nella Religione, che per la bolla, e per gl'istituti di quella parea, che si fosse spo-

(a) *Ut qui sic profitentur, jure quod habebant ad egrediendum, sive etiam ad sollecitandum egressum, se privent*.

(b) *Bull. quanto fruct. -- Si injussi discedant*.

spogliato del dritto di domandar la licenza per dimetterla. I mentovati Dottori decisero non pertanto a suo favore per varie ragioni, che, chi ne ha genio potrà riscontrarle con tutto lo intero caso in Caramuel (1). La ragione precisa con cui il mentovato autore dileguò il motivo del dubbio si riduce in dire, che Tizio non si spogliò mai del dritto di domandar la sua licenza nel caso di giuste, e gravi cause; e che la mentovata costituzione della sudetta Religione, e quelle parole = *non poterla dimettere senza licenza* riguardi soltanto le inetti e imprudenti risoluzioni, massime de'giovani, non mai le prudenti, e da gravi cause occasionate.

Confirma Caramuel questa dottrina con quella, che intorno alle appellazioni de'regolari ho esposta sopra. La conferma, ch'egli ne fa è molto risultante, e degna di esser notata; però sembrami di soggiugnerla interamente: *Quasi per tutte le religioni è vietata l'appellazione; se taluno non pertanto sia ingiustamente condannato per malvoglienza del Superiore può, e deve talvolta appellare, come sentono, quasi tutti gli autori. Però potè Tizio egualmente per giusta causa procurare la sua dimissione, per quanto le costi-*

(1) *Caramuel ub. prox, num.* 1365. *nec intelligenda illa constitutio prohibere sollecitationem, cum datur causa, sed ineptas juvenum diligentias, qui velleitatum studiosi sine causa legitima saepe solicitarent dimitti ex societate.*

stituzioni in contrario dispongono (*a*). Del pari adunque, io ripeto, che sebene le costituzioni di qualche Religione dispongano, che il religioso non ricorra per causa di forza a' Regii Tribunali, e però si possa dire, ch' egli abbia rinunciato al dritto che aveva di ricorrere; ciò non pertanto si debba intendere, che le tali costituzioni vietino il ricorso per cause leggere, e per quelle medesime per le quali sta vietata l'appellazione; ne mai per le gravi, che ammettono l'appellazione, e questa per la temerità di un Superiore resa infruttuosa, altra via non rimanga all'oppresso per rimuovere da se la ingiuria, che quella di ricorrere; quandochè il Dritto naturale concede a ognuno, che proccuri ciò, che gli è necessario (1). Finalmente corrobbora vie più il già detto lo esempio di chi abbia fatto voto di entrare e professare nella religione, e al voto soddisfacendo vi entrò di fatti con sincera intenzione di professare; ma che, se giuste e gravi cause sopravvengono può pure dimetterla; sen-

(a) *In omnibus fere religionibus est interdicta adpellatio; quod si aliquis Superioris invidia injustè damnaretur, posset, & aliquibus casibus deberet, ad alios adpellare ut asserunt ferè omnes auctores: ergo similiter, si caussa subsit potuit solicitare suum egressum Titius, quamvis contrarium disponerent constitutiones.*

(1) *Caramuel ibid. n. 1666. illa constitutio ita debet exponi, ut nihil asserat contra jus Naturae, quia alias non intelligeretur justa.*

senza rompere il voto, come porta la comune sentenza: si presume pertanto, che il suo animo non fosse stato di obbligarsi a professare indiscretamente e imprudentemente. Or ne anche si deve, o si può presumere, che il religioso, in professando, abbia voluto rendersi servo delle barbare, imprudenti, indiscrete, e violenti disposizioni di que' Superiori i quali, come dice elegantemente e per la esperienza Peyrinis, e con lui molti dottori regolari, *meritano di esser chiamati carnefici, e tiranni, non già Pastori, e Padri* (a). Mi spiego più brevemente con maggior chiarezza. Chi faccia voto di professare in una religione non rinuncia al beneficio, che il dritto positivo Canonico gli concede di far pruova della religione nell'anno del noviziato, per poterla dimettere nel caso, che la sperimenti per qualche giusta, e grave causa a se non si convenire; nel qual caso egli si trova in una morale necessità, e talvolta obbligatoria di lasciarla. Così il religioso, che promette di non valersi del Reale ajuto, non perciò rinuncia al dritto, che tutte le leggi divine, e umane gli concedono per invocarlo, se giusta, e grave causa intervenga, e sia per avventura da necessità premuto non pur morale, che fisica; come per lo appunto accade, quando per sottrarsi alla violenza non abbia altro scampo. Al pari dunque del

(a) *Potius carnificis, & tyrannuli vendicant sibi nomen, quam pastoris & Patris. Caram. ep. 25.*

del primo, che sebene abbia un voto assoluto di professare nella religione, questo ad altro di più non lo astringe, che solo a non dimetterla per lievi cause; così il secondo non può essere a più obbligato, ma a molto meno dalla ubbidienza, che promette agli statuti del proprio ordine; fra gli quali, se ven'è uno, che gli vieti di ricorrere alla Real protezione, la ubbidienza promessa non l'obbliga altrimente a osservarlo, che colla riserva, che ho divisata per colui che ha fatto voto di professare, per rapporto alla effettiva professione. Tutto ciò si rischiara anche meglio al paragone del voto della povertà religiosa, che obbliga il religioso a non tenere cosa alcuna di proprio secondo le regole, e gli statuti dell'ordine; semprechè il superiore lo assista colle cose necessarie a tenore degli statuti medesimi. Che se il superiore manchi a ciò, può il religioso provvedersene anche da'comuni riposti del monistero, (1) proccurare, e ritenere senza alcuna licenza ciò che gli fa di mestieri per alimentarsi, e per vestire: e così parimente, se il superiore non lo comandi secondochè le regole, e le costituzioni prescrivono, ma contro le medesime lo vessi gravemente, e l'opprima, può ben egli per la miglior via, che gli si apra, cercare il suo scampo.

Potrei con molti altri argomenti non meno for-

(1) *Pelizz. tract. 6. cap. 2. devot. paup. sect. 4. num. 270. quaest. 9. in man. regul. & alii communiter.*

forti, che i già prodotti coroborare, e compruovare il mio assunto; ma sembrami, che sia già abbastanza dimostrato; ne vorrei, che la dissertazione riuscisse troppo prolissa, poichè molte altre cose debbo ancora aggiugnere per ridurla al suo punto. Perciò, stabilita già la licitezza del ricorso de' regolari alla Real protezione, poichè al Sovrano è, che si appartiene di disporre il metodo, che più gli aggradi di compartirla, passo a esaminare le disposizioni, che intorno alla medesima han date i nostri Cattolici Monarchi: e questo esame rischiarerà anche più quanto finora ho esposto. Fisso col Salgado la massima (2), che si possano dedurre a conto di forza ne' Regii supremi tribunali tutte le cause salvochè quelle, che nelle nostre Regie leggi sono eccettuate: le cause de' regolari, le quali non sieno di visita, ne di correzione non è vietato di dedurle nelle Regie Udienze, e quelle di visita, e correzione al Conseglio, le quali sono ancora positivamente riserbate dalla nostra Regia legge al conoscimento, e alla provvidenza del Conseglio. Si possono adunque dedurre nelle Regie udienze a conto di forza le cause de' regolari, che non nascono da visita, ne appartengano alla correzione, e queste si possono dedurre nel Conseglio. Questa conclusione regge sulla teorica, non meno, che nella pratica delle nostre Regie leggi: si ricava legittimamente dalle premesse,

(2) *Salgad. de Reg. protect.* 1. *p. cap.* 2. §. 5. *Sevagl. de cognit. per viam viol. cum pluribus.*

La prima parte è certiſſima; poichè *la eccezione fiſſa la regola in contrario ne' caſi non eccettuati.* La ſeconda naſce con pari chiarezza dalla Regia legge 40. al *tit.* 5. *lib.* 2. della ricompil. ſopra rapportata alla pag. 71.

Queſta legge mi pare che non poſſa eſſer più chiara per compruovare il mio ragionamento: ella altro non vieta, ſe non se di trarre alle udienze a conto di forza le cauſe, e i proceſſi delle viſite, e correzioni de' regolari: laſcia pertanto in libertà, che tutte le altre vi ſi deducano, ne dal loro conoſcimento queſta legge le eccettua, o le ſottrae. Ven' è per avventura alcun'altra? Altra certamente non ve n' è nella compilazione delle noſtre leggi, ne altra ne allega il Salgado, fuor che la già mentovata. Or ſe la legge non eccettua le cauſe, che non ſon di viſita, e di correzione, perchè non ſi poſſano dedurre a conto di forza nelle udienze, reſtano eſſe compreſe nella precedente general legge 36. la quale diſpone, che le udienze di Vagliadolid, e di Granata poſſano conoſcere delle violenze *che i giudici eccleſiaſtici, e altri commettono nelle cauſe di loro cognizione*; poichè inſegna lo ſteſſo autore al luogo citato, che nella mentovata legge ſi deve aver per compreſo il caſo, che nè in eſſa, nè in altra legge ſi vegga eccettuato. Conoſcerà tutto ciò più chiaramente chi rifletta, che ſe l' animo de' noſtri Re Cattolici foſſe mai ſtato d'interdire alle Udienze il conoſcimento di tutte le cauſe de' regolari a conto di forza, e non già delle ſole cauſe di viſite, e di correzio-

ne

ne non si leggerebbero nella legge 40. quelle parole = *concernenti alle visite de' religiosi, e delle religiose*. Se la lor mente ripeto, fosse stata di escludere dal conoscimento delle Udienze le cause tutte, a che aggiugnere quelle precise parole? Non aggiugnendole, tutte senza alcun dubbio restavano escluse; con avervele aggiunte la esclusione si rende particolare per quelle sole; o si deve dire, che la legge non sia chiara, che vi sieno parole superflue, le quali rendano oscura la mente del legislatore; che questi abbia annebbiate, e confuse colle sue stesse parole le leggi sue: cose tutte, che non si convengono alla sapienza, e prudenza del legislatore, ne alla naturale intelligenza della legge medesima.

Quanto sia soda questa riflessione lo dimostra più chiaramente quella che segue. La legge 40. è una legge riservatoria, la quale riserba al Real Conseglio le cause di visita, e correzione de' regolari a conto di forza in contrapposto alle Regie Udienze: or quando si riserba una certa parte di casi al superiore qual' è il Real conseglio a fronte delle Udienze, s'intendono nell'atto istesso conceduti allo inferiore tutti gli altri. Nelle altre qualifisieno cause de' regolari non concorrono quelle qualità, e circostanze, che concorrendo in quelle di visita, e di correzione le han rese degne che sieno state riserbate al Real Conseglio. Le cause di visita, e di correzione non ammettono appellazione nel suspensivo, salvochè quando il superiore gravemente ecceda: esiggono il segreto, e il pronto disbrigo, come di-

ce la legge: in esse il superiore non procede con ordine giudiciario, ma estragiudiciariamente da Padre, e Pastore, e come in forma del foro penitenziale, secondochè il Salgado (1), e i più classici autori saviamente insegnano. Queste loro qualità han meritato, che la nostra Regia legge le abbia prudentissimamente riserbate alla superiore cognizione del Conseglio, quando il caso accada di grave eccesso, e violenza. Per l'opposto non hanno queste tali qualità le altre cause de' regolari, nelle quali i superiori procedono da Giudici ordinarj e forensi, e nel cui conoscimento osservar debbono, non pure l'ordine essenziale, e sustanziale, che per ogni giudicio il dritto dispone, ma ben anche se la causa sia grave, e le parti lo chieggano, le formalità più minute (1). Queste cause al pari di quelle de' cherici ammettono l'appellazione non che dalle diffinitive sentenze, che dalle interlocutorie, le quali abbiano forza diffinitiva, o gravezza irreparabile contengano. Quindi è, che queste cause stanno

espo-

---

(1) *Salgad. de Reg. protect. part. 2. cap. 15. num. 65. & 66. In visitatione, & correctione morum, sui natura primaeva retenta, proceditur extrajudicialiter, & per modum fori poenitentialis Fr. Ant. at Sp. Sancto consul. 104. visitator in visitatione generali solum potest castigare culpas leves, ex quarum correctione nemo infamatur ut habetur in Trident. sess. 14. de reform. cap. 20. & idem dicit Paul. 3. in Bulla, quam refert Barbosa de potest. Episc. alleg. 73. num. 38. ubi alios citat.*

(1) *Peyrin. tom. 1. de subd. quaest. 1. cap. 20.*

espostе a uscire dal Chiostro, e andare al tribunale di Monsignor Nunzio, come pure frequentemente si vede; ed oh, che così spesso non fosse: non chiedono pertanto esse quel pronto, e segreto disbrigo, come le cause di visita, e di correzione, ch'è il motivo, perchè la Regia legge la riserba al consiglio. A' cherici ancora è vietato di ricorrere a conto di forza per causa di visita e di correzione, come colla comune insegna Salgado; poichè in esse non si ammette l'appellazione, senonche per eccessi notabili, e per gravezze, che non si possano riparare nella sentenza diffinitiva, o quando il visitatore procede giudiciariamente con citazione della parte &c. (1) Ora niuno ne dedurrà perciò, che sia proibito il ricorso a'cherici a conto di forza per ogni altra causa; adunque, neppure, perchè a' regolari è vietato il ricorrere per quelle tali cause alle sole Regie udienze, non già al Real Conseglio può ragionevolmente il Salgado dedurre, che sia proibito il ricorso per ogni altra causa alle Regie udienze.

Egli ben previdde questi argomenti, che gli si potevano fare, e quanta era la loro forza; e però senza darsene espressamente per inteso, quasi volendo anticiparne la risposta disse *che tutte le cause de' regolari, o direttamente o indirettamente mirano alla correzione* (a). Egli fu seguito da Bar-

(a) *Sive directè, sive indirectè semper tendunt ad correctionem.*

(1) *Salgad. ub. prox. a num. 50.*

Barbosa (2); ma quegli palesa, che nulla, o poco era istrutto negli affari e nelle cause de' regolari; questi, tuttocchè lo fosse bastevolmente, o non lo era per questo punto, o secondo che è più verisimile, il dissimula: mentre nel trattar questo punto egli propone quanto allegò da Avvocato contro un ricorso a conto di forza dato da un certo regolare al Real Conseglio. Possono esservi, e vi sono in fatti fra regolari, sebene sì frequenti non sieno, che fra' cherici, cause tutte aliene dalla correzione, e dalla visita; come sono quelle intorno alle elezioni, promozioni a Cattedre, Magisterii, e altri impieghi, intorno approvazioni di novizii, e altri atti capitolari; ove sogliono intervenire delle proteste; intorno a interessi, non solo fra convento, e convento, che fra gli Uffiziali di un convento medesimo; sogliono accadere fra' regolari cause giuridizionali, quando talvolta un Superiore maggiore voglia avocare a se affari, e cause, che a' subalterni si appartengano, e di tutte le espressate qualità me ne sono passate sotto gli occhi. Chi dirà, che tali cause sieno di visita e di correzione? Per quanti canonisti regolari abbia io riscontrati, niuno il dice, ne fra' secolari altri de' mentovati. Neppure le cause criminali, nelle quali i superiori giudiciariamente procedono, o siano contro particolari, o contra superiori, per deporli dalle cariche, sono mai di visita, e di correzione; tanto perchè si so-

 glio-

[2] *Barbosa vot. 4. dub. 6.*

gliono trattare fuori di visita, quanto perchè in esse procede il superiore da Giudice, non da Padre, e Pastore, come in quelle di visita e correzione; nelle quali procedesi senza forma di giudicio, e se alcuna cosa grave vi occorra non vi si può diffinitivamente trattare, perchè sarebbe eccesso il diffinirla senza le dovute formalità della legge. *Che se si tratti di cosa grave*, dice Salgado, *nella visita, non può diffinitivamente trattarsi; poichè in tal maniera procedendosi, cioè in forma di visita, omessi i solenni, sarebbe eccesso, e in questo caso dallo eccesso della visita compete l'appellazione* (a), *come tiene Escacia &c.* Quelle cause adunque sono di natura ordinaria, e sebene mirino alla correzione, e punigione de' delinquenti, non però si possono chiamare di visita, e di correzione, come neppure il sono le criminali, che trattan o fuori di visita, o nella medesima; ma coll'ordine giudiciario i Vescovi, e i lor Vicarj contra de' Cherici.

Ma voglio concedere graziosamente al Salgado, che tutte le cause de' regolari abbiano una certa analogia, parentela o affinità con quelle di visita, e di correzione, tantochè si possa dire,

[a] *Si autem de re gravi tractatur in visitatione, diffinitivè tractari non potest, quia si determinaretur solemnitatibus omissis, retenta scilicet natura visitationis, daretur excessus, & ab excessu visitationis hoc casu secutam esse adpellationem tenet. Escacia &c. Salgad. ub. prox. num. 64. Fr. Ant. ab Sp. Sancto ubi supra & consul.* 110. *cum aliis.*

re, che direttamente o indirettamente mirino alla correzione: da ciò nè anche segue, che per essere state sottratte alle Regie udienze, e riserbate al conseglio le cause di visita, e di correzione si debba intender lo stesso per tutte le altre; ma questa stessa eccezione è quella, che rafferma la regola generale in contrario. Queste cause non sono neppure per la centesima parte così fra loro scambievoli, come lo sono fra se medesime le regalie di un Sovrano nello stato, ch'egli, come tale, possegga. Ciò non ostante dice con Lodovico Romano il Salgado *che nella vendita della terra di S. Lusidio fatta dal Re di Ungaria Ladislao entrano nella vendita le gabelle, e tutti que' diritti li quali sono regalie; poichè essendo state nella vendita specificate alcune regalie, e alcune eccettuate, quella eccezione fissa la regola in contrario per tutte le altre non eccettuate* (a). Adunque per quanto tutte le cause de' regolari abbiano fra loro una certa analogia, questa non osta, perchè la eccezione della Regia legge, la quale avoca dalle Regie udienze al conseglio le cause di visita, e di correzione a conto di forza, non osta, dico, perchè quella eccezione medesima non istabilisca la regola in contrario per

 tut-

[a] *Quod in venditione terrae Sanct. Lusidii facta per Ladislaum Regem Ungariae veneunt gabellae, & jura quae sunt regalia, ex quo in venditione quaedam regalia sunt specificata, & quaedam excepta, quae exceptio firmat regulam in contrarium in non exceptis.* Salgad. de Reg. protect. 1. p.

tutte le altre, le quali, non essendo eccettuate, per conseguenza si possono nelle Regie udienze dedurre. E' sì facile, e chiara la intelligenza, che qui sopra ho data alla mentovata legge 40., che lo equivocare ancora sulla medesima sembrami che sia lo stesso, che inciampare nel più bel piano, di mezzogiorno. L'autenticano tutti quelli, che, trattando questo punto, o spiegando la medesima legge cautamente hanno scritto, che le cause di visita, e di correzione non si possano trarre alle Regie udienze a conto di forza, senza stender la legge a tutte le altre cause de' religiosi. Ma sopra di ogni altro l' autorizzano più chiaramente Sevaglios, Carrasco, e il Padre Errichez (1), i quali assai bene distinguono quali sieno, e quali non le cause di visita, e di correzione de' regolari, e quali ammettano, o no l' appellazione. Irragionevolmente adunque il Salgado trattò Sevaglios di vario e incostante nello stabilir questo punto. Quegli sì, che con più ragione si può dire, che sia confuso; mentre non distingue le mentovate cause fra loro; e tuttochè esse siano di diversa naturalezza, e sì varie sieno sopra di loro le disposizioni del Dritto

[1] *Cur. Philip. 1. p. §. 3. num. 34. Cevall. de cognit. per viam viol. q. 95. p. 1. & 2. glos. 6. n. 2. & lib. 4. q. 1. Carrasco del San. in intepret. ad aliquas leg. recop. edit. Hispal. an. 1620. cap. 6. §. 4. num. 20. Celebris, & notanda lex 40. est restringenda ad casum, de quo loquitur, hoc est in visitatione, & correctione. Henrich. de clav. R. P. cap. 21. apud Salced. de leg. polit.*

to; egli pure senz' alcun fondamento tutte le vuol misurare con una regola stessa. Eccomi a esaminarlo.

PARAGRAFO III.

Si esaminano i contrarj argomenti.

Gli argomenti contrarj si possono ridurre a due classi: altri impugnano generalmente e indistintamente la licitezza del ricorso de' cherici, e de' religiosi al Reale ajuto: altri, che impugnano particolarmente il ricorso de' regolari. A' primi si è già soddisfatto fortemente, ed eruditamente da dottori innumerevoli, e però io mi veggo dissobbligato di proporli, e di rispondervi, tanto più, che il principale mio assunto si è di giustificare particolarmente il ricorso a conto di forza de' religiosi. Proporrò adunque que', che militano contro di questo; e specialmente que' del Salgado; quandochè fra tutti gli autori, che ho riscontrati, questo insigne soggetto è quegli, che con maggior diligenza ha temperata la sua penna per la contraria oppinione.

Il primo suo argomento consiste in produrre la mentovata legge 40. dicendo, che i superiori regolari godono giuridizione ordinaria ne' sudditi, e che sopra di loro hanno potestà maggiore, che non i Padroni su i Servi (1). La

 Re-

(1) *Salgad. de Reg. protect. 1. part. cap.* 2. §. 5. *a num.* 10.

Regia legge, si è veduto già, che compruova il mio assunto. La giuridizione ordinaria de' superiori regolari, si vede chiaramente ch'è un mezzo improprio come del pari sarebbe dalla ordinaria giuridizione de' Vescovi ne' Cherici per inferire, che questi usar non possano il ricorso medesimo.

La Potestà de' Superiori regolari ne' loro Sudditi maggiore, che non è quella de' padroni ne' servi ella è un sogno; e per questo punto si può ben dire che il grande Omero della Giurisprudenza, dico, il Salgado, dormicchiava egli insieme con Filippo Franco, che cita. I religiosi non sono servi nè schiavi, ma si bene fratelli, e soggetti a' superiori secondo le proprie regole, e costituzioni. Lo dica per me S. Bernardo (a) *Chiunque abbia professato in qualsisia sorte di vita religiosa non deve per la legge della ubbedienza esser forzato a più, nè obbligato a meno di quel, che porta la regola della sua propria professione*. Chi voglia dire il contrario chiaramente dimostra, ch'egli non ha adeguata idea della professione religiosa, de' servi, e de' schiavi. Oltrechè, se pure il superiore avesse altrettanta potestà, quanto il padrone ne ha sul servo; non perciò sarebbe inabilitato a invocare il Reale ajuto; quandochè nè pure al servo osta la

(a) *Quisque professus in quovis genere salutiferae vitae, nec ultrà obedientiae legem cogendus, nec citrà est inhibendus, quàm sua ipsius videtur complecti professio. D. Bernard. de dispensat., & praecept. in princip.*

la bassa sua condizione perchè non ricorra egli contro la violenza del Padrone non solo al Re, ma ancora al Giudice. Son queste cose risapute, nè debbo trattenermi a dimostrarle.

Il secondo argomento di Salgado consiste in affermare, che a' religiosi non competa l' appellazione *da qualunque sentenza de' superiori*, e che quando in alcun caso venga permessa non porti seco lo *effetto sospensivo*; e conchiude: *perciò non potendosi da' tribunali ordinare a que' superiori, che l' ammettano, ulteriormente procedendo, essi non commettono violenza alcuna; e perciò indarno si trarrebbero tali processi, e a ragione per trarli si negano le provvisioni* (a). La incertezza, se non voglio dire la falsità dello antecedente si rende bastevolmente palesa con quanto di già si è detto per rapporto alle appellazioni permesse a' regolari, e costa espressamente dal *cap. de Priore de appell.* il quale dispone, che sia punito quel Superiore, che non faccia buona al Suddito la legittima appellazione. Appoggiato a questa Canonica disposizione dice Navarro (*b*) *il*

(a) *A quacumque sententia lata per Prelatos ... quando in aliquo casu permittitur, non suspendit effectum..... Eapropter cum a tribunalibus isti Praelati non possint juberi deferre, cum nullam vim committant, exequendo, frustra traheretur processus, & merito ad eos trahendos provisio negatur.*

(b) *Non solum adpellare potest religiosus in caussa Civili, vel criminali, sed etiam in correctionis caussa; si in ea excedatur. Navar. comm. 3. de regul. num. 51.*

il religioso può appellare non pure da causa civile, o criminale, che da quella di correzione, se il superiore ecceda. E' comune fra' Dottori questo sentimento, che nasce da molti altri capi del dritto Canonico, e da molte Pontificie costituzioni, che chi ne ha genio può riscontrare citate da Peyrinis, e registrate dal Bullario Romano (1). E' parimente sentimento comune, che la legittima appellazione del religioso abbia lo effetto sospensivo, al qual proposito veggasi il citato autore, e gli altri, che noto al margine. Non ostano intanto alcune costituzioni, le quali sembra, che vietino in tutto a' regolari di appellare; imperochè come i medesimi autori insegnano, e il contesto di quelle palesa, altre appellazioni non proibiscono, se non se le frivole, e ingiuste, o quelle ancora, per cui sia dubbia la giustizia. Quindi è che i Dottori, quasi tutti tengono, che il religioso può bene appellare, e che legittimamente appellando si sospenda lo effetto non pure della sentenza diffinitiva, che della interlocutoria, la quale abbia forza diffinitiva, o racchiuda gravezza irreparabile, e de' precetti ancora, e delle censure, che essendo oltre la regola, e gli statuti, lo aggravino; poichè se sono secondo le loro disposizioni, non sono aggravanti, ne compete appellazione, co-

me

---

(1) *Peyrin. tom. 1. qu. 1. cap. 20. Salmatic. tom. 4. 15. tract. de stat. reliq. cap. 7. Ant. ab Sp. Sancto in direct. ubi suprà de appell. Gelian. in man. 6. tract. cap. 7.*

me si vede nella legge che ho posta in principio, se si porta l' appellazione prima, che s' incorra nelle censure. Dice ancora Peyrinis, e molti altri lo insegnano, *che si può appellare dalla sentenza del giudice, che dichiari altri esser incorso nella pena della legge; che se a quella tal pena fosse aggiunta la scomunica, questa non rimane impedita per l' appellazione; resti bensì sospeso il giudice a poter dichiarare, che quegli incorso sia nella scomunica*; (*a*) (1) Tantochè il Superiore non può passare a denunciarlo. Per tutto ciò, che finora ho detto posso rivolgere le parole di Salgado, togliendone le negazioni nella guisa che segue: *Perciò, potendo i tribunali ordinare a' superiori regolari, che ammettano l' appellazione, poichè ulteriormente procedendo commettono violenza, utilmente si trarrebbero tali processi, e senza ragione si negano, per trarli le provisioni* (*b*). Ecco interamente dileguato il suo argomento.

Il

(*a*) *Potest adpellari a sententia Judicis declarantis aliquem incidisse in poenam legis; Unde si illi paenae sit adnexa excomunicatio, per adpellationem non suspenditur; declaratio tamen, qua aliquis declaratur incurrisse in excomunicationem, suspenditur per adpellationem.*

(b) *Eapropter, cum a tribunalibus isti Praelati, id est regulares, possint juberi deferre, cum vim committant exequendo, non frustrà traherentur processus, & immeritò ad eos trahendos provisio negatur.*

(1) *Peyrin. ub. supra* §. *un. ex glos. in cap. cupien-*

Il terzo argomento del Salgado, in cui egli maggiormente insiste si è: che sebene il religioso, come pure finalmente confessa, possa appellare *dal superiore che lo aggravi*, e *l' opprima*, *pure non si è nè veduto*, *nè ancora udito fra avvocati e senatori*, *prattici e sperimentati ne' tribunali*, *che quivi mai si deducano le cause di costoro a conto di forza*: e però, che se bene la tante volte citata legge 40. *su questo punto induca qualche difficoltà*, *la universale*, *perpetua*, *fermissima*, *e giustissima consuetudine nell' uso*, *e nella pratica ricevuta* (a), è stata non pertanto bastevole a interpretare la legge in senso contrario al ricorso de' regolari. A proposito, e in conferma di questo, e dello antecedente suo argomento suggiugne in oltre (1), che ne pure in Francia i religiosi, che appellano dalla correzione de' superiori possono ricorrere, o richiamarsi al Parlamento come da abuso, ch' è la formola con

pientes de elect. in 6. Panorm. in cap. pervenit de appell. n. 6. Navarro lib. 5. cons. de sent. excom. consil. 6. num. 2.

(a) *Praelato gravante*, & *opprimente*, *hactenus nec visum*, *nec auditum fuit inter practicos* & *expertos tribunalium advocatos*, & *senatores*, *hujusmodi personarum caussas ad illa exportari per viam violentiae*... *pateretur aliquam difficultatem*, *universalis*, *perpetua*, *firmissima*, *justissimaque ab usu*, & *praxi recepta consuetudo*....

(1) *Salgad. de Reg. protect. 1. p. cap. 2. §. 5. num. 14. cum seq.*

con cui in quel' Regno si esprime il ricorso a conto di forza. Appresso al Salgado segue Barbosa insistendo anch' egli nel mentovato non uso: ma un fatto, che questo autore rapporta contraddice l'assertiva di Salgado; imperochè egli riferisce, che quella causa in cui ragiona nel voto 4. da me citato andò al Real consiglio, e quivi esaminata, fu dichiarato, che il Nunzio non faceva al Religioso violenza alcuna. Lo stesso Salgado, sembra ancora, che contraddica più apertamente a se medesimo colle seguenti sue parolle = *Attesto, che in questo supremo Senato di Gallizia si dà il ricorso a conto di forza in difesa degli ecclesiastici, e de' religiosi, non pure in materie profane, che nelle spirituali; il quale procedimento vien chiamato da prattici atto ordinario (a).*

Vadasi per altro, come si voglia, questa antilogia del Salgado, la pratica di ricorrere i regolari a conto di forza dal Nunzio al Real conseglio oggi giorno più non può negarsi per quanto per gli suoi tempi la neghi Barbosa citando Salgado, e contraddicendo intanto a se stesso. Per le Udienze delle Corone di Aragona la stessa pratica è del pari innegabile. Nella Francia non

si sa-

(a) *Ego testor in hoc Supremo Gallaeco dari recursus ad propulsandas per viam violentiae illationes ab ecclesiasticis, & religiosis, non solum in profanis, sed etiam in spiritualibus, quam cognitionem* atto ordinario *practici vocant. Salg. p. 1. cap. 1. praelud. 3. a num. 171.*

si sarà per avventura praticata l'appellazione di abuso da' religiosi a' Parlamenti in que' tempi, che Salgado rapporta; ma oggi non è così, come è ben noto a chiunque sia qualche poco informato dello stato di quel Regno. In fatti le notizie correnti ci hanno rapportato qualche anno indietro, che una Monaca per nome Agata ricorse al parlamento. Nella cancellaria di Granata non so veramente, ne ho voluto darmi il piccolo incomodo di risapere se vi sia, o no per gli regolari la pratica di ricorre a conto di forza. In quella di Vagliadolid sembra, che a'tempi del P. Dubal neppur correva la pratica di sì fatto ricorso, mentre così attesta quello autore, e se ne duole; ma ora io già posso allegarne per lo meno un esempio di un ricorso a conto di forza conosciuto, e deciso in questa Cancelleria nell'anno 1720. nel quale un Superiore monacale della stessa Città vi ricorse per violenza, che diceva inferirglisi dal suo Generale, come lo contestano le scritture date alle stampe di Salon e Garsia Rusuarez. So ancora, che altri ve ne sieno stati, e di uno ne fa menzione un classico avvocato Romano.

Ciò supposto, dico, che la pratica, o sia il non uso di ricorrere i regolari a conto di forza, nella quale tanto si fonda il Salgado, oggi non più deve valere, perchè non si ammettano i loro ricorsi. Primieramente per quel, che diceva S. Sinesio allora quando dimandava, che nella sua città si eleggesse un altro Vescovo, il quale attendendo al disbrigo delle liti desse a lui maggior

gior campo a orare, e predicare: *a che esclamate? Non perchè ciò non è stato altra volta fatto, perciò forse non può oggi convenire, che si faccia: Molte cose, secondochè la necessità le ha richieste, il tempo le ha prodotte, e le ha riformate. Non tutte le cose debbono essere autorizzate collo esempio* (a). Questa sentenza riesce tanto più vera, e osservabile, quanto maggiore appoggio abbia sul dritto il nuovo stabilimento, che si cerchi di fare; come per lo appunto lo ha il ricorso de' regolari à conto di forza in confronto della dupiicità de' Vescovi in un vescovado, se bene per un sì santo fine ideata. In secondo luogo, perchè, come giudiciosamente dice Tomasino trattando della origine, del progresso, e delle vicende del dritto del Papa intorno alle provviste de' beneficj ecclesiastici, *conviene soprattutto riflettere, questa essere la sorte delle umane cose, ch' esse ingiovenischino, invecchino, ora crescano, ora manchino* [b]. Così in Francia intervenne per lo ricorso, o sia appellazione di abuso, come attesta Cassaingio (1): ne'

(a) *Quid exclamatis? Num quia factum non est, fieri idcirco nec nunc convenit. Multa, quae necessaria erant, invenit tempus, & emendavit. Non omnia ad exemplum fieri solent. Div. Synes. epist.* 105.

(b) *Huic unum occurrere debet animo, eam esse rerum humanarum sortem, ut adolescant, senescant, augeantur, minuantur. Thomass. p. 2. discipl. lib. 1. cap.* 43.

(1) *Cajabing. tract.* 1. *de privil. regal. cap.* 1. *prop.* 9.

ne' tempi di Carlo Magno, e ne' susseguenti in quel Regno fu in uso la Real protezione verso de' regolari nel modo, che nel primo paragrafo ho esposto, e come oggi si pratica; ma riferisce l'autor citato, che questa *pratica cominciò nella Francia a tempo di Pietro Cuneres Avvocato Fiscale nel Supremo Senato di Parigi, e che ella fu in uso sotto Luiggi XII. solamente in quel senato, non già negli altri, ne' quali ancora oggigiorno ha preso piede* [a]. Giovanni Pontasio afferma, che l'appellazione di abuso si praticò a' tempi di Carlo VIII. cioè prima de' tempi, in cui la fissa il Cassaingio: Si accordino pure da loro i due Francesi; soggiungo io bensì, che ho presso di me il Cassaingio della edizione di Valentinè dell'anno 1655. e il Salgado di quella del 1654. e poichè quegli afferma espressamente la pratica corrente per l'appellazione di abuso ne' regolari di Francia, manca di fatto l'appoggio, che dallo esempio di quel Regno trae per la sua sentenza il Salgado. Il medesimo rapporta parimente Pontasio nel famoso suo dizionario (1). Anche nella Spagna il ricor-

so

(a) *Caepit proxis in Gallicis a tempore Petri Cuneres causarum Regis in Supremo Parisiorum Senatu Patroni, usufque illius sub Ludovico XII. in praxi stetit in dicto dumtaxat Senatu, non autem in aliis, in quibus etiam his temporibus invaluit.*

(1) *Pontas in diction. V. adpell. in respons. ad cas.* 10. *e V. religiosus uti sic: quando irrepsit in inqui-*

ſo per via di forza ebbe il ſuo principio, ſebbene non ve ne ſia più memoria: non è per altro tanto antico, quanto lo fiſſa il Salgado, il quale pretende, che la Real protezione foſſe in uſo tale quale oggi è ſin ne' tempi di S. Damaſo. Si moſtra egli, così dicendo poco informato dell' antichichità. La Spagna a' tempi di quel gran Pontefice era una provincia del Romano Impero, e conſeguentemente altro uſo della Real protezione non v'era, ſe non ſe quello, che nel primo paragrafo ho eſpoſto, che generalmente allora per tutto quello impero correva. De' tempi de' Goti trovo qualche raſtro della Real protezione ne' Concilj IV. e XIII. di Toledo; ma non in quella forma, ſecondo che oggi ſi pratica. Sia ſtato qualſivoglia il principio del ricorſo a conto di forza della Real protezione, e qualunque ne' tempi andati la ſua pratica, è fuor di dubbio; ch'ella ſi è grandemente avanzata dopochè con tanta copia di luce hanno illuſtrato queſto argomento i Liguori, Seſsè, Sevaglios, e Salgado.

Oltrechè, ſecondo gl' inſegnamenti di Salgado medeſimo io deduco, che non oſtante, che vi foſſe quel non uſo per gli regolari, ch'egli tan-

M to

---

quiſitione ſcilicet contra religioſum, caeteraſque juriſdictionis formulas manifeſtus aliquis abuſus ex violatione Regiorum edictorum, aut etiam regularium ſtatutorum poteſt religioſus recurrere ad parlamentum.

to pondera, le Regie udienze pur potrebbero stendere sopra di essi la Real protezione in quelle cause, per le quali non è a esse interdetto il procedere. Insegna questo autore che: *sebbene i Re di Spagna non si servano della Potestà, e di quel dritto, che loro compete di togliere tutte qualisisieno violenze, avendone per tempo immemorabile usato intorno a quella sola violenza di cui si tratta nella Reg a legge 36. questo tale caso potrebbe pure estendersi sopra altre diverse sorte di violenze; poichè qualora sussiste il dritto, e la causa universalmente, per l'uso di una sola parte, generalmente per tutte le altre il dritto, e l'uso medesimo si conserva, e si ritiene* (*a*). Adunque, poichè ha il Re di Spagna, e il suo consiglio, hanno le sue Cancellarie, e Udienze dritto, e causa universale, come ho dimostrato, per rimuovere tutte le violenze degli ecclesiastici, non eccettuati i religiosi; con l'uso di questo dritto per quella parte, che riguarda a' cherici, si deve dire, che sia stato conservato il dritto, e l'uso, (sebbene questo mancasse) riguardo

(a) *Licet Hispaniarum Principes nun uterentur sua facultate, & jure illis competenti ad tollendas omnes violentias, sed dumtaxat illa fuissent usi per tempus immemoriale in specie violentiae, de qua in lege Regia 36. adhuc tamen posset hujusmodi consuetudo extendi ad alias violentiae species, quia, quando adest jus, & caussa universalis, per usum partis conservatur jus, & usus in toto. Salg. de Reg. protect. p. 1. cap. 1. pract. 3. num. 124.*

do alle violenze de' religiosi; tanto più, che niuna positiva diversità fra le une, e le altre si può ravvisare.

Ma per la Cancellaria di Vagliadolid, ove per la dottrina di Salgado contestata da due antichi, e dotti Avvocati, i quali affermarono, che quivi non vi era un tal costume, nè altro simile esempio, non fu ammesso un ricorso a conto di forza di alcuni regolari; per questa Cancelleria, dico, che ora non vi può essere difficultà secondo la dottrina del medesimo autore per non ammetterne qualunque altro, che ne avvenga. Io già ne ho rapportato un esempio dell'anno 1720, e ne ho accennato un altro antecedente, de' quali i mentovati avvocati non si ricordarono; e pure quello 1720. almeno uno di essi potea averlo in memoria. Ciò supposto oggi non più si può dire, quel che un dì si diceva, che lo ammettere ricorso de' regolari in questa Cancelleria era cosa insolita, giammai praticata, nè veduta; imperocchè il Salgado insegna: *poichè si chiama insolito, ciò che mai non si è praticato, ne segue, che il solito debba dirsi ciò, che qualche volta è avvenuto, come dice Cursio il giovane, e Gozadino, il quale, altri citando, dice, essere comune opinione, che con un solo atto s' induca al solito* (a). Or secondo que-

(a) *Cum insolitum dicatur, quod numquam factum fuit, sequitur ut sit solitum, aliquando factum, ut dicit Curtius Junior e Gozadinus, aliquos referens, dicens comunem esse opinionem, ex unico actu solitum induci, Salg. de Reg. prot. par. 2. cap. 9. num. 23.*

sta dottrina non si può negare, che nella Cancellaria di Vagliadolid sia già cosa solita e praticata lo ammettere i ricorsi a conto di forza de' regolari.

Dico finalmente che non si può chiamare pratica in contrario quel che il Salgado allega, cioè, che non siensi veduti nelle Regie Udienze ricorsi a conto di forza de' regolari; ma egli è un mero non uso, e una mera negazione, non mai contrario costume. Dimodochè, quando pure il positivo costume contrario valesse a decidere in favore del sentimento di questo autore sulla difficultà proveniente dalla mentovata legge Regia 40.; il mero non uso non vale a tanto, e molto meno ad abolire, e rendere inutile l'uso del dritto, che per le mentovate leggi 40. e 36. e per altre canoniche disposizioni hanno i regolari alla Real protezione; quandochè, trattandosi ancora di un privilegio affermativo, che non involva pregiudicio del terzo, è corrente sentenza, che il puro non uso negativo non lo prescriva, nè sia d' impedimento, perchè quando quella occasione avvenga, che prima non era avvenuta, se ne possa far uso. Se adunque il Salgado volea dar qualche peso al suo argomento, che traea da questo tal difetto di costumanza, o sia non uso, dovea per lo meno stabilire nel fatto, che essendo alcune volte ricorsi i regolari, non fossero stati ammessi i loro ricorsi. Non basta certamente il dire, o il dimostrare, che non si sieno altre volte tali ricorsi veduti, essendo ciò potuto intervenire, e molte fiate in fatti è inter-

tervenuto, perchè un regolare oppresso non era informato di questo espediente, che avea alla mano per sottrarsi alla oppressione, nè quando, e come poteva usarne: potè nascere ancora da pusillanimità, da eccessivo timore, o pure da una eccellente pazienza; alla quale non è altri obbligato: è potuto provvenire altresì per mancanza di occasione; poichè negli andati tempi (e Dio volesse, che così fosse oggidì) o non mai, o rare volte si vedeano violenze nelle religioni; le quali a dire del Venerabile Bellarmino, a guisa della statua di Nabucco hanno il capo d' oro, il petto di argento &c. e finalmente han potuto a ciò contribuire gli scarsi esempj de' cherici, stessi moderati, e ritenuti negli scorsi tempi a ricorrere a' Regj tribunali.

Il quarto argomento, che Salgado propone comune a molti altri autori regge sopra ragioni politiche, più che sopra alcun fondamento legale, o teologico. Consiste nel dire, ch' ella sia inconvenevole cosa, e impropria, che le cause de' regolari si traggano a conto di forza alle Regie udienze. I suoi motivi sono i seguenti (a): *Sembrerebbe cosa assai indecente, che si manifestino gli eccessi de' religiosi avanti i rustici,*

(a) *Multum indecens videretur, excessus religiosorum in tribunalibus coram rusticis, & idiotis recitari . . . . lex Regia 40. non se fundat tantum in permissione, aut prohibitione adpellationis in similibus caussis, sed in pace, quiete, & conservatione status religiosi.*

ci, e gl'idioti; e che la Regia legge 40. non si fonda solo nella competenza, o incompetenza dell' appellazione, ma sulla pace, quiete, e conservazione dello stato religioso. Barbosa si avvale ancora a tal proposito di alcuni passi di Peyrinis, ov' egli declama colla più grande veemenza contra de' religiosi, che ricorrono a' tribunali secolari, convenendo quivi i loro fratelli, e da loro il nome di Matricidi, e Fratricidi, poichè dice, che uccidono nella fama la religione lor madre, e i religiosi loro fratelli. Le stesse acerbe invettive di Peyrinis, e di altri autori, che generalmente riprendono i religiosi litiganti, ammassa parimente il Salsedo, sebbene alla fine non lasci di confessare, che la mento ata legge 40. (1) conceda in alcuni casi a' giudici supremi di conoscere a conto di forza le cause de' regolari, soprattutto, quando chiaramente si vegga, che il superiore comandi cosa illecita. Finalmente anche il P. Dubal, tuttochè stia per lo mio sentimento, conviene in parte col Salgado, dicendo, che non convenga, che si traggano a conto di forza le cause criminali de' religiosi alle Regie udienze; ma sì bene le cause delle violenze, che provengono per causa di elezioni, come si vede dalle sue parole trascritte al par. 2.

Lo assunto di questo argomento meriterebbe veramente un lungo esame, e per se solo una par-

(1) *Salsed. de leg. polit. lib. 1. cap. 12. num. 36. & 37.*

particolar differtazione per discceverare con tutto il lume, se fosse, o no convenevole, e decente cosa, che i regolari ricorrano a conto di forza. Egli è questo propriamente un problema politico-regolare, che io non potrei convenevolmente esaminare, senza trarre assai in lungo la differtazione. Rispondo pertanto brevemente e dico, che siccome sarebbe di pochissimo decoro, e perniziosissima cosa per lo stato regolare, che que', che il professano ricorrano a conto di forza a' Regii tribunali colla facilità, e frequenza, che si usa da' cherici, così del pari nociva sarebbe la total mancanza di un tal ricorso. Dimostrerò questa verità, rispondendo agli autori su i motivi del contrario argomento. Per dar principio dal Salgado, dico, che, come nelle cancellerie, così nel consiglio ancora concorrono per gli loro affari e rustici, e idioti; ciò non ostante la legge 40. vuole, che quivi si conoscano le cause di visita, e di correzione, le quali sono più dilicate, e segrete, e che si dia provvidenza sopra gli eccessi de' superiori. Non parve adunque al legislatore sì grave lo inconveniente, come pure il Salgado medesimo se lo idea, che nel consiglio si palesino gli eccessi de' religiosi. Io credo, che i nostri Re Cattolici, in così disporre, contarono sulla saviezza, e prudenza de' lor consiglieri, ch'essi, quando la necessità lo avesse domandato, trattate avrebbero le tali cause a porte chiuse: questa condotta si può ben praticare nelle Regie udienze, e cancellerie, e in tal guisa s'impedirà la propalazione degli ec-

 cessi

cessi de' religiosi alla presenza de' rustici, e degl' idioti. Ciò sia detto per le cause criminali; imperochè per le civili, e per alcune fra le altre, piccolo, o niuno inconveniente sarà, che si riferiscano in pubblico; come del pari poco rileva, e nulla si cura, che si riferiscano pubblicamente quelle de' cherici, e alcune volte ancora le criminali. Gli avvocati, i referendarj, e gli stessi proccuratori sono eglino soggetti bastevolmente prudenti; nè ignorano, che i regolari nello spogliarsi degli abiti secolareschi non deposero le passioni dell' uomo: sanno essi del pari, quanto a se convenga per carità, e per giustizia nel maneggiare la fama del prossimo; a che, se si aggiunga la vigilanza de' Signori uditori, quelli sapranno senza meno custodire il secreto, qualora la natura, e le circostanze della causa il richieggano. Questo accade pure giornalmente che le cause de' religiosi si palesino agli avvocati, i quali v' intervengono da assessori; ciò che provviene per la poca perizia del dritto, che corre fra regolari, ove se i superiori non prendono lo assessore si veggono inciampare in molti errori; imperochè se bene i superiori maggiori, come meritamente dice Peyrinis, Rodrighez, e altri, dovrebbero essere migliori canonisti, che Teologi; pure ve n'ha, che non hanno ancora preso in mano un libro di giurisprudenza canonica, ne almeno una delle tante pratiche canoniche-giudiciarie de' regolari, che corrono.

Il Salgado pensa di più, che la libertà di ricorrere a conto di forza alle Regie udienze turbe-

berebbe la pace, e quiete dello ſtato Religioſo: io ſoſtengo, che la ſtabiliſce, e la mantiene (a). *La giuſtizia, e la pace ſi ſono baciate*. Le interne conteſe de' regolari, che alle volte sbucciano al pubblico con grave ſcandalo, non altronde ordinariamente provvengono, che dalle ingiuſtizie, che porta ſeco lo ſpirito di partito. Alcuni ſuperiori ſogliono commettere gravi attentati ſopra di coloro, che non ſono della loro fazione, e di se divoti, ſenza cauſa, o per lievi motivi, come ho rapportato in varie parti di queſta ſcrittura coll' autorità di gravi dottori regolari, e lo dimoſtrerò ancor di vantaggio; nel tempo che per l'oppoſto co' loro devoti, e partegiani ſogliono eſſere *anche a coſto della giuſtiſtia indulgenti* (*b*). Prego il lettore di richiamare a memoria quanto nello eſordio, e più innanzi ancora ho detto a queſto propoſito con S. Bernardo, S. Pier Damiano, e altri Dottori. Or ſe coteſti ſuperiori ſapeſſero, che la Reale autorità potrebbe accorrere a raffrenarli, ſi rimarrebbero eſſi di ſopraffare il ſuddito, ma ſi attentano a ſimili violenze, perchè ſi fidano, ch' egli non ha modo di liberarſene; mentre, tra ch' egli poſſa, o no ricorrere al ſuperiore maggiore, ſogliono dire, che niuno gliele ſcuote di doſſo. Creſce in oltre lo ardire per la eſperien-

(a) *Juſtitia; & pax oſculatae ſunt*.
(b) *Oſque ad injuſtitiam indulgentes*.

rienza di ciò, che accade talvolta; che il povero suddito resta colla fama perduta, e colla testa rotta, altro rimedio non applicandogli il superiore maggiore, che quel che suole un ragazzo fare con un altro suo pari, dopo averlo fiaccato, cioè con carezze acchetarlo. Ne sarà per lui piccola sorte, se così riesca l'affare; imperochè, quando il superiore subalterno sia divoto, o creatura del maggiore, questi, anzi che dare il mentovato piccol consuolo al suddito, saprà peravventura maggiormente perseguitarlo, o per lo meno darà tutto per ben fatto; oh Dio volesse, che tutto ciò non fosse vero per esperienza! Ora se i tali superiori sapessero, che vi è una potestà superiore per raffrenarli, alcuni di essi si asterrebbero pure da molte violenze. Dice perciò Carrasco (1) parlando, per rapporto al Perù, e il P. Dubal, che questo ricorso converrebbe assai in alcuni particolari casi di elezioni; poichè in tal guisa si *eviterebbero alcuni complotti, che fanno i superiori, quando non riescono eletti quelli, ch' essi vogliono*. Vero è, come ho detto, che Dubal n' eccettua per convenienza le cause criminali, ma io credo, ch' egli non si apponga; impe-

(1) *Dubal exposit. de la regla de S. August. p. 2. q. 16. distic. 9.* al fin del *num.* 188. *Carrasco sup. cit. in interpr. ad aliq. leg. recop. c.* 6. §. 4. *num.* 20. *valde utile censet ut in illo Indiarum de de Perù Regno eadem praxis servaretur circa personas, & sententias latas, a religiosorum Praelatis.*

peochè, se rimanesse per questa parte senza freno la libertà di alcuni superiori, il rimedio del ricorso per le altre cause sarebbe assai misero; quandochè tali superiori sogliono prendersi la licenza di fulminare processi criminali contro ogni legge senza delitti, o per leggerissime cause, affine di privare i sudditi di voto nel punto stesso dela elezione, e per opprimerli, ora carcerandoli, ora deponendoli dal magistero, o di altro impiego, di cui eglino senza giustificata causa non possono essere spogliati, e talvolta senza ammetterli alle difese; ma colla sola sommaria informazione; che i superiori prendono co' suoi partegiani, non ammettendo nè discarichi nè difese, impongono loro, ed eseguiscono i mentovati castighi (1). Le invettive di Peyrinis si scagliano contro que' regolari, che a' tribunali laici, o ecclesiastici chiamano, convengono, o accusano i loro superiori, o fratelli, come si vede da ciò, che dice nel capo 20., e più chiaramente dalle seguenti sue parole = *Da ciò si vede, quanto male facciano que' religiosi, che appellano a' tribunali secolari, o ecclesiastici, e vi traggono i loro superiori, o fratelli; i quali non vi sono soggetti; quivi svelando, e mettendo in luce i vizii, e difetti, ch' erano secreti nel chiostro; io stimo di decorarli con questi elogj: sono essi ladri*

(1) *Ant. ad Sp. S. in tom. consult. in* 7. *Portel* 1. *p. resp. in variis casibus*.

dri, *e attentatori &c.* (*a*). Ecco quanto impro-priamente Barboſa, e Salſedo uſino, e rivolgano le deſcritte invettive di Peyrinis contra que' re-golari, che veramente e gravemente giacciono oppreſſi, e che, non trovando altro ſcampo per iſcanſare la violenza, ricorrono al Reale ajuto. Ella è coſa chiara, ch' eſſi non appellano, nè accuſano i loro ſuperiori, o fratelli, ricorrendo a conto di forza a' tribunali ſecolari; imperocchè un tal ricorſo non è diretto ad accuſare il ſu-periore, che l' opprime; ella è una ſemplice que-rela, con cui ſi chiede, non già il caſtigo del ſuo ſuperiore, ma il proprio ſollievo. Non ne-go, che nel ricorſo ſi debba neceſſariamente ri-ferire la procedura, che il ſuperiore uſa, oppri-mendo; ma s' ella è colpevole, ne accagioni il ſuperiore ſe ſteſſo, che riduce il ſuddito alla ſtret-ta neceſſità di manifeſtarla, non mai queſti, che dalla di lui violenza vi ſi vede aſtretto. Nè con-viene, che il ſuperiore *riporti vantaggio dalla ſua ſteſſa iniquità* (*b*) e che il ſuddito *riporti danno dalla innocenza* (*c*) poichè, come dice giu-di-

(a) *Colligitur quam male faciant religioſi illi, qui appellant, ſeu trahunt confratres ſuos, vel ſuperio-res ad tribunalia ſaecularia, vel eccleſiaſtica, quibus non ſubduntur, vitia, & defectus intra religionem ſe-pultos reſerantes, in propatuloque ponentes, quos ego his elegantibus elogiis condecorare decrevi. Latrones ſunt, & ſures &c. Peyrin. tom.* 1. *de Surd.*

(b) *Reportare lucrum ex iniquitate.*

(c) *Damnum ex innocentia.*

diciosamente Sevaglios, la ragion di stato, che travvia dal cammino del Dritto è una pessima scappata, che si fa sotto l'ombra della pubblica giustizia (a). Per verità non comprendo, come mai la ragion di stato non osti, perchè non sia lecito al Superiore, che ricorre al Reale ajuto, quando per avventura non possa correggere, e raffrenare un suo suddito; e osti a questi, se voglia implorarlo contro la violenza del Superiore, i cui insulti non abbia altro mezzo per ovviare, o sfuggire. La vera ragion di stato ella altro non è, che un dettame di prudenza, la quale regolando le massime della giustizia, e delle altre virtù, determina quando, secondo le varie circostanze, debbano, per amor del ben pubblico, alcune leggi prevalere sopra di altre. Nel caso nostro, chi attentamente rifletta, ravviserà, che quanto sarebbe pernizioso allo stato regolare, che que', che il professano ricorrano a' Regj tribunali sì frequentemente, come i cherici fanno; altrettanto nocivo gli sarebbe, se non potessero affatto ricorrere; imperocchè, siccome la frequenza de' ricorsi porterebbe rilasciamento ne' sudditi, così la impossibilità di ricorrere fomenterebbe la iniquità de' superiori.

Intorno alle appellazioni questa è massima, che passa per inconcussa presso i Salmaticesi, e Pey-
ri-

(a) *Ratio status, quae deviat a transite juris, pessima evasio est sub velamento publicae justitiae*. Cevall. *de cognit. per viam viol.* 74. *num.* 30.

rinis: quelli dicono = *Ne può credersi, che il religioso abbia rinunciato a questo rimedio dell' appellazione, imperochè una tale rinuncia alla religione non è utile, come quella, che fomenta la iniquità de' superiori (a)*. Peyrinis, dopo di avere assentato, che lecito sia a' religiosi di andare personalmente dal superiore maggiore senza licenza alcuna, nulla ostando la disposizione del Concilio di Trento, quando il superiore subalterno non ammetta l'appellazione, neghi loro la facoltà di proseguirla, e la licenza ancora di ricorrere personalmente, soggiugne = *le quali cose tutte debbono essere riputate verissime, nè troppo favorevoli a' sudditi; poichè vi sono alle volte superiori così indiscreti, e poco caritatevoli, i quali attendono a pascere se stessi, più, che gli altri; che i miseri sudditi avrebbero a menare una misera vita, se la legge non somministrasse loro questi sussidii (b)*. Convengono in ciò parimente altri mol-

(a) *Nec credendum est religiosum in professione huic remedio (nimirum adpellationis) renunciasse, quia talis renuntiatio religioni utilis non est, ne foveat iniquitatem Praelatorum. Salmat. tom. 4. tract. 15. de stat. relig. cap. 7. punct. 1. § 2. num. 17. Peyrin. ubi suprà vers. addunt Navarrus.*

(b) *Quae omnia omninò vera sunt existimanda, nec judicanda nimis subditis favorabilia, cum aliquando sint ita indiscreti, & parum charitativi aliqui Superiores, se ipsos potius, quam alios pascentes, ut miseris subditis misera sit agenda vita, nisi his jurium fulcis sustententur.*

molti, e gravi autori; onde pare al certo, che sia del tutto stabilita la verità della massima con cui ho conchiuso poco innanzi il discorso per rapporto al ricorso a conto di forza; mentre, se questo si avesse del tutto a dinegare a' religiosi, essendo dall'altro canto i superiori pur troppo facili, e avvezzi a non volere ammettere le appellazioni delle loro sentenze, e de' mandati loro, e negare la facoltà di preseguirle, e come ho detto già con Navarro, impossibilitare di più i religiosi a ciò fare, o incarcerandoli, o per lo meno, rinserrandoli nelle celle, e segregandoli in tutto dal commercio; dico, che inutile riuscirebbe loro il dritto dell' appellazione, che la legge concede; quandochè a conto di un tal procedere de' superiori resti a' sudditi chiusa ogni strada per la propria difesa, e soprattutto a quei, che stanziano molto lungi da' superiori maggiori, e che sono senza quattrini, nerbo necessario tanto ne'cancelli di Astrea, quanto lo è negli aperti campi di Bellona. Adunque, siccome il dinegar del tutto l'appellazione a' regolari sarebbe il fomento della iniquità de' superiori, così del pari il negare il ricorso a conto di forza, come quello, ch'entra in supplemento dell'appellazione, sarebbe di un simil fomento perchè i superiori, procedendo nella guisa, che ho divisata, e sapendo, che a' sudditi non rimane alcun mezzo per campar dalle oppressioni, prenderebbero sempre maggior animo per opprimerli.

Sento per avventura replicarmi, che nelle religioni rare volte accadono oppressioni degne della

la Real protezione; e che è minore inconveniente, che una volta, o un'altra patisca ingiustamente un religioso innocente, che non è quello, che nasce, se si apra la porta delle Regie udienze a' religiosi per ricorrervi a conto di forza; poichè questo sarebbe contro il ben comune delle religioni, le quali caderebbero di stima, e di riputazione, e il ben comune preponderar deve al privato. Questa replica resta bastevolmente dileguata con quel, che si è già detto in varie parti di questa dissertazione, come può ravvisare, chi con qualche attenzione l' abbia letta. Però io brevemente ripeto, che non sono così insolite, come alcuni autori pretendono, le violenze non pur gravi, che enormi ancora fra' regolari, come, chi ne ha genio, può vederlo negli autori citati al margine (1): e se il pubblico bene deve esser preferito al privato, perciò si deve aprire il campo al ricorso de' regolari alle Regie udienze, alle quali interessa il pubblico bene delle religioni, promovendo il governo giusto e caritatevole de' superiori, e conseguentemente la pace, e la tranquillità di tutti i particolari. Per mancanza di esso sogliono uscire alla luce di tutto il Mondo i più gran difetti de' religiosi; ciò che forse, e senza forse si eviterebbe, se nel nascere le loro contese, e violenze vi s' intramettessero le Regie udienze col con-

---

(1) *Anton. ad Sp. Sancto tom. conf. Portel in resp. ad varios casus, ejus dub. regul.*

convenevol riguardo. Non perderà certamente alcuna religione la ſtima, che le ſi deve in comune, perchè gli Uditori, due Avvocati, un referendario, e due proccuratori ſappiano, che queſto, o quel ſuperiore commette la tale, o la tal'altra violenza con un ſuo ſuddito; imperochè ſarebbe ſtravagante fatuità volerci dare ad intendere gli uditori, e qualſiſia altro ſoggetto alquanto illuminato poſſa credere, che nelle religioni non ſi facciano violenze, e attentati; e che paſſino i ſuperiori per impeccabili nel governo e nell' amminiſtrazione della giuſtizia; coſa, che neppur l'amor proprio, per quanto efficace ſia e luſinghiero, credo, che gli abbia mai perſuaſi di se medeſimi. Dico finalmente, che il paleſare la ingiuſtizia di queſto, o di quel ſuperiore, e il delitto di queſto, o di quel ſuddito alle Regie udienze non giugne a infamare preſſo i probi, e prudenti una intera religione, ciò, che nel Dritto è coſa inconcuſſa; come tanto non valſe la colpa di Luzbel per lo Empireo, nè per lo Collegio Apoſtolico quella di Giuda. Conchiudo, che poichè non ſi può negare, che nel Dritto ſia lecito a' regolari del pari, che a' cherici di ricorrere al Real ajuto *deve attenderſi più*, come dice Sevaglios *alla cauſa della giuſtizia principale, che a ragion di ſtato, che travvii dal cammino del Dritto, della ragione, e della verità* (a).

 Im-

(a) *Magis attendenda eſt cauſſa juſtitiae principalis, quam ipſa ratio ſtatus, quando deviat a tramite juris, rationis, & veritatis.*

Impugnano per ultimo il mio assunto Aragona e Miranda colle costituzioni di Bonifazio IX, Leon X, Gregorio XIII, e Clemente VIII; dalle quali vien proibito sotto varie, e gravi pene a' regolari, che appellino, e ricorrano a' tribunali secolari, o che sieno Ecclesiastici, o Regii. Questa difficoltà svanisce più presto, che ogni altra. Le bolle de' mentovati Pontefici per rapporto al ricorso de' regolari a' tribunali secolari non portano un linguaggio più forte di quello, che corre nelle bolle della cena di Gregorio XIII, Urbano VIII, e di altri; nelle quali si vieta a tutti i fedeli, e specialmente agli Ecclesiastici che *ne anche per pretesto di violenza* (a) da' tribunali ecclesiastici ricorrano, o appellino a' secolari; ciò non ostante i cherici, che da vera violenza astretti hanno usato di questo tale ricorso, mai non sono stati, eglino riputati trasgressori della bolla della Cena, ne incorsi sono nelle censure. Lo stesso adunque valer deve per gli regolari a conto delle Pontificie Costituzioni, che contra di essi si allegano. Quella di Clemente VIII, ch'è l'ultima registrata nel gran Bollario, che io ho per mio uso (1), fu spedita per gli Padri Carmelitani Calzati a istanza del loro Generale: essa parla espressamente di que' religiosi, i quali per impegno di continovare nella

(a) *Etiam praetextu violentiae.*

(1) *Cherub. tom. 3. costit. 110. pag. 115.*

la loro cattiva condotta, e disſubbidienza, non già per iſcanſare le ingiuſte violenze de'ſuperiori, appellino, e ſi rifugiino ne' tribunali ſecolari: eccone le parole, che lo dimoſtrano ad evidenza = *Alcune perſone della detta religione, poſpoſto il timore di Dio, e dimentichi della ſua profeſſione, affine di vieppiù confermarſi nelle proprie cattivezze, e nella diſſubbidienza; indi il Pontefice conchiude = proibiamo col maggior rigore, che di appellare, o ricorrere a' detti tribunali ſecolari ſotto qualunque preteſto, o affettato colore non più ardiſcano, nè per ciò in qualunque modo vi ſi preſentino* (a). Da queſta proibizione ſi rileva che ſia vietato il ricorſo a' tribunali ſecolari ſolo quando col preteſto, o colore di violenza ſi cerchi per queſta via di garantire la inoſſervanza, e impenitenza; non mai quando ſinceramente ricorrano a conto di una vera, grave, e ingiuſta oppreſſione. Ecco adunque, che la mentovata coſtituzione viene nel ſenſo oppoſto a ſtabilire fermamente il mio aſſunto. Di più forti eſpreſſioni neppure ſi avvalgono le altre riferite coſtituzioni di Bonifazio, di Gregorio, e di Leone. Quella di Bonifazio

 fa

(a) *Nonnullae dicti ordinis perſonae, Dei timore poſtpoſito, & ſuae profeſſionis immemores, ut in eorum male factis, & inobedientia ſe diutius confoveant.... diſtrictius inhibemus, ne ad ipſa tribunalia ſaecularia quovis praetextu, aut quaeſito colore adpellare, vel confugere, aut eà propterea quoquo modo adire audeant.*

fa meno autorità, che ogni altra, quandochè non è per anche decisa la legittimità del suo Pontificato: Quella di Gregorio fu intesa espressamente per l'appellazione strettamente così detta nel Capitolo generale de' Padri minori, come rapporta Portel dalli suoi statuti di Segovia (1). Da ciò si vede chiaramente che a' regolari sia proibito lo appellare nel suo proprio, e stretto senso a' tribunali secolari, o il ricorrervi sotto il pretesto, e il colore della violenza nascondendo la vera intenzione di voler correre impunemente la loro mala carriera. In questa maniera medesima è loro proibita l'appellazione anche a' proprii superiori; e ciò conferma sodamente la dottrina, che ho esposta pareggiando sempre la permissione, e la proibizione del ricorso a conto di forza, e dell'appellazione. Gli autori, che sostengono la mia oppinione nel dar conto de' mentovati Pontificii decreti danno loro questa intelligenza, che io ho esposta. Sia finalmente come il suggello della giustificazione del ricorso de' regolari a conto di forza, ciò che disse il gran Pontefice Clemente XI. al proccurator generale di certi regolari intorno ad esser essi ricorsi dal Nunzio al Real Conseglio = *Però ben faceste; e se neppure questa via rimanesse per deviare le violenze de' giudici inferiori, le quali certamente contro la nostra intenzione, e di questa S. Sede.* (Si avverta a queste parole) *non rare*

(1) *Portel V. adpell. in addi ad add.*

rare volte nelle provincie si commettono , noi medesimi non sapremmo qual rimedio apportare a mali già invecchiati (*a*). Sentimento, ed espressione degna di un sì insigne , e sommo Pastore.

Ora a vista di ciò si potrà dire peravventura , che la mente della sede Apostolica sia , che i superiori regolari vessino , e opprimano i loro sudditi , e che questi non possano ricorrere per essere benignamente sollevati dal loro Sovrano? Non fuggirebbero certamente a Roma tanti regolari con disdoro della nazione Spagnuola , della quale più , che d' altra mai ve ne corrono , se l' uso del ricorso a conto di forza a Regii tribunali , e a' Vescovi fosse più corrente. Che di Spagna , più che d' altronde corrano fuggiaschi in Roma me ne hanno assicurato molti soggetti degni di fede , che colà dimorano da lungo tempo: e quindi ne provviene non solo disdoro per la nazione, ma ben anche grave danno alla monastica disciplina ; mentre sotto l' esempio di molti, che per giuste cause vi ricorrono, scappano altri per ottenere col solito *non si molesti*, lo indulto de' lor delitti. In Roma vi è una giusta prevenzione delle vio-

(a) *Bene igitur fecistis , nec nisi superesset haec via declinandi inferiorum judicum violentias , quae certissimè contra hujus Sanctae Sedis , & nostram intentionem non rarò in partibus fiunt , opportunum nos ipsi adhibere remedium non possemus malis jam praeteritis . Illustrissimus Michael a S. Joseph. tom. 2. bibliograf.* v. *Franc. Salgado pag.* 305.

lenze, e persecuzioni, che sogliono soffrire i regolari da' loro superiori, e su questa prevenzione in parte vera la congregazione è disposta a usar bastante indulgenza anche per gli delinquenti. Questi se ne ritirano indultati, e sogliono infettare gli altri. Se per l'opposto fosse più in uso il ricorso a conto di forza, e quando i supremi Magistrati lo ravvisassero frivolo, e frustatorio, dato da rei affine di sottrarsi alle giuste pene, insinuassero, richiedessero, e ordinassero a' superiori di caricar la mano, come nel caso opposto avrebbero ordinato di alzarla, essendo pure ciò giusto; si rimedierebbe opportunamente nel tempo istesso alle violenze de' superiori, e allo abuso, che i sudditi potrebbero fare della Real protezione.

Avverto in fine per gli regolari men dotti, che nelle occorrenze di violenza notoria potrebbero, e meglio farebbero a ricorrere a' Vescovi. Tralascio di trattare della facoltà, la quale più non è in uso, che compete a' religiosi particolari di nominare giudici conservatori per se medesimi: col qual mezzo potrebbero, secondo il sentimento probabile (1) liberarsi dalle molestie, e violenze notorie non pure degli estranei, che de' loro superiori medesimi.

Con-

(1) *Anton. ab Sp. Sancto in direct. tract. 2. disput. 1. sect. 4.*

CONCHIUSIONE

PRATICA.

DA tutto ciò, che in questa Dissertazione ho detto ne nasce per legittima conseguenza, che quando un superiore regolare, o violentemente di fatto, o con suo mandato, o senza sentenza, diffinitiva che sia, o interlocutoria, aggravi ingiustamente un religioso, e non lo ammetta all'appellazione, o in causa di visita, e di correzione ecceda gravemente; può questi, se altro mezzo non abbia per deviare la violenza, ricorrere a conto di forza alle Regie Udienze, e Cancellerie per quelle cause, che non sieno di visita, e correzione, e per quelle di questa sorta al Real Conseglio. Sembrami che questa conclusione, per quanto in sua compruova si è ragionato, sia praticamente sicura; ma per verità, ne' casi particolari, per la varietà de' medesimi, e delle loro circostanze la sua pratica non rimane libera di ogni dubbio, e di ogni difficoltà. Per trattarne, almeno secondo le varie specie, sarebbe d'uopo di un libro più, che mediocre, ma le mie occupazioni non mi danno tanto agio. Mi contenterò adunque di dare soltanto alcune regole a tenore delle dottrine, che ho premesse; le quali daranno bastevole Lume per regolare i casi

più frequenti, che accadono fra' religiosi, a chi per altro sia mediocremente capace, e consulti libri, e avvocati; per tutti gli altri potendosi ricorrere a Salgado, e a Sevaglios, poichè la maggior parte della copiosa dottrina di questi autori per rapporto alle violenze de' cherici corre proporzionatamente per quelle de' religiosi.

REGOLA I.

Il superiore, che non ammetta in ambidue i suoi effetti, devolutivo, e sospensivo l'appellazione dalla sentenza diffinitiva, salvo se sia proibita dal Dritto; come è, quando il reo è convinto, e confesso, o il delitto sia così notorio, che esitazione alcuna non ammetta; e dalla interlocutoria, che abbia forza diffinitiva, o che contenga aggravio irreparabile nella sentenza, e nella appellazione, o se in essa non vi si contenga, e non sia permessa l'appellazione della diffinitiva, dico, che il *superiore usa violenza*. La interlocutoria contiene aggravio irreparabile, quando si ordina cosa, che tragga seco la esecuzione, o quando si ordini cosa, che eseguita non si possa ritrattare colla diffinitiva, e rendere indenne chi ha patito; come se s'interponga decreto, che ordini carcerazione, o scomunica, e il decreto effettivamente si esegua, poichè non si può fare, che non sia stato, o carcerato, o scomunicato chi in fatti vi è stato. Non ha la interlocutoria forza diffinitiva, ne aggravio irreparabile contiene, quando per mezzo della diffinitiva, o dell'

ap-

appellazione si possa riparare al danno, che il giudice abbia inferito. Userebbe ancora violenza il superiore dinegando l'appellazione dalla diffinitiva, anche se il reo fosse convinto, e confesso, qualora in quella fosse stata imposta pena molto più grave di quella, che la legge prescrive; o quando essendo essa arbitraria, il superiore notabilmente ecceda nel determinarla non conformandosi colle disposizioni delle sue leggi, e colle dottrine degli autori per casi tali: ma non usa violenza, se nel conformarsi, segua la sentenza più rigorosa. Contiene bensì violenza per rapporto alla dinegazione dell'appellazione dalle interlocutorie lo abuso, che giustamente condanna Portel, che alcuni superiori praticano di concedere a' rei un brevissimo termine, come talvolta di 24. ore per rispondervi, e discaricarsi di carichi gravi. (1); poichè in tal caso l'appellazione di questo decreto produce ambidue gli effetti; o che il superiore lo moderi, e conceda un termine convenevole. Dico generalmente, che il giudice è obbligato di ammettere tutte le eccezioni, o dilatorie, o perentorie, se sieno legittime, come assentano per certo colla comune

Sal-

(1) Portel *in resp. p.* 2. *cap.* 11. *num.* 1. *Ad primum quaesitum respondeo, abusum esse intolerabilem ab aliquibus Praelatis intrusum, qui subditis culpatis in re gravi culparum capitula exhibentes eisdem praecipiunt, ut respondeant intra spatium* 24. *horarum. Probo hoc esse intolerabile: primò ratione naturali &c.*

Salgado, e Portel: che se non le ammetta, e non deferisca indi all'appellazione di una tale sua provvidenza, egli commette violenza. Finalmente dice Salgado (a) = *è regola generale, che a ognuno per legge è lecito di appellare da qualunque interlocutoria, che riguardi i meriti della causa, o il negozio principale.*

Ne' casi accennati, e in altri simili il religioso aggravato deve presentare avanti il superiore, che lo aggrava, libello, o petizione, appellando delle di lui sentenze, o de'decreti, colla differenza, che per le interlocutorie deve specificare la causa dell'appellazione, e non per le diffinitive: conchiuderà il libello, chiedendo certificato di essere stata ammessa, rifiutata, o non curata la sua domanda colla inserzione del suo libello, e protestandosi soprattutto per infondere terrore al giudice di voler ricorrere al Real ajuto a conto di forza: per prevenire il caso, che il superiore non voglia concedergli il certificato, conviene, che nel libello dell'appellazione dica, ch'egli ne ha in mano la copia, ed in fatti se la ritenga, e di più conviene, ch'egli presenti il libello avanti a due, o tre religiosi, i quali potranno fare giurata testimonianza in piedi della

(a) *Regula generalis est de omni jure licere appellare a quibuscumque interlocutoriis, respicientibus merita caussae, vel negotium principale. Salg. de Reg. prot. 2. part. cap. 1. n. 109. Portel ubi prox. ad finum.*

la copia ch'egli si ritiene presso di se, di aver egli presentato l'originale; e questo sarà documento bastevole per ricorrere alla Real protezione. Queste tali cautele sono molto necessarie, poichè è cosa ben solita fra' regolari, che i giudici neghino i certificati, anche per gli ricorsi a' medesimi superiori regolari. Sieno frattanto gli altri religiosi nella intelligenza, ch'essi sono in coscienza obbligati a fare le mentovate testimonianze dice Peyrinis = *quali lettere essi, cioè gli altri religiosi, sono obbligati a dare, costando dello ingiusto aggravio, poichè il dovere di fratello chiede, che allo ingiustamente aggravato si soccorra* (a).

REGOLA II.

I Superiori regolari possono soltanto correggere, e castigare pubblicamente e stragiudicialmente senza formar processo le negligenze, i difetti, e le inosservanze della regola, e delle costituzioni, e i peccati veniali; i secreti in secreto, i pubblici in pubblico, non mai peccato grave, che tal sia in se stesso (1): Imperocchè qualunque

(a) *Quas literas illi, (idest alii religiosi) facere tenentur, cum de injustitia gravaminis constat, quia injustè gravato debitum fraternitatis postulat, ut omnes succurramus. Peyrin. tom. 1. q. 1. vers. si autem.*

(1) *Vid. Caramuel. tom. 1. theol. regul. disp. 137. Ant. ab Sp. Sancto cons. 104. 110. & Portel tom. 2. resp. casu 58.*

que peccato grave in qualsisia monistero, che non sia del tutto rilasciato, egli è di grave ignominia, e infamia per chi lo commetta, merita pena grave, e questa non si può imporre, e apportare ignominia al prossimo, quando il di lui peccato non sia pubblico, non v'abbia accusatore, o vice accusatore, e quello non sia giuridicamente provato. Di questa dottrina si mostrano alle volte ignoranti, o dimentichi alcuni superiori, a' quali, sembrami, che ciò non piacerà, come, secondoche attesta Caramuel, non piaceva a molti de'tempi suoi, di cui dice con ragione = *abusano della giustizia contra la giustizia: abusano di un nume contro di un altro nume; ma quando verrà il tempo del Signore, egli giudicherà queste sì fatte giustizie* (a). Perciò eccedono que' visitatori, che nelle visite senza formar processo, nè conoscer le cause coll'ordine della legge, riprendono, e castigano pubblicamente alcun peccato grave, in cui si avvengano. Eccedono altresì i Superiori, e i visitatori, se per difetti comportabili, e colpe veniali impongano con indiscreto zelo le pene, che per le colpe gravi le leggi regolari prescrivono: ben vero però, se in tali casi lo eccesso non sia assai grave, come di carcere, di scomunica, di ritiro nella cella per molto tempo, con molti di-

(a) *Justitia contra justitiam abutuntur, numine contra numen: sed Deus, cum acceperit tempus ipse has justitias judicabit.* Caramuel tom. 2. theol. regul. art. 10. epist. 10.

digiuni a pane e acqua, e con molte e aspre discipline, o altre simili cose, i religiosi aggravati si facciano pure presente quella sentenza di Tullio = *Conviene tollerare di buon animo la disavventura, soprattutto se sia esente di colpa* (*b*): Poichè la pena intanto infama, perchè suppone la colpa.

Per gli eccessi rimarchevoli di correzione, e di visita de' regolari, e quando in visita si proceda citata la parte, e in forma di giudicio, compete l'appellazione in ambidue i suoi effetti, e il non ammetterla è caso di violenza, secondo il comun sentimento. Lo aggravato si condurrà adunque nella guisa seguente. Egli presenti libello, nel quale esponga le eccezioni, che per dritto gli competono contra il procedimento del superiore, e dimandi, ch'egli rivochi ciò, che ha ordinato, e se ha data mano alla esecuzione, si astenga, o soprasseda. Se l'appellazione non gli sarà ammessa, lo appellante, che nel produrla avrà usate le formalità, e cautele sopra già accennate, colla testimonianza della contraria provvista della appellazione prodotta, e della dinegazione avutane, ricorra egli al Real Conseglio; e se la necessità fosse urgente alla Regia Udienza rispettiva, anche per le cause di visita, e di correzione propriamente tali, perchè quindi si rimetta al Conseglio. Dico, delle cause di visita,

(b) *Aequo animo ferenda est fortuna, praesertim modo absit culpa.*

sita, e di correzione propriamente tali, poichè, come già ho abbastanza esposto le cause, che si trattano colle formalità di giudicio ordinario, sebene corra la visita, non sono propriamente di visita, e di correzione, cambiando essa la sua propria naturalezza tosto, che vi entri procedura di giudicio ordinario. Eccedono ancora alcuna volta i visitatori, imponendo indiscretamente precetti, e censure da incorrersi di fatto, sotto lo specioso pretesto di sostenere, o ristorare l'osservanza regolare. Per questi eccessi non compete il ricorso a conto di forza; poichè l'appellazione corre nel solo devolutivo. Compete bensì ne' casi, che sia altri spogliato di cariche onorifiche, come di maestro, di lettore, e altresì di uffizii di proccuratore, amministratore, di priore, e di altri simili, senza la convenevole cognizione di causa; essendo ciò ingiustamente fatto; poichè *alcuno non deve esser privato del beneficio senza colpa* (a), nè dell'uffizio, la cui privazione vulnera gravemente la riputazione dello spogliato (1). Non basta che il superiore, siesi qualsivoglia, dice, che ha giusta causa di così procedere; *imperochè se a un superiore, che non abbia altri sopra di se, non deve aversi fede, quando, essendo obbligato a procedere per giusta causa, dica di far qualche cosa per sua giusta causa, semprecchè di essa non costi; tanto meno adunque deve credersi a un supe-*

(a) *Nemo privatur beneficio sine crimine.*

[1] *Sevagl. de cogn. per viam quaest. 74. num. 22.*

periore ; che riconosca altro superiore sopra di se (a). Tal è ogni superiore regolare, anche il Generale : se adunque il suddito domanda di saper la causa, deve il superiore assegnarla ; poichè il superiore deve esser pronto a render ragione *a chi la chiegga* (b). Nella maniera medesima devesi ragionare, qualora il superiore privi un suddito delle immunità, esenzioni, onori, dritti, e privilegii, che le sue leggi gli concedono ; *poichè il benefizio, che la legge dà, non deve esser tolto, cioè senza causa* (c). Lo stesso corre per le immunità &c. le quali provvengono da' concessioni de' superiori maggiori. Vale altresì lo stesso, quando non si conferisca altrui la Cattedra, il magistero, o altro impiego onorifico, a cui abbia dritto certo per le sue leggi. Generalmente come dice Salgado, *sempre-*

che

(a) *Quia Superiori non recognoscenti superiorem, dicenti se aliquid facere ex justa caussa, non creditur, nisi constet de illa, si id non potest facere sine justa caussa ; ergo multo magis non est credendum Superiori, qui Superiorem agnoscit. Peyrin. tom.* 1. *de subd. quaest.* 1. *cap.* 12. *Navar. de Spol. cler.* §. 2. *num.* 7. & 8. *Ant. ab Sp. Sancto in direct. tract.* 3. *disp.* 6. *quaest.* 1. *num.* 144.

(b) *Quia Praelatus debet esse paratus reddere rationem cuncti poscenti. Peyrin. ub. prox. cap.* 13. *cap.* 2. *dist.* 36. *in not. Gratian.* §. 10. *cap. Chorespic. dist.* 68. *cap. pervenit. de cens. Ant. ab Spiritu Sancto ubi suprà*.

(c) *Indultum a jure beneficium non est auferendum, nempe sine caussa. Peyr. eod. tom. q.* 1. *cap.* 8. *cum. Cod. & Sanch. cap.* 19. *de reg. jur.*

che si neghi ciò che compete per la legge comune, s'inferisce aggravio, del quale è lecito di appellare (*a*). Ciò, che dice della legge comune si deve intendere ancora degl'istituti regolari, e più, essendo essi confermati dalla Sede Apostolica, e conseguentemente, se non sia ammessa l'appellazione compete il ricorso (1).

REGOLA III.

POssono i religiosi ricusare i superiori, e i visitatori, come sospetti, per lo meno nelle visite particolari; e anche se il superiore sia stato ammesso per la visita generale, potrà il suddito ricusarlo particolarmente per la sua, o per lo processo, che contro di lui egli pretendesse di formargli; che se questi non soprassieda, o non ammetta la ricusa, avendo il suddito nel libello assegnata la sua giusta causa *può appellare, e se il giudice ricusato non soprasseda*, come Salgado dice, *è caso di violenza*. *Lo stesso si dica per la sentenza profferita dagli arbitri, i quali dichiarino la ricusa illegittima*. Si riscontri Pey-

[a] *Potest adpellari, & si judex recusatus non supersedeat, erit articulus violentiae. Idem dicitur de sententia prolata ab arbitris definientibus judicem non esse legitimè recusatum. Salg. de Reg. protect. 2. p. cap. 1. a num. 83.*

[1] Non si citano testi, nè autori, perchè questa regola contiene cose certe, e risapute.

Peyrinis intorno alle legittime cause di ricusar per sospetto un giudice regolare.

REGOLA IV.

IL *suddito non è tenuto a ubbidire a un superiore, che abbia altri sopra di se, se gli comandi cosa ingiusta, comechè non sia peccaminosa* (a). Lo esemplifica il P. Antonio dello Spirito Santo nella guisa seguente. *Se il superiore mi comanda, che io gli dia i miei libri, non sono obbligato a ubbidire; adunque molto meno, s' egli chieda la mia riputazione, e la mia fama* (b). Con molta maggior ragione non è egli obbligato a ubbidire, se il comando contenga ancora peccato, e si opponga alla regola, e agli statuti, da cui il superiore non abbia facoltà di dispensare; o, se l'abbia, non intervenga giusta causa, massime, se il comando riesce al suddito molto gravoso, e pregiudicievole. Però può questi da tali precetti appellare, se bene contengano comminazione di scomunica *di data sentenza*; e l'ap-

[a] *Praelato superiorem recognoscenti, & injustum aliquid mandanti, etiamsi tale injustum peccatum non contineat, non tenetur subditus obedire. Peyrin. ub. supra cap. 12. Panorm. in cap. inquisitione de sent. excum. & cum his, & aliis plurimis Ant. ad Sp. S. in direct. regul.*

[b] *Si Praelatus mandaret mihi, ut darem illi libros meos, non teneor obbedire; ergo multo minus dando illi existimationem meam, & famam.*

l' appellazione sospenderà la forza del precetto, e la minaccia della censura, come per causa di esempio rapporto ciò, che dice Peyrinis = *il superiore comanda sotto pena di scomunica qualche cosa in cui il suddito non sia obbligato a ubbidire. Questi appella subito dal precetto, e dalle sue pene; che se pure non ostante l' appellazione il superiore proceda alla scomunica, questa è nulla, e un tale scomunicato non è vitando; e ciò regge, anche se si denuncia la scomunica* [a]. In tali casi adunque si fa il caso della violenza per non essere stata ammessa l' appellazione nel suspensivo: non procede ciò, quando i precetti contengono cose alle quali il suddito è obbligato a conto del voto della ubbidienza, essendo esse secondo le leggi della sua professione, e di queste parla la legge posta in fronte di questa scrittura. La violenza avrà ancora maggior luogo, se il superiore, a motivo di non essere ubbidito, incarceri, o tenti d' incarcerare il suddito, come molti ingiustamente praticano. Molti sono i casi, ne' quali il suddito non è tenuto a ubbidire al superiore; per gli quali rimetto

chi

[a] *Praecipit Praelatus sub poena excomunicationis aliquid, in quo ei obedire subditus non tenetur. Statim adpellat a praecepto, ejusque poenis, si nihilominus adpellatione hac non obstante, ferat Praelatus excommunicationem, excomunicatio nulla est, & taliter excommunicatus non est vitandus. Quod verum est, etiamsi denuntietur excomunicatus. Peyrin. tom. 1. de subd. quaest. 1. cap. 26., & alii.*

Digitized by Google

chi ne ha genio, e bisogno alli molti autori, che trattano de' regolari. Mi sembra solo pregio dell' opra il trattare ora particolarmente delle ingiuste rimozioni, che de' sudditi son usi di fare i Superiori, ora sbalzandoli di Provincia in Provincia, ora di convento in convento; le quali mutazioni recano ordinariamente a' rimossi grave infamia, scandalo a' secolari; e positive dissenzioni, e controversie fra' religiosi. Dico, adunque, che il Generale non può senza giusta causa mandare un Religioso di una Provincia in un' altra, nè il Provinciale di uno in un altro convento; e se la sudetta causa non vi sia, non è tenuto il Religioso a ubbidire (1). Ciò ha maggior forza ancora per quelle religioni, in cui vi sono le figliuolanze, e le cui leggi dispongono, che i religiosi non sieno senza grave e pressante causa amossi. Perchè su questo punto si dissingannino pure i Superiori, a' quali sembra questa cosa tutta arbitraria, odano un poco Peyrinis: dice egli (*a*) = *Quando per causa ne-*

O 2 *cess-*

[a] *Quando trasmittendi sunt necessariò propter culpas proprias de uno in alium conventum, vel de una in aliam Provinciam, debent adhuc Superiores Praelati esse valdè circumspecti, ut extra tempora consueta non fiant tales mutationes; nam crebrius oritur ex subita, & incogitata mutatione in Populum infamia contrà*

[1] *Navarr. comm. 4. de regul. num. 22. & lib. 1. cons. 9. & proximè citandi cum aliis.*

cessaria, e per le proprie colpe debbono i religiosi esser mandati da uno in un altro convento, o da una in un' altra Provincia, i superiori sono ancora obbligati a usare molta circospezione, perchè tali mutazioni non seguano fuori de' soliti tempi; imperochè alla veduta di una improvvisa, e inaspettata mutazione più facilmente il popolo si porta a concepire cattiva idea di que' fratelli, apprendendo egli, che per gli loro scandali sieno stati mandati altrove, come bene avvertono Rodrighez, e Spatario: e in un altro luogo = *Se accada, che i superiori vengano informati, che qualche suddito tratti troppo famigliarmente con qualche donna, non debbano correr subito a mandarlo altrove, o a dargli altro qualunque castigo (semprechè non vi sia scandalo, pubblica voce, o mala fama nel volgo) come molti iniquamente son usi di fare;* e conchiude con citare testi canonici, e rimettendosi a Barbosa (1). Che se-

trà illos fratres; Populus enim transferri putat propter scandala ibi commissa, quod bene advertunt Rodrighez, & Spatarius . . . . Cum habent notitiam Praelati de aliquo subdito, quod nimiam habeat familiaritatem cum foemina, non debent eum statim amovere ab illo loco, seu alias quomodolibet punire (intelligè, si absit scandalum, publica vox, aut infamia apud exteros) ut multi iniquè faciunt. Peyrin. tom. 1. de subd. quaest. 1. cap. 12.

[1] *Idem in formulario tom. 4. L. M. cap. 8. num. 3.*

se pure alcuni superiori v'abbia, i quali tenaci ne' loro pregiudicii non si rendano a deporli per l'autorità che ho riportata; perchè essi non abbiano scusa alcuna al Divin tribunale sentano quel che segue. *Avvertano i Provinciali di non fare mutazioni a capriccio*: Lezana tom. I. cap. 18. *aggiungo di più, che se il Provinciale ritrovi qualche suddito colpevole di qualche delitto commesso in convento, o fuori di esso con qualche donna, o fratello, il cui nome non sia infamato, non può di sicura coscienza rimuoverlo da quel convento in un altro, o in altra maniera castigarlo, quando da quella rimozione, o da quel castigo possa provvenirne la loro infamia* (a): conchiudendo il Padre dello Spirito Santo, di cui sono le trascritte parole, colle citazioni al margine: del quale autore, chi più ne desidera, legga ancora i numeri, che seguono al passo citato. Riflettano ora a quanto ho esposto que' superiori, i quali, o per malvoglienza, o per pri-

 vati

[a] *Advertant Provinciales non debere facere mutationes sine caussa. Lezana tom. I. cap. 18. Imò addo, quod si Provincialis inveniat aliquem subditum inficiatum de aliquo delicto commisso in conventu, vel extrà cum muliere, seu fratre, cujus fama non est dispersa, non potest tuta conscientia removere a praedicto conventu in alium, seu alias quomodolibet punire, quando ex tali remotione, seu punitione ejus infamia contingere potest. Ant. ab Sp. S. in direct. tract. 4. disp. 2. sect. 3. qui alios ibi citat. Peyrin. ubi prox. qui etiam citat Suarium, Palao, Torresill. Giran. 3. p. dub. 6. num. 66.*

vati fini, e talvolta, perchè i sudditi si oppongono, come pur debbono, al men giusto procedere de' superiori subalterni loro dipendenti, li mandano girando conventi, e Provincie senza badare alla clausura, e alla povertà religiosa, aggravando le propie coscienze, e dissipando la fama de' lor fratelli. Pongano mente a quelle parole di Peyrinis = *quando per causa necessaria, e per le proprie colpe debbono i religiosi esser mandati &c.* Ora di rado può accadere, che un tal passo la necessità lo voglia, e rarissime volte, che la convenienza il consigli. Rare volte sarà necessario per allontare il suddito dalla occasione del peccato; mentre è moralmente impossibile, che non vi sia altra via per rimuovernelo, cioè, o non permettendogli, ch' esca di convento, o se la occasione fosse nel convento medesimo, racchiudendolo nella Cella. Pochissime volte poi potrà convenire; poichè, anche quando vi fosse scandalo per lo di fuori, vi si ripara, racchiudendolo nel convento, o incarcerandolo ancora, se lo scandalo lo domandi; e molto meglio sempre conviene, che il delitto si purghi, ove fu commesso, che altrove; perchè in tal guisa è maggiore il rossore, e la confusione del delinquente, e si dà al pubblico più patente soddisfazione. Ciò si conforma al decreto di Clemente VIII, (1) il quale dispose, che un Vescovo pos-

[1] *Clement. VIII. in decret. ann. 1596. apud Thom. 1. part. lib. 3. cap. 40. & Bullar. Cherub. in constit. Clem. VIII.*

potesse astringere un superiore regolare, perchè riducesse, e castigasse nel suo Vescovado un religioso, che aveva commesso delitto nel suo territorio, e fuori del chiostro, il qual religioso i superiori aveano trabalzato in un convento posto in altro vescovado. Per l'opposto, non riportando alcune volte il delinquente altra pena, che la semplice rimozione; da ciò ne nasce, che, siccome egli nel nuovo convento più non ha quel rossore, che potea aver nello antico, nè ivi è segnato a dito, nè guardato da' religiosi con vigilanza, come nell'altro, facilmente ricade; e in tal guisa alternando nuovi delitti con nuove mutazioni, se ne va egli di mano in mano, scandalizzando, e screditando conventi.

REGOLA V.

IL suddito non è obbligato a ubbidire il superiore, che gli comandi di presentarsi nelle carceri, nè gli assegni la causa, e se pure gliel' assegni, e non sia ella giusta; nè anche è obbligato (a). Considerino ciò i superiori, i quali non osservando le regole del Dritto, *di colpo*, *e di fatto*, *di propio capriccio*, *e in vendetta* (b), come Salgado dice, ove tratta della carcerazione, senza la necessaria pruova del delitto, e per lievi colpe incarcerano i sudditi; imperochè, s'egli è vero, come dice il citato autore, *che si deve devenire alla carcerazione de' cherici con maggior maturatezza, e temperamento* (c), quanto meglio si deve ciò dire di quella de' religiosi, quandochè per costoro, come ben dice Peyrinis con altri

(a) *Subditus non tenetur obedire Praelato praecipienti, ut carceratum se praebeat, non assignata caussa carcerationis, & etiamsi assignet caussam, quae tamen sufficiens non sit, non tenetur. Peyrin. ubi suprà qu.* 13. *Cajet.* 22. *q.* 69. *art.* 3. *Bald. in cap. adnostrant de appell. Cardin. in Clem. I. de stat. monach.* §. *praefatae. Grassius p.* 1. *decis. lib.* 3. *cap.* 5. *num.* 12. *Spathar. de modo corrig. regul. tract.* 9. *cap.* 17. *a num.* 34. *Ant. ab Sp. Sancto in direct. tratt.* 3. *disp.* 6. *sect.* 1. *num.* 156.

(b) *Ex abrupto, de facto, & sua propria cervice, & in vindictam.*

(c) *Ad capturam Clericorum majori cum maturitate, & temperamento deveniendum est.*

tri, e altri con lui, *la carcere è di sommo disonore, e di discapito irreparabile* (a). Si ricordino altresì i Superiori, che subitaneamente e violentemente incarcerano i sudditi del canone *se alcuno per tentazione del diavolo &c.* (b) nella cui censura essi incorrono, secondochè Dubal, e altri insegnano. Questi si esprime colle seguenti parole (1) = *Il superiore, che carceri senza giusta causa il religioso pecca mortalmente per lo grave danno, che gl' inferisce, non solo, perchè lo infama, ma ben anche, a conto della violenta, o ingiuriosa detenzione, per la quale egli incorre nella censura del canone: la stessa cosa è, se lo carceri pure ingiustamente, ma ecceda nella qualità della carcere, dandogliela più penosa, e ingiuriosa, di quel, che convenga per la custodia del delinquente, o per la qualità del delitto, qualora la carcere debba esserne pena. Che se il superiore fosse causa, che il religioso s' infermasse, morisse, o gli si tagliasse qualche gamba &c. egli resterebbe irregolare. I superiori adunque debbono con molta cautela procedere nè farsi facile il carcerare i religiosi; poichè la infamia, che loro si reca, non si può risarcire, neppure, se sieno dichia-*

(a) *Est maximum dedecus, & irreparabilis, jactum.*

(b) *Can. si quis suadente, Diabolo &c.*

[1] *Dubal* 2. *p. in regul. S. August. q.* 16. *diff.* 6. *num.* 134. *Ant. ab Sp. S. in direct. tract.* 4. *disp.* 3. *sect.* 12. §. 5. *num.* 430. *& alii passim.*

chiarati innocenti ; e non fare , come alcuni di essi ; che non sanno altro castigo dare a qualunque colpa anche leggera , se non se la carcere , e il ceppo . Tutto ciò dice Dubal , il cui sentimento è comune fra gli teologi , e Canonisti regolari.

Quindi è, che i loro giudici , sopratutto i dimestici, non possono per sentenza imporre la carcere per pena , se non quando venga prescritta dal Dritto comune , o municipale. E se la pena sia arbitraria al giudice, deve il delitto esser simile a quelli , per cui il dritto , o l'autorità de'dottori stabiliscano una simile pena. Tutto ciò deve essere, dopo preso il processo nella dovuta forma ; ma colla sola sommaria informazione allora può essere carcerato un religioso , qualora costi , *ch' egli abbia commesso il delitto , onde viene accagionato , o infamato , e per cui vi sia più , che semipiena pruova : nel qual caso la carcere deve essere ferma e sicura , non già penosa , nè gli si può aggiugnere alcun' altra mortificazione* (1) ; Poichè altrimente sarebbe egli prima impiccato , e dopo sentenziato . Di più ; dopo la sommaria informazione , perchè il religioso possa essere carcerato, anche per mera custodia , deve altresì concorrere un prudente timore di fuga , o sullo esempio , ch'egli sia altra volta fuggito , o perchè sia persona assai vile ;

di-

[1] *Dubal ubi proximè num.* 33. *Ant. ab Sp. S. ubi proximè* .

dimodochè queste circostanze non concorrendo, nè altro grave indicio, per cui prudentemente si debba temer la fuga, non deve essere il religioso incarcerato, nè anche per mera custodia.

Or quando in tali casi di violenti carcerazioni, i Superiori non ammettano l'appellazione in ambidue i suoi effetti (a), *se perciò si ricorra alla suprema curia*, son parole di Salgado, *dovrà quella per giustizia dichiarare, che vi sia violenza, e darvi riparo*. Gli altri religiosi debbono essi ancora per debito di fratellanza ajutare l'oppresso, che il superiore tenti violentemente d'incarcerare; ajutare, dico, perchè fugga, e scampi di andar carcerato, quando un tal fatto sia notoriamente ingiusto, secondo quel che ho detto più sopra. E se non riuscisse affatto d'impedire la di lui carcerazione, possono essi, e debbano dargli carta, e inchiostro (1), e fornirlo ancora d'istromenti necessarii per romper la

---

[a] *Si pro ejus delatione suprema Curia adeatur, vim fieri omnimodo, eique deferendum utiquè justissimè declarabit.*

---

[1] *Peyrin. tom. 1. de Jubd. q. 1. cap. 13. Ant. ab Sp. S. ubi suprà num. 435. si injustitia est notoria, possunt alii religiosi eum adjuvare ad fugiendam praebendo arma, & instrumenta, quibus carcerem infringat, rumpat vincula, & hoc non obstante quocumque Superiorum formali praecepto, etiam cum excomunicatione: nemo enim injusto praecepto tenetur obedire. Ita bajet. Bald.*

la carcere; per quanto ciò sia stato loro a pena di scomunica proibito, sotto colore, che così dispongano i statuti, i quali, poicchè suppongono sempre la carcerazione giusta, e debitamente fatta, mai non devono favorire il superiore oppressore, nè fare scrupolo alcuno a' religiosi. Quando ciò non facciano, deve talun di loro, come persona congionta al carcerato, dimandare formalmente la di lui liberazione, e se non curata, o rifiutata sia la lor dimanda, forniti de' documenti necessarii, de' quali ho altrove parlato, ricorrere alla Regia Udienza, o Cancelleria, qualora altra strada non rimanga a dissimpegnarsi. Imperochè *chi non vendica la ingiuria del suo fratello si rende simile a colui, che glie la fa* (*a*). Questo è per altro il mezzo più sicuro per liberarlo dalla oppressione, il più urbano, e convenevole, e meno rischioso, che non sarebbe il somministrargli istromenti, o arme per hè fugga dalla carcere, e ricorra al superiore. Nè credano gli altri religiosi, secondoche pure molti credono, che basta che non cooperino alla ingiusta carcerazione del lor fratello, adempiano la obbligazione, che loro corre verso di lui; imperochè, sebbene ciò potrà forse esentarli d'incorrere nella censura del canone, il quale, certo è, che comprende tutti i consiglianti, cooperanti, e consenzienti, non si esimeranno certamente dalla obbligazione, che per

[a] *Qui socii non repetit injuriam, similis est ei, qui facit. Cap. 7. 23. q. 3. in epigr.*

per particolar carità, e pietà hanno di difenderlo (*a*), *di quì nasce il chiaro argomento contro di quelli, che dicono, che il compagno non è obbligato ad ajutare il suo compagno, se non abbia giurisdizione sopra di colui, che il soprassà.* Ho detto, ch' essi forse potranno andare esenti dalla censura del canone; ma soggiungo, che non manca oppinione, che affermi, che nella censura incorra, chi se bene non sia per uffizio obbligato, possa pure comodamente liberare il cherico dalla ingiusta carcerazione, e nol faccia: così insegnano Suarez, Gaetano, Filucio, e altri (1), chi abbia obbligo di carità, e possa senza suo grave incomodo, debba impedire la ingiusta detensione del cherico, s'egli non voglia incorrere nella censura del canone: e per lo meno v' incorrono certamente coloro, che, come dice il dotto Antoine, *potendo senza propio danno, o pericolo impedirlo lo abbiano dolosamente per..*

---

[a] *Hic est evidens argumentum contra illos, qui dicunt, quod socius non tenetur juvare socium, nisi habent aliquam jurisdictionem in eo qui infert injuriam. Cap. Ostendit, juxta glossam. In depellenda injuria lex virtutis emicat, qui enim non repellit a socio injuriam, si potest, tam est in vitio, quam ille qui infert. Cap. 8. & 11. ead. causs. & q. cum aliis citat. a gloss. ibi & in cap. 47. de sent. excom.*

---

[1] *Apud la Croix tom. 2. lib. 7. cap. 2. art. 4.*

permesso (*a*): Questa obbligazione principalmente assiste a' religiosi più autorevoli, i quali con minor pericolo, e timore per se medesimi, e con efficacia maggiore difender possono l'oppresso religioso, o colla dovuta modestia rappresentando al superiore oppressore la ingiustizia del suo procedere, o ricorrendo al superiore maggiore, o in caso di necessità esclamando presso chi possa dare convenevole ajuto, *se altrimente non vale a difendere, difenda almeno colla voce* (*b*).

In compimento di questo punto della carcerazione de' religiosi, dico, che anche giustamente carcerati, cioè per mera custodia, godono essi del beneficio della consegna, perlocchè, *se essi ti daranno la pleggeria di stare al giudicato, non devi ritenerli prigioni; salvo se la enormità del delitto, o altra ragionevole causa ti persuada il contrario* (*c*). Per delitto enorme s'intende nella mentovata disposizione del Dritto, quello per cui il Cherico debba esser consegnato al braccio secolare; e generalmente parlan-

[a] *Si potuerint impedire sine damno, periculose suo, & dolosè permiserint. cap. 47. de sentent. excom. Antoine de censur. q. 6. num. 1.*

[b] *Etsi non possit aliter, defendat saltem clamore. Glos. in cit. cap. leg. 1. §. hoc autem ff. ad Syllan.*

[c] *Si de parendo juri fidejussoriam tibi dederin cautionem, eos detinere non debes, nisi excessus enormitas, vel alia causa rationabilis suaserit detinendos. Cap. si Cler. de sent. excom.*

lando, come Salgado dice, *per evitare ogni dubbio secondo la mente de' dottori si deve per questo punto attendere, se il delitto per cui il cherico è carcerato sia di quelli, per cui il dritto civile concede, o dinega le pleggerie* (a). Se vi sia adunque chi si obblighi per lo religioso reo, convien, che sia scarcerato, come a tenore delle rapportate dottrine, co'cherici si usa. Che, se il superiore non ammetta la consegna, nè l'appellazione del suo decreto, egli usa violenza, per cui si può ricorrere al Real ajuto: il qual caso accadendo, sarà assai bene, che si consultino non meno i Canonisti da me citati su questo punto, che il Salgado.

SE.

[a] *Ex mente doctorum pro evitanda dubitatione in hoc articulo attendendum est, an delictum pro quo Clericus detinetur, de his sit, in quibus Jus Civile fidejussiones admitteret, vel non Salg. de Reg. prot. part.* 2. *cap.* 4. *num.* 163.

SESTA, E ULTIMA REGOLA.

I Religiosi sono obbligati a non cooperare nelle cattive elezioni, o risoluzioni de'capitoli, ne' quali essi hanno voce; e possono, e debbono opporsi a quelle, che pregiudicano la comunità, o la religione, e anche a riguardo di un terzo innocente; massimamente quando dalla loro opposizione, non ne possa seguir maggior male di quello, che dalle elezioni, e dalle risoluzioni medesime già provveniva. In questi incontri si possono dare casi di violenza; imperochè, sebene le elezioni, e gli atti capitolari si facciano stragiudicialmente; *Egli è verissimo*, dice Salgado (*a*), *che gli atti stragiudiciali si rendono giudiciali per la comparsa di legittimo contradittore, il quale faccia legittime opposizioni; dimodochè egli*

[a] *Verissimum est actus extrajudiciales fieri judiciales per comparitionem legitimi contradictoris opponentis ad illas legitimas contradictiones, ita ut tunc debeat omnino judicialiter audiri, & de exceptionibus oppositis in forma judiciali cognosci, adeo ut, actus qui alias erat extrajudicialis sui natura per comparitionem legitimi contradictoris efficiatur judicialis . . . . & sic adpellationi omninò locum fore quoad utrumque effectum . . . . gravamine extrajudiciali duo oriuntur remedia, aliud per viam adpellationis, sed hoc debet esse infra decem dies, aliud autem per viam recursus, & querelae ad superiorem etiam post dictum tempus. Salg. dicta part. 2. cap. 14. num. 30. cap. 13. num. 24.*

egli deve essere in tutti i conti inteso giudicialmente e in tal guisa debbono esser conosciute le sue eccezioni; sicchè un atto, che di sua naturalezza era stragiudiciale, è divenuto giudiciale per la comparsa di legittimo contradittore . . . . . e però vi ha il suo luogo l'appellazione per ambidue gli effetti; e generalmente dice il citato autore, che *da un aggravio inferito stragiudicialmente due rimedii competono, uno è l'appellazione, la quale deve esser prodotta fra dieci giorni; e l'altro del ricorso, e della querela al superiore, che si può portare anche dopo detto tempo*. Volendosi adunque far uso del primo rimedio, e non essendo ammessa l'appellazione; ecco la violenza. Sono molte le nullità, e le ingiustizie, che correr possono nelle elezioni, e negli atti capitolari, e per tutti gli atti della volontaria giuridizione de'superiori. Perchè il religioso possa accertatamente condursi in simili rincontri, è d'uopo ch'egli si consigli colla sua regola, e co' suoi statuti, i quali, se non sieno specialmente approvati dal Pontefice in nulla derogar possono al dritto comune; si consigli in oltre cogli espositori di quelli, e altri autori, che trattano de' regolari; i più classici de' quali son que', che cito in questa dissertazione. Conchiudo adunque con dire (a): *mentreche molti abbati ambiscono di*

[a] *Dum multi Abbates esse domini volunt, se esse Patres saepe obliviscuntur . . . . . Justitia contra justitiam abutuntur . . . non assumi jubet Deus nomen suum in vanum; & quidem non in vanum modo, sed & in*

di fare i signori si dimenticano spesso di essere Padri . . . . . abusano della giustizia contra la giustizia . . . . Iddio comanda, che non si prenda il suo nome in vano ; e pure si deve dire, che un superiore, non solo lo prenda in vano, ma che di più lo faccia servire al male, quante volte egli in nome di Dio affligge ingiustamente il suo suddito. Adunque sa di Ateismo il volere in nome di Dio attaccare un innocente, sfogare i propii sdegni, e del sangue dello innocente medesimo satollarsi. I superiori intanto non debbono mai lasciare impuni i delitti, osservando le leggi della giustizia, e della carità ; *imperochè tutti insolentirebbero, se le pene monastiche andassero in disusanza* (*a*).

TA-

& in malum ; nomen Dei Praelatus assumere dicendus est ; quoties in Dei nomine aliquem subditum injustè adfligit . Ergo Atheismum sapit Dei nomine innocentem impetere, iras exercere, & sanguine innoxio satiari . Caram. tom. 2. theol. regul. p. ep. 30.

[a] *Quia insolescerent omnes, si poenae monasticae obsolescerent . Idem tom. 1. theol. regul. disp. 137 conclus. 4.*

TAVOLA

DELLE COSE NOTABILI

Il numero segna la carta; e gli altri segni sono le marche del margine.

A

 re,

B.

C.

D.

E.

F.

Gra-

G.

I.

L.

P.

Que-

Q.

R.

S.

T.

V.

Vi-

Si avverta a' ſeguenti errori corſi nella ſtampa.

A carte 78. *rigo* 17. memoria: *ſi legga* moderazione.
171 *rig.* 1. in principio, *ſi legga* in principio. Se ſi porti l' appellazione prima che s'incorra nelle cenſure dice, &c.
179 *rig.* 16. 1720 *ſi legga* del 1720.
190 *rig.* 12. *fulcis*, *ſi legga fulcris*.
193 *rig.* 8. gli uditori, *ſi legga*, che gli uditori.
217. *rig.* 25. *& irreparabilis, jactum ſi legga, & irreparabiis jactura*.

ANT 1.316.928